

Copia

TRIBUNALE DI SIENA

- sezione fallimentare -

RICORSO CONTENENTE DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

(ai sensi degli artt. 161 e 186-bis R.D. 16-3-1942, n. 267 ("L.F.))

Concordato preventivo 13/13

Commissario giudiziale: Dott. Giorgio Boncompagni

AUTOCARAVANS RIMOR - S.p.A. (la "Società" o la "Ricorrente" o "AR"), società a socio unico, con sede in Comune di Poggibonsi (SI), Località Fosci, Via Piemonte n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 01126470523, in persona dell'amministratore unico, Simone Niccolai, nato a San Gimignano (SI), il 25 febbraio 1972, residente a San Gimignano (SI), Piazza Cisterna, 30, codice fiscale NCC SMN 72B25 H875A, autorizzata al deposito della presente domanda in forza di atto di determinazione assunto dal medesimo Sig. Simone Niccolai, in qualità di amministratore unico della Società, in data 30 gennaio 2014 (atto pubblico redatto da Notaio Andrea Pescatori, repertorio n. 66.806, raccolta n. 22.647, in Poggibonsi (SI), registrato a Poggibonsi il 30 gennaio 2014 al n. 160, serie IT: doc. 1)), rappresentata e difesa per il presente procedimento, giusta delega in calce al ricorso ex art. 161, co. 6 L.F., dall'Avv. Matteo Bazzani del foro di Milano, con Studio in Milano, P.E.C. matteo.bazzani@legalmail.it e dall'Avv. Silvia Brandani del foro di Siena, con Studio in Siena, P.E.C. silviabrandani@pec.ordineavvocatisiena.it, nonché assistita, per la redazione del piano di concordato preventivo dal Dott. Enrico Terzani, Dottore Commercialista, con Studio in Scandicci, (FI) Via Turri, 62, P.E.C. enrico.terzani@odcecfirenze.it, e dal Dott. Paolo Lapi, Dottore Commercialista, con Studio in Firenze, Via Poggio Bracciolini, 9, P.E.C. paolo.lapi@odcecfirenze.it; la Società elegge domicilio ai fini del presente procedimento presso lo Studio dell'Avv. Silvia Brandani, comunicazioni di cancelleria al n. di fax 0577 - 934155

ESPONE QUANTO SEGUE

Ricorrente

Depositato in Cancelleria
31 GEN 2014
Oggi
Il Cancelliere

INDICE SOMMARIO

PARTE I – LA SOCIETÀ AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A.

1. Cenni sull'attività della Società e sulla sua recente evoluzione.
2. Struttura della compagine societaria e degli organi sociali.

PARTE II – CAUSE E CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI "CRISI" E LA DETERMINAZIONE DI ACCEDERE AL CONCORDATO PREVENTIVO

1. Ragioni della "crisi".
2. La determinazione della Società di accedere al concordato preventivo.
3. Il ricorso contenente domanda di concordato preventivo con riserva depositato in data 8 luglio 2013.

PARTE III – PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ AL CONCORDATO PREVENTIVO

1. La competenza territoriale del Tribunale adito.
2. I presupposti soggettivi.
3. I presupposti oggettivi.

PARTE IV – LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ NELLA FASE DI "PRE-CONCORDATO" POST 8 LUGLIO 2013

1. Il decreto del Tribunale di fissazione del termine di cui all'art. 161, comma 6, L.F. e la successiva proroga fino al 31 gennaio 2014.
2. L'evoluzione dell'attività sociale nella fase di "pre-concordato". I risultati di periodo e quelli prospettici nella fase successiva all'ammissione a concordato.
3. L'approvazione del bilancio di esercizio al 31 agosto 2013 ed i provvedimenti adottati in virtù del combinato disposto degli artt. 2447 c.c. e 182 sexies L.F..
4. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase di "pre-concordato".
 - 4.1 Il pagamento dei crediti anteriori vantati dai fornitori strategici Renault Italia S.p.A., Renault Credit International S.A. Banque e Iveco S.p.A..
 - 4.2 L'accordo transattivo stipulato con Fiat Group Automobiles S.p.A..
 - 4.3 Il soddisfacimento mediante compensazione dei crediti anteriori vantati dall'Agenzia delle Entrate.
 - 4.4 Il pagamento della quattordicesima mensilità ai dipendenti.
5. L'adempimento, da parte della Società, degli obblighi informativi imposti dal Tribunale nel decreto di cui all'art. 161, comma 6, L.F..

PARTE V – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DI AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A. E LA VALUTAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE AI FINI DEL CONCORDATO

1. *La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ex art. 161, co. 2, lett. a) L.F.*
 - 1.1. *Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società all'8 luglio 2013.*
 - 1.2. *Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società al 31 agosto 2013.*
 - 1.3. *Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2013.*
2. *Lo stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, co. 2, lett. b) L.F.*
 - 2.1. *Immobilizzazioni immateriali.*
 - 2.2. *Immobilizzazioni materiali.*
 - 2.3. *Immobilizzazioni finanziarie.*
 - 2.4. *Rimanenze.*
 - 2.5. *Crediti.*
 - 2.5.1. *Crediti verso Altri.*
 - 2.5.2. *Credito I.V.A.*
 - 2.5.3. *Crediti commerciali.*
 - 2.5.4. *Casse e saldi attivi di c/c bancari.*
3. *Lo stato analitico delle passività e l'elenco nominativo dei creditori ex art. 161, co. 2 lett. b) L.F.*
 - 3.1. *Debiti verso sistema bancario.*
 - 3.2. *Debiti commerciali italiani ed esteri.*
 - 3.3. *Fondo rischi ed oneri.*
 - 3.4. *Fondo TFR.*
 - 3.5. *Debiti tributari e previdenziali.*
 - 3.6. *Altri debiti.*
4. *Spese della procedura di concordato.*
 - 4.1. *Debiti concernenti la prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso al concordato preventivo, nonché alla sua conduzione, al conseguimento della sua omologazione ed alla sua esecuzione.*
 - 4.2. *Compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale.*
5. *L'aggiornamento della massa attiva e della massa passiva al 31 dicembre 2013 per dare conto dei risultati della gestione nella fase di pre-concordato.*
 - 5.1. *Le variazioni dell'attivo: modifiche dei crediti, delle rimanenze e della liquidità.*
 - 5.2. *Le variazioni del passivo: i debiti (in prededuzione) sorti nella fase di pre-concordato.*
6. *I titolari di diritti reali o personali su beni della ricorrente ex art. 161, co. 2, lett. c).*
7. *Riepilogo generale.*

PARTE VI – IL PIANO IN CONTINUITÀ AZIENDALE DI AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A.

1. *Sintesi del piano concordatario ex art. 161, co. 2, lett. e) L.F..*
2. *La prosecuzione dell'attività di impresa al fine di consentire la cessione dell'azienda in esercizio a seguito dell'omologazione definitiva del presente concordato preventivo. Il rinvio al Piano Economico Finanziario allegato per l'indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.*

3. *L'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda in esercizio, di un credito della Ricorrente verso Kentucky Camp Srl e del magazzino presentata dall'Offerente.*
 - 3.1. *Oggetto dell'Offerta di Acquisto.*
 - 3.2. *Prezzo della cessione e modalità e tempi di pagamento da parte dell'Offerente sia in relazione all'Azienda ed al Credito verso Kentucky, sia in relazione al magazzino.*
 - 3.3. *Condizioni a cui è subordinata l'Offerta di Acquisto dell'Offerente.*
 - 3.4. *Impegno dell' Offerente all'affitto di azienda prodromico all'acquisto della medesima.*
 - 3.5 *Closing dell'Operazione*
4. *La collegata offerta di Rimorimmobiliare S.r.l. di rinuncia all'intero credito (in parte privilegiato, in parte chirografario) verso la Società.*
5. *La volontà della Società di accettare l'offerta dell'Offerente, al verificarsi delle condizioni a cui è subordinata e previa autorizzazione degli organi della procedura, salva la ricezione di offerte migliorative da parte di altri soggetti. La sollecitazione sul mercato di offerte migliorative.*
6. *La messa in liquidazione di Autocaravans Rimor S.p.A.. Nomina di un liquidatore giudiziale designato dalla società. Il programma di liquidazione: completamento del realizzo dei crediti e incasso dei corrispettivi per la cessione dell'Azienda e del Magazzino.*
7. *La funzionalità del suddetto piano di concordato in continuità, con cessione dell'azienda in esercizio e del magazzino all'Offerente, al miglior soddisfacimento dei creditori.*

PARTE VII – LA PROPOSTA DI CONCORDATO DI AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A.

1. *Sintesi della proposta concordataria.*
2. *Modalità, tempi di adempimento e previsione di soddisfazione dei debiti concernenti la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di Concordato Preventivo, al conseguimento della sua omologazione ed alla sua esecuzione, delle spese di procedura e delle altre passività da soddisfare in prededuzione ex art. 161, co. 2, lett. e) l.fall..*
3. *Modalità, tempi di adempimento e previsione di soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 161, co. 2, lett. e) l.fall..*
4. *Modalità, tempi di adempimento e previsione di soddisfazione dei creditori chirografari ex art. 161, co. 2, lett. e) l.fall..*

PARTE VIII – LA FATTIBILITÀ E LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A

1. *Profili di fattibilità del concordato.*
2. *Profili di convenienza del concordato.*

CONCLUSIONI

*** ****

PARTE I – LA SOCIETÀ AUTOCARAVANS RIMOR SPA

1. Cenni sull'attività della società e sulla sua recente evoluzione

La Società è storicamente una delle imprese *leader* in Italia nell'attività di produzione e commercializzazione di autocaravans; l'oggetto sociale della Società, quale risultante dal certificato camerale allegato al ricorso ex art. 161, co. 6 L.F., depositato in data 8 luglio 2013 (il "Ricorso con Riserva"), è il seguente:

"a) Costruzione, riparazione, trasformazione di caravans, autocaravans e articoli affini, per conto proprio o di terzi; b) stoccaggio, magazzinaggio, trasporto e spedizione per conto proprio o di terzi; c) commercio anche al dettaglio di caravans, autocaravans ed affini, sia di propria produzione che provenienti da terzi, degli accessori relativi, degli articoli da campeggio e degli arredi per giardini; d) noleggio di autocaravans, caravans, motorhome e autoveicoli in genere.

La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale. La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia".

La principale attività della Società, vale a dire il commercio di autocaravans dalla medesima prodotti, viene svolta sia verso clienti italiani, sia verso clienti stranieri.

La Società è attualmente operativa nel Comune di Poggibonsi e, al momento del deposito del Ricorso con Riserva, aveva alle proprie dipendenze 165 (centosessantacinque) lavoratori subordinati. Inoltre, la Società intrattiene rapporti con plurimi fornitori, la maggior parte dei quali operativi nella Provincia di Siena, ove si trova prevalentemente l'indotto Rimor.

La Società fondata nel 1978 da Luano Niccolai è divenuta nel corso degli anni uno dei principali operatori nel mercato degli autocaravans sia in Italia, sia all'estero. Nell'estate del 2004, Barclays Private Equity, con il fondo Barclays Private Equity European Fund, acquistava dalla famiglia Niccolai, mediante un'operazione di *leveraged buyout* con ricorso ad un finanziamento bancario a medio termine di importo pari ad Euro 60.000.000,00, il pacchetto azionario di maggioranza di Autocaravans Rimor; l'operazione, che si proponeva l'obiettivo di far crescere ulteriormente il Gruppo Rimor in particolare sui mercati esteri, anche attraverso acquisizioni di altre società complementari a Rimor sotto il profilo del posizionamento di mercato, ebbe l'effetto di gravare la Società di un notevole indebitamento verso il sistema bancario; di tale debito verso il sistema bancario, peraltro, si prevedeva, all'epoca, la piena sostenibilità e rimborsabilità, alla luce dei positivi risultati della gestione (in termini di redditività storica e prospettica) e della costante crescita del mercato di riferimento.

Con contratto stipulato in data 29 dicembre 2006 (il "Contratto di Finanziamento"), il finanziamento senior a medio termine concesso in data 30 luglio 2004 alla Società in funzione della suddetta acquisizione nonché il finanziamento del socio di maggioranza Barclays venivano rifinanziati mediante un nuovo finanziamento a medio-lungo termine dell'importo massimo complessivo fino ad Euro 63.000.000,00 (il "Finanziamento Senior"), concesso da Unicredit Corporate Banking S.p.A. (poi divenuta Unicredit S.p.A.), Intesa Sanpaolo S.p.A., Centrobanca – Banca di credito finanziario e mobiliare S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A., Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e Banca Sintesi S.p.A. (le "Banche Finanziatrici", delle quali oggi non fa più parte Banca Sintesi S.p.A.).

Senonché, la grave crisi del settore dei veicoli ricreazionali, iniziata nel 2008, determinava un significativo decremento delle immatricolazioni e della redditività aziendale della Società, sebbene questa non avesse subito alcuna riduzione della propria quota di mercato: basti pensare che il mercato europeo dei veicoli ricreazionali, che era cresciuto, in termini di unità immatricolate, ad un tasso medio composto (CAGR) del 4% tra il 1997 ed il 2007, subiva un calo del 10% nel 2008 e del 18% nel 2009 e che il mercato italiano subiva un calo complessivo di circa il 50% tra il 2007 ed il 2009. Ciò determinava la sopravvenuta difficoltà della Società a sostenere l'indebitamento bancario derivante dalla summenzionata operazione di *leveraged buyout* e costringeva

la Ricorrente a predisporre, nell'aprile del 2010, un piano di risanamento attestato dalla relazione ex art. 67, co. 3, lett. d) l.fall. della Dott.ssa Daniela Bartoli del 7 aprile 2010.

In esecuzione di tale piano, nell'aprile del 2010: (i) il Fondo Nem Mezzanine ed il Fondo Ver Capital Mezzanine Partners, rispettivamente gestiti da Nem Due SGR S.p.A. e Ver Capital SGR.p.A., acquistavano le quote di Rimor Holding S.p.A., socio di maggioranza della Società, fino a quel momento detenute da Barclays attraverso Barclays Investment Industrial Limited S.A. e a Colonnade Holdco No.8; (ii) Rimor Holding S.p.A. e Rimorimmobiliare S.r.l., rispettivamente socio di maggioranza e socio di minoranza della Società, sottoscrivevano e liberavano un aumento del capitale della Società pari ad Euro 5.000.000,00, e (iii) la Società concludeva con le Banche Finanziatrici un accordo di modifica del contratto di finanziamento per il riscadenziamento dell'indebitamento derivante dal Finanziamento Senior.

Sebbene la Società, nell'esercizio 2010-2011, avesse conseguito un miglioramento dei propri risultati, sia in termini di incremento di unità vendute, sia in termini di valore, ed avesse altresì ridotto i propri costi operativi anche attraverso l'ampio e necessario utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili, il protrarsi della congiuntura non favorevole dei mercati di riferimento e gli effetti negativi dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in data 3 giugno 2010 - con la quale la Società era stata condannata al pagamento della somma di Euro 7.016.450,00, oltre interessi convenzionali, a favore di KCamp Commerciale Veicoli Ricreazionali S.r.l. ad esito del contenzioso relativo alla allora comune partecipata Kentucky Camp S.r.l. - costringevano la Società, con l'ausilio della società di consulenza Alix Partners, a predisporre un nuovo piano industriale e finanziario datato 16 giugno 2011, relativo al periodo 2011-2016 (il "Piano di Risanamento") idoneo a consentire, entro tale orizzonte temporale, il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria della Società. Il Piano di Risanamento veniva fatto oggetto di un'iniziale asseverazione in data 17 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 182 *bis* comma 1 L.F., da parte del Prof. Alberto Dessy, il quale, in data 6 luglio 2011, procedeva con un'integrazione dell'iniziale asseverazione del Piano di Risanamento.

Successivamente, al fine di risolvere la propria situazione di difficoltà finanziaria e patrimoniale, la Società sottoscriveva: i) in data 8 luglio 2011, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.F. con le Banche Finanziatrici e

Rimorimmobiliare S.r.l., in linea con quanto previsto dal Piano di Risanamento (l' "Accordo Banche"); ii) in data 7 luglio 2011, un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis L.F.* con Fiat Auto S.p.A., in linea con quanto previsto a tal riguardo dal Piano di Risanamento (l' "Accordo Fiat"); in data 8 luglio 2011, un accordo di ristrutturazione dei debiti con Ford Italia S.p.A., FCE Bank Plc e Unicredit Factoring S.p.A., in linea con quanto previsto a tal riguardo dal Piano di Risanamento (l' "Accordo Ford").

In data 7 settembre 2011, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Siena decretava l'omologazione dei suddetti accordi di ristrutturazione *ex art. 182 bis L.F.* del luglio 2011, la quale diveniva irrevocabile a seguito della decorrenza del termine di cui all'articolo 182 *bis* quinto comma per proporre l'eventuale reclamo, nonché dell'effettiva mancata proposizione di reclami.

In esecuzione del Piano di Risanamento e dei suddetti accordi di ristrutturazione del luglio 2011, (i) Rimorimmobiliare S.r.l., divenuto socio unico della Società anche a seguito dell'uscita dei fondi di mezzanino fino ad allora soci di maggioranza attraverso Rimor Holding S.p.A., effettuava, in data 31 ottobre 2011, un investimento nella Società, a titolo di capitale di rischio ed al fine di salvare l'azienda, pari a complessivi euro 8.293.000,00, mediante: la sottoscrizione di nuove azioni emesse in virtù di un aumento di capitale di euro 7.171.079,00, interamente ed immediatamente liberato, e la rinuncia a determinati crediti liquidi ed esigibili vantati verso la Società per il rimanente importo; inoltre, (ii) il debito derivante dal Finanziamento Senior della Società verso le Banche Finanziatrici veniva ridotto per un ammontare pari ad Euro 13.000.000,00.

L'ulteriore inasprimento della crisi del mercato degli autocaravans, intervenuto negli anni 2012 e 2013, ha, tuttavia, impedito alla Società di portare a termine il percorso di risanamento avviato negli esercizi 2010/2011 e 2011/2012; conseguentemente, la Società è stata in grado di eseguire gli impegni previsti dagli accordi di ristrutturazione del luglio 2011 soltanto fino al mese di maggio 2013.

Per le ragioni che verranno esposte *infra*, la Società, nei mesi di giugno/luglio 2013, non è più stata in grado di rispettare integralmente gli impegni previsti dall'Accordo Banche, dall'Accordo Fiat e dall'Accordo Ford e di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

2. **Struttura della compagine societaria e degli organi sociali.**

L'intero capitale sociale è di proprietà di Rimorimmobiliare S.r.l., con sede legale in San Gimignano (SI), località Larniano 1, capitale sociale pari ad Euro 46.800,00, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n. 00294660527.

La società è amministrata da Simone Niccolai, in qualità di amministratore unico.

Il collegio sindacale della Società è composto dai seguenti membri effettivi: Dott. Bosello Carlo, nato a Milano il 8 maggio 1960, in qualità di Presidente; Dott. Bonelli Francesco, nato a Poggibonsi il 4 settembre 1959 e Dott.ssa Voltolini Cinzia, nata Siena il 16 ottobre 1960.

PARTE II – CAUSE E CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI “CRISI” E LA DETERMINAZIONE DI ACCEDERE AL CONCORDATO PREVENTIVO

1. **Ragioni della “crisi”**

La situazione di crisi della Società è stata determinata da molteplici fattori, di cui si fornisce qui una sintetica esposizione, richiamando altresì l'evoluzione storica *supra* illustrata.

i) La grave crisi del mercato degli autocaravans, ed in particolare di quello italiano, iniziata nel 2008 (come già messo in luce), ha portato ad una drastica contrazione delle vendite per tutti gli operatori, inclusa la Società, che si è concretizzata in una diminuzione delle immatricolazioni nel mercato italiano pari a 7.199 nel 2011, 5.031 nel 2012 e 4.033 nel 2013. D'altra parte, alla grave crisi del settore di riferimento ha contribuito la crisi generale dell'economia, atteso che, da un'analisi svolta da Bain & Co. nel 2009, emerge che l'intero settore dei veicoli ricreazionali è fortemente correlato all'andamento del Prodotto Interno Lordo e che un incremento dell' 1% di quest'ultimo si traduce in un incremento delle immatricolazioni dei veicoli ricreazionali compreso, secondo i Paesi, tra il 2,4% ed il 4%.

La congiuntura sfavorevole del mercato degli autocaravans ha determinato un significativo scostamento tra i risultati, in termini di fatturato, conseguiti dalla Società nell'esercizio chiuso al 31 agosto 2012 e nell'esercizio chiuso al 31 agosto 2013 ed i

risultati previsti, sempre in termini di fatturato, con riferimento ai medesimi esercizi, dal Piano di Risanamento (come evidenziato nel piano economico e finanziario redatto in ossequio al disposto dell'articolo 186 bis, comma 2, lettera a) allo scopo di dimostrare che la prosecuzione dell'attività aziendale è funzionale al miglior soddisfacimento del ceto creditorio e qui allegato *sub* doc. 2: il "Piano Economico e Finanziario").

In particolare, con riferimento agli ultimi due esercizi, la drastica riduzione delle vendite di autocaravans in Italia non è stata compensata dall'aumento delle vendite all'estero e dagli interventi migliorativi apportati dal *management* della Società in termini di riduzione dei costi di produzione, dei costi commerciali e dei costi del personale. Alla luce dei risultati conseguiti e della situazione attuale e prospettica del mercato degli autocaravans, è quindi venuta meno qualsivoglia ragionevole aspettativa di raggiungimento degli obiettivi del Piano di Risanamento ed è divenuta necessaria la predisposizione di un nuovo piano che, nell'ambito di una procedura concorsuale, persegua l'obiettivo di ristrutturare il debito della Società e risanare l'azienda in una prospettiva di continuità aziendale, mediante il necessario ridimensionamento della struttura aziendale e dei costi ad essa inerenti.

ii) Sebbene, la Società abbia posto in essere una serie di interventi sul piano industriale negli esercizi 2011/2012 e 2012/2013 – in termini di mantenimento della quota di mercato in Italia, di espansione e rafforzamento della presenza sui mercati esteri e di razionalizzazione della struttura produttiva, di ridimensionamento dell'organico (con la chiusura dell'impianto di Radicofani e la messa in mobilità dei 60 dipendenti in esso impiegati), di riduzione del costo del lavoro (mediante ricorso alla cassa integrazione straordinaria ed in deroga per i dipendenti dello stabilimento di Radicofani (poi messi in mobilità) durante l'intero esercizio 2012/2013 e l'utilizzo di 76 giornate di CIGO, ripartite durante l'esercizio sociale, per i dipendenti dello stabilimento di Poggibonsi), di miglioramento delle condizioni contrattuali con i principali fornitori – il calo del fatturato, determinato anche da una serie di fermi produttivi causati da eventi esterni alla Società (quali il blocco dell'operatività delle linee di credito bancarie di cui *infra*), ha cagionato una significativa perdita nel corso dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2013. Dal bilancio al 31 agosto 2013, approvato dall'assemblea della Società in data 17 gennaio 2014, risulta una perdita di esercizio pari ad Euro 29.421.996,00 - determinata, peraltro, per circa 21,6 milioni

dall'imputazione al conto economico di tale esercizio di svalutazioni e fondi rischi necessari alla luce dell'avvenuto deposito del Ricorso con Riserva - ed un patrimonio netto negativo pari ad euro - (27.931.482).

iii) In data 9 maggio 2013, è stato notificato alla Società un atto di precetto da parte di G4 Investment S.r.l. (ex KCamp Commerciale Veicoli Ricreazionali Srl), al quale ha fatto seguito, in data 04 giugno 2013, la notifica alla Società di un atto di pignoramento presso terzi da parte della stessa G4 Investment S.r.l. (l' "Atto di Pignoramento di G4 Investment", già allegato al Ricorso con Riserva). Mediante quest'ultimo atto sono state sottoposte a pignoramento tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e debende alla Società dai terzi: Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di San Miniato, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Rimorimmobiliare S.r.l., Kentucky Camp S.r.l. ed impresa individuale Caravan Campeggio di Leonori Daniele, fino alla concorrenza della somma di Euro 3.370.175,79 oltre ad interessi convenzionali sino al saldo effettivo, agli ulteriori onorari legali, alle successive occorrenze ed alle ulteriori spese di notifica, come indicato nell'atto di precetto, nonché agli ulteriori interessi legali ed alle spese ed onorari di detto procedimento. La Società si è opposta all'esecuzione esperita da G4 Investment, contestando la debenza delle somme per cui G4 Investment ha agito in via esecutiva.

iv) A seguito della notifica dell'Atto di Pignoramento di G4 Investment, alcuni istituti bancari hanno di fatto sospeso l'operatività delle linee di credito a breve termine previste dall'art. 3.4 dell'Accordo Banche. Altri istituti bancari, ed in particolare Intesa Sanpaolo, pur confermando l'operatività delle linee di credito, hanno di fatto bloccato l'utilizzabilità delle medesime da parte della Società, imponendo nuove modalità attuative di utilizzo (cessione del credito notificata al debitore in relazione alle fatture oggetto di anticipo, senza peraltro procedere all'anticipazione delle relative fatture) eccessivamente penalizzanti per la Società.

Orbene, poiché le suddette restrizioni e/o blocchi alla concreta operatività delle linee di credito sono intervenute nei mesi di maggio-giugno 2013, vale a dire nella stagione di picco produttivo della Società, nella quale sarebbe stata necessaria la piena operatività delle linee per alimentare finanziariamente la produzione e massimizzare il fatturato, la Società è stata costretta a fermare la produzione, con conseguente

impossibilità di soddisfare gli ordini in portafoglio e conseguente diminuzione di vendite in quantità pari a n.628 mezzi, passando da 2.061 camper venduti dell'esercizio 2011/12 ai 1.433 camper venduti dell'esercizio 2012/2013. Ne è derivata una diminuzione dei ricavi delle vendite pari ad un meno 30,7% rispetto alla precedente stagione e l'EBITDA si è assestato a € - 4.6 milioni contro € 0,2 milioni dell'esercizio precedente.

v) Le Banche Finanziatrici non hanno accolto le richieste della Società, avanzate fin dal primo trimestre 2013, di (i) riconoscere un utilizzo delle linee di credito a breve termine secondo modalità maggiormente flessibili ed in linea con l'operatività di Rimor (sconto fatture estero fino al 100%, anticipazione documenti e tempi adeguati di messa a disposizione fondi) e (ii) manifestare una concreta disponibilità a trattare una modifica dei termini dell'Accordo Banche, quantomeno in relazione ai tempi di rimborso del debito.

vi) Gli indicatori economico-finanziari-patrimoniali della Società negli ultimi cinque esercizi sono stati i seguenti:

K euro	ago-09	ago-10	ago-11	ago-12	ago-13
FATTURATO	€ 67.233	€ 70.385	€ 72.564	€ 62.574	€ 43.349
EBITDA	€ 1.956	-€ 2.393	€ 660	€ 220	-€ 4.661
(PERDITA)	-€ 10.462	-€ 23.920	-€ 7.165	-€ 3.944	-€ 29.422

* * *

2. La determinazione della Società circa l'accesso al Concordato Preventivo.

Con atto di determinazione del 28 giugno 2013 (atto pubblico redatto da Notaio Andrea Pescatori, repertorio n. 66.394, raccolta n. 22.349, in Poggibonsi (SI), registrato a Poggibonsi il 2 luglio 2013 al n. 1057 serie 1T), il Sig. Simone Niccolai, in qualità di amministratore unico della Società, decideva, ai sensi dell'art. 152 L.F., di proporre ai creditori sociali un concordato preventivo, presentando al Tribunale di Siena, con l'ausilio dei professionisti incaricati, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

3. Il ricorso contenente domanda di concordato preventivo con riserva depositato in data 8 luglio 2013

Al fine di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al

deposito della domanda di concordato e di impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano di concordato aggravassero la situazione di crisi in cui versava la Società, consentendo a G4 Investment S.r.l. di proseguire l'esecuzione iniziata con l'Atto di Pignoramento di G4 Investment e ad altri creditori di costituirsi cause di prelazione e/o di portare a compimento altre azioni esecutive individuali, la Ricorrente decideva di avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'art. 161, comma 6 L.F., di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. entro il termine fissato dal Tribunale competente ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F.

Oltre che per sospendere l'esecuzione promossa da G4 Investment S.r.l., il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva appariva opportuna anche al fine di poter procedere, all'interno del contesto regolamentato dall'art. 161, commi 6, 7 e 8 L.F., (i) ad incassare crediti verso clienti e realizzare l'importante magazzino prodotti finiti disponibile nei mesi di giugno/luglio 2013, in modo da poter proseguire nella produzione e (ii) a continuare le trattative in essere con alcuni importanti operatori del settore potenzialmente interessati ad acquistare l'azienda, possibilmente in esercizio, della ricorrente (acquisto che, in un'ottica prudenziale per tutte le parti coinvolte, non poteva che avvenire all'interno di una procedura concorsuale).

Alla luce delle considerazioni testé effettuate, la Società presentava, in data 8 luglio 2013, innanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Siena, ricorso contenente domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6 L.F. (il "Ricorso con Riserva"). La Ricorrente provvedeva inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

PARTE III – PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ AL CONCORDATO PREVENTIVO

1. **La competenza territoriale del Tribunale adito.**

Competente, ai sensi dell'art. 161 L.F., a decidere sul presente ricorso è il Tribunale di Siena, nel cui circondario la ricorrente ha la propria sede legale da ben oltre un anno.

2. **I presupposti soggettivi.**

L'iscrizione al Registro delle Imprese fa fede della qualità di imprenditore commerciale della Ricorrente. Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.08.2013, che si deposita *sub* doc. 5, dà atto del superamento di tutti i limiti dimensionali di cui all'art. 1, co. 2, L.F., relativamente a: i) attivo patrimoniale, ii) ricavi lordi e iii) ammontare dell'indebitamento.

La Società ha inoltre un indebitamento scaduto superiore ad Euro 30.000,00.

3. **I presupposti oggettivi.**

La Società si trova oggi in stato di crisi, ai sensi dell'art. 160 L.F., in quanto è venuta meno la concreta possibilità di rispettare i termini e raggiungere gli obiettivi del Piano di Risanamento. Inoltre, e per l'effetto, la Società è, alla data odierna, non più in grado di rispettare gli impegni previsti dai summenzionati accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182 *bis* L.F. stipulati nel luglio 2011 e omologati da codesto Ill.mo Tribunale nel settembre 2011.

* * *

PARTE IV – LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ NELLA FASE DI “PRE-CONCORDATO” POST 8 LUGLIO 2013

1. **Il decreto del Tribunale di fissazione del termine di cui all'art. 161, comma 6, L.F. e la successiva proroga fino al 31 gennaio 2014**

Con decreto emesso in Camera di Consiglio in data 12 luglio 2013, e depositato in Cancelleria in data 17 luglio 2013 (il “Decreto”), il Tribunale di Siena ha valutato positivamente l'ammissibilità e la regolarità del Ricorso con Riserva presentato in data 8 luglio 2013, stante la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo e, in accoglimento delle istanze della Società, ha pertanto assegnato alla Società, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., il termine massimo di giorni 120, decorrenti dal deposito del Ricorso con Riserva, ai fini del deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.

Il Tribunale ha nominato Commissario Giudiziale, il Dott. Giorgio Boncompagni, il quale è stato chiamato a vigilare sull'attività svolta dalla Società fino alla scadenza del termine assegnato *ex* art. 161, comma 6, L.F.

Nel Decreto, codesto Ill.mo Tribunale ha, inoltre, disposto (i) il deposito in un conto corrente intestato alla procedura della somma di Euro 40.000,00, in conto compenso al Commissario Giudiziale e per le spese della procedura ovvero il rilascio di una fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta; (ii) determinati obblighi informativi ex art. 161, co. 8 L.F., a carico della Società, come meglio descritti al successivo cap. IV.5.

Il Tribunale di Siena ha infine autorizzato la Società a compiere, oltre alle operazioni di ordinaria amministrazione menzionate nel Ricorso con Riserva, le operazioni di straordinaria amministrazione, purché urgenti e di costo non superiore ad Euro 10.000,00, fino a un massimo di Euro 25.000,00 mensili e previa informativa al Commissario Giudiziale.

Il Tribunale di Siena ha, invece, vietato (i) il compimento di atti di straordinaria amministrazione al di fuori dei limiti *supra* menzionati, salvo autorizzazione del Tribunale previo parere del Commissario Giudiziale; (ii) la disposizione di pagamenti a creditori anteriori; (iii) lo scioglimento dei contratti in corso ex art. 169 L.F.; (iv) la contrazione di ulteriori finanziamenti, salvo autorizzazione del Tribunale, previa informativa al Commissario Giudiziale.

Con istanza datata 17 ottobre 2013, la Società ha chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di dichiarare l'applicabilità alla procedura concorsuale in corso della regola della sospensione feriale dei termini processuali (nel periodo 1 agosto-15 settembre) ai fini del computo del termine originariamente fissato dal Tribunale nel decreto di cui all'art. 161, comma 6, L.F.

Inoltre, la Ricorrente ha chiesto una proroga di 60 giorni del suddetto termine, atteso che, ad inizio settembre 2013, la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Siena, aveva avviato una verifica fiscale nei confronti della Società, di cui erano ignote tanto le tempistiche, quanto l'esito in termini di possibili sopravvenienze passive a carico della Società.

Con decreto depositato in Cancelleria in data 21 ottobre 2013, il Tribunale di Siena (i) ha dichiarato l'applicabilità alla procedura *de qua* della sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 1 della l. 742/1969; e (ii) ha concesso una proroga del termine originariamente fissato, in considerazione della verifica fiscale in corso,

fissando il 31 gennaio 2014, quale nuovo termine per la presentazione della documentazione ex art. 161 L.F..

2. **L'evoluzione dell'attività sociale nella fase di "pre-concordato". I risultati di periodo e quelli prospettici nella fase successiva all'ammissione a concordato.**

Nella fase di "pre-concordato", iniziata con l'emanazione del Decreto di cui all'art. 161, co. 6, L.F., la Società ha proseguito la propria attività corrente di produzione e vendita di *autocaravans*, in continuità aziendale, al fine di preservare il valore dei beni immateriali della Società (ed in particolare del marchio Rimor) e salvaguardare, nella maggior misura possibile, i livelli occupazionali, ponendo in essere gli atti di ordinaria amministrazione sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale e alcuni atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Tribunale, come *infra* indicato.

L'operatività della Società ha continuato ad essere prevalentemente focalizzata sulle vendite di autocaravans sui mercati esteri, dalle quali deriva, e si prevede che continuerà a derivare nei prossimi esercizi, una percentuale pari all'85% del fatturato complessivo di Autocaravans Rimor S.p.A..

La Società ha immediatamente posto in essere una serie di misure dirette a ridurre i costi: rinviando al Piano Economico e Finanziario per un'esposizione completa e per maggiori dettagli, basti qui menzionare l'attivazione della CGIS a zero ore per tutti i dipendenti dal mese di agosto 2013, con richiamo dalla CGIS di una media di circa 88 dipendenti, la riduzione del canone di locazione immobiliare relativo agli uffici e stabilimenti produttivi da Euro 511.620,00 annui a Euro 397.772,00 annui, l'azzeramento del compenso dell'organo amministrativo, oltre ad una serie di interventi diretti a ridurre i costi operativi.

La Società ha, inoltre, partecipato alle più importanti fiere di settore nazionali ed internazionali, come già riferito agli organi della procedura, rafforzando la sua visibilità nei confronti del mercato e dei concorrenti, fondamentale per non pregiudicare la continuità del piano industriale di AR e per fugare i *rumors* del mercato circa l'uscita di AR dal settore, e conseguendo altresì importanti risultati in termini di vendite concluse ovvero di acquisizione di nuovi ordini. Tra le fiere a cui la Società ha partecipato, basti menzionare la fiera internazionale di Dusseldorf, tenutasi dal 31 Agosto all'8 Settembre

2013 (che è la fiera di riferimento sul mercato internazionale), la fiera di Elmia, tenutasi dal 12 Settembre al 15 Settembre 2013, importante per consolidare la posizione della Società sui mercati scandinavi, il Salone del Camper di Parma, tenutosi dal 14 Settembre al 22 Settembre 2013 (che è la fiera di riferimento per il mercato italiano) e il Salon de Vehicule de Loisirs, tenutosi dal 28 Settembre al 6 Ottobre, 2013 (fiera di riferimento per il mercato francese).

A partire dal mese di ottobre 2013, la Società ha beneficiato della piena riattivazione da parte di Intesa Sanpaolo, CR Firenze, Monte dei Paschi di Siena e Cassa di Risparmio di San Miniato delle linee di credito a breve termine dalle medesime concesse *ante* Ricorso (per un ammontare complessivo di Euro 12.2 milioni) ed ha ottenuto il riconoscimento da parte delle suddette banche di nuove modalità tecniche che prevedono l'utilizzo delle linee per operazioni di anticipo e/o di sconto fatture e/o di credito documentario relative ad operazioni commerciali con controparti estere fino ad un importo massimo pari al 90% di ciascuna linea, purché ciò avvenga entro gli attuali limiti massimi di utilizzo di ciascuna linea (dovendosi conteggiare a tal fine anche gli utilizzi *ante* Ricorso se non successivamente autoliquidatisi).

D'altronde, la possibilità di utilizzare le linee di credito a breve termine, anche mediante le nuove modalità tecniche di utilizzo, è stato autorizzato dal Tribunale di Siena, dapprima con il Decreto e poi con successivo provvedimento dell'8 agosto 2013, che ha peraltro riconosciuto come tale utilizzo costituisca atto di ordinaria amministrazione.

L'effettivo utilizzo delle linee di credito a breve termine, vieppiù con modalità tecniche maggiormente conformi alle esigenze operative (incentrate sulle vendite ai clienti esteri) della Società, ha consentito a quest'ultima di poter finanziare l'acquisto di beni e servizi dai fornitori e pagare i dipendenti, senza dover attendere l'incasso dei crediti verso i clienti, ovviando alla evidente difficoltà finanziaria derivante dalla necessità di dover pagare i fornitori al momento della ricezione della prestazione e di poter incassare dai clienti secondo le usuali tempistiche dilazionate rispetto alla vendita dei prodotti Rimor.

I dati consuntivi del periodo 8 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 evidenziano una perdita di circa Euro 480.000,00 di periodo di cui circa 212.000,00 relative al periodo 01 settembre 2013 – 31 dicembre 2013; tale dato si giustifica tenendo conto della

stagionalità dell'attività della Società e del fatto che il periodo agosto-dicembre è storicamente, per la Rimor e per tutte le società del settore, il periodo peggiore in termini di unità vendute e di fatturato (a tal proposito, si allega tabella da cui risulta che, nel periodo marzo-luglio di ciascun anno, fatta in parte eccezione per l'esercizio 2012/2013 a causa del fermo produttivo intervenuto a giugno/luglio 2013 come in precedenza descritto e del deposito del Ricorso con Riserva nel luglio 2013, le unità vendute ed il fatturato realizzato sono pari al 74% del totale delle unità vendute e del fatturato dell'intero anno solare: doc. 3).

Sulle variazioni della massa attiva e passiva derivanti dalla gestione nella fase di "pre-concordato" dall'8 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, si rinvia al successivo cap. V.5..

Peraltro, occorre precisare che:

- (i) la perdita del periodo luglio-agosto 2013, pari ad Euro 268.000,00, risente fortemente del fermo produttivo, peraltro cagionato da eventi esterni ed indipendenti dalla volontà della Società, che ha segnato negativamente l'ultimo bimestre dell'esercizio scorso nonché degli effetti inizialmente negativi sui clienti e sui fornitori legati alla notizia del deposito del Ricorso con Riserva;
- (ii) la perdita del periodo settembre-dicembre 2013, pari ad Euro 212.000,00, mostra già un progressivo ritorno verso una gestione positiva, pur scontando la ingente passività costituita dalle spese per la partecipazione alle fiere di settore, che si svolgono nei mesi di settembre e ottobre e che sono essenziali per il mantenimento della Società sul mercato; orbene, la Società sostiene gran parte di tali ingenti spese nel periodo settembre-ottobre, andando ad incidere significativamente sul conto economico di tale periodo, ma poi beneficia degli effetti positivi derivanti dalla partecipazione alle fiere per tutti i mesi a seguire;
- (iii) come evidenziato nel Piano Economico e Finanziario, si prevede comunque che la suddetta perdita di patrimonio netto venga interamente eliminata, relativamente a quella insorta nel periodo 01/09 – 31/12, ed anzi si produca un risultato positivo al 31 agosto 2014 pari a circa Euro 290.000,00, per effetto del fisiologico incremento delle vendite e del fatturato previsto a partire dal mese di gennaio 2014, con una previsione di picco per i mesi di aprile e maggio 2014; tale risultato previsto nel Piano Economico e Finanziario compenserà in gran parte anche la perdita relativa al periodo 08/07-31/08;

(iv) in ogni caso, quand'anche al termine dell'esercizio in corso, ovvero alla data in cui interverrà l'omologazione definitiva del presente concordato, venga confermata la perdita maturata fino al 31 dicembre 2013, ciò non inficerebbe la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori: la perdita di massa attiva concordataria pari ad Euro 480.000,00 eventualmente cagionata dalla prosecuzione dell'attività di impresa verrebbe comunque ampiamente compensata dalla mancata diminuzione di valore di *assets*, quali il marchio ed il magazzino che, in caso di interruzione dell'attività avrebbero subito un decremento ben superiore ad Euro 480.000,00. A titolo esemplificativo e facendo riferimento al solo magazzino, basti dire che le materie prime che componevano il magazzino all'8 luglio 2013, aventi un valore contabile di Euro 2.821.384,00 (vedi, *infra*, cap. V.2.4), in caso di interruzione dell'attività e di vendita liquidatoria, sarebbero state difficilmente vendibili e comunque avrebbero subito una svalutazione pari ad almeno il 50% del loro valore contabile, come da perizia giurata di stima del Geom. Barbieri allegata al presente ricorso, con conseguente valore di realizzo non superiore ad Euro 1.410.691,00; in caso di prosecuzione dell'attività di impresa e vendita dell'azienda in esercizio all'Offerente che ha già presentato un'offerta vincolante (su cui vedi *infra*), le suddette materie prime non solo verrebbero integralmente acquistate, ma il prezzo di acquisto delle medesime subirebbe una svalutazione minima pari al 10% del valore contabile, con conseguente valore di realizzo pari ad Euro 2.539.245,60.

3. **L'approvazione del bilancio di esercizio al 31 agosto 2013 ed i provvedimenti adottati in virtù del combinato disposto degli artt. 2447 c.c. e 182 sexies L.F.**

In data 17 gennaio 2014, l'organo assembleare della Società ha, in seconda convocazione, (i) approvato il bilancio al 31 agosto 2013, (ii) preso atto che da tale bilancio risulta una perdita di esercizio pari ad Euro 29.421.996,00, per effetto della quale la Società si trova ad avere un patrimonio netto negativo pari ad Euro - (27.931.482), versando in una situazione rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c.; (iii) preso, tuttavia, atto che - a seguito della presentazione del Ricorso, in data 8 luglio 2013, e fino all'omologazione del concordato preventivo con il medesimo avviato - non si applica l'art. 2447 c.c., né opera la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co., n. 4 c.c., in

virtù di quanto previsto dall'art. 182 *sexies* L.F.; e (iv) pertanto deliberato di adottare i necessari provvedimenti ex art. 2447 c.c. soltanto all'esito della procedura concordataria pendente presso il Tribunale di Siena e tenuto conto delle sopravvenienze attive derivanti dall'eventuale falcidia concordataria.

4. **Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase di "pre-concordato".**

Come accennato nel precedente paragrafo, la Società, previa autorizzazione del Tribunale ex art. 161, co. 7 L.F. e/o art. 182 *quinquies*, co. 4 L.F., ha compiuto alcuni atti di straordinaria amministrazione, aventi carattere urgente, in quanto finalizzati alla salvaguardia della continuità aziendale e ha effettuato alcuni pagamenti di crediti anteriori al deposito del Ricorso per prestazioni di beni, essendo tali prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

4.1 **Il pagamento dei crediti anteriori vantati dai fornitori strategici Renault Italia S.p.A., Renault Credit International S.A. Banque e Iveco S.p.A..**

Con istanze del 30 luglio 2013 e 14 agosto 2013, la Società chiedeva a codesto Ill.mo Tribunale di autorizzare Autocaravans Rimor S.p.A., ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, co. 4 L.F., ad effettuare il pagamento - totale o, in subordine, parziale - del credito vantato da Renault Italia S.p.A. (o dalla sua cessionaria Renault Credit International S.A. Banque, Succursale italiana ("RCI")), a seconda dei casi, nei confronti di Autocaravans Rimor S.p.A., pari complessivamente ad Euro 472.469,96 e derivante dalla fornitura di n. 33 chassis anteriormente al deposito del Ricorso con Riserva, in quanto le prestazioni correlate al pagamento dei crediti per le suddette forniture di automezzi Renault si presentavano come essenziali per la prosecuzione della attività di impresa della Società e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei suoi creditori, per le ragioni ampiamente esposte nelle summenzionate istanza e nell'attestazione ex art. 182 *quinquies*, co. 4 L.F. del Dott. Marco Turillazzi, nato a Grosseto il 20.10.1961, C.F. TRLMRC61R20E202U, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena al n. 129/A e al Registro dei Revisori Contabili, domiciliato presso il proprio studio in Siena, Via Liguria 19, ed in possesso

dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett d) L.F..

Con decreto depositato in Cancelleria in data 30 agosto 2013, codesto Ill.mo Tribunale, esaminata la relazione dell'attestatore, Dott. Marco Turillazzi, nonché il parere espresso in proposito dal Commissario Giudiziale, ha autorizzato il pagamento dell'intero credito di Euro 472.469,96 vantato da Renault Italia S.p.A. e RCI, così come risultante dalla relazione attestativa.

Con successiva istanza depositata in data 7 novembre 2013, la Società chiedeva a codesto Ill.mo Tribunale di autorizzare Autocaravans Rimor S.p.A., ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, co. 4 L.F., ad effettuare:

- il pagamento - totale o, in subordine, parziale - dell'ulteriore credito vantato da Renault Italia S.p.A. o RCI, a seconda dei casi, verso Autocaravans Rimor S.p.A., pari complessivamente ad Euro 573.857,96 e derivante dalla fornitura di n. 40 chassis anteriormente al deposito del Ricorso con Riserva, in quanto le prestazioni correlate al pagamento dei crediti per le suddette forniture di automezzi Renault erano essenziali per la prosecuzione della attività di impresa di Autocaravans Rimor S.p.A e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei suoi creditori, per le ragioni ampiamente esposte nella summenzionata istanza del 7 novembre 2013 e nell'attestazione *ex art. 182 quinquies*, co. 4 L.F. del Dott. Marco Turillazzi ad essa allegata; nonché
- il pagamento - totale o, in subordine, parziale - del credito vantato da Iveco S.p.A verso Autocaravans Rimor S.p.A., pari complessivamente ad Euro 132.188,00, e derivante dalla fornitura di n. 6 chassis anteriormente al deposito del Ricorso con Riserva, in quanto le prestazioni correlate al pagamento dei crediti per le suddette forniture di automezzi Iveco erano essenziali per la prosecuzione della attività di impresa di Autocaravans Rimor S.p.A e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei suoi creditori, sempre per le ragioni ampiamente esposte nella summenzionata istanza del 7 novembre 2013 e nell'attestazione *ex art. 182 quinquies*, co. 4 L.F. del Dott. Marco Turillazzi ad essa allegata.

Con provvedimento depositato in Cancelleria in data 14 novembre 2013, il Tribunale di Siena, esaminata la relazione dell'attestatore, Dott. Marco Turillazzi, ed il parere espresso in proposito dal Commissario Giudiziale, rilevato che non vi erano motivi contrari all'accoglimento dell'istanza della Società del 7.11.2013, essendo certa la convenienza dell'operazione per il ceto creditorio nell'ipotesi di concordato con

continuità, ha autorizzato il pagamento della fornitura a Renault Italia S.p.A., RCI ed Iveco S.p.A., così come risultante dalla relazione attestativa.

La convenienza per il ceto creditorio dei suddetti pagamenti, già parzialmente effettuati dalla Società a seguito dell'ottenimento delle summenzionate autorizzazioni, è evidente. La Società, infatti, a fronte del pagamento, debitamente autorizzato, di complessivi Euro 1.178.515,92 (di cui Euro 604.657,96 già pagati), per crediti anteriori vantati nei suoi confronti da Renault Italia S.p.A., la sua cessionaria RCI e Iveco S.p.A., è, da un lato, riuscita ad ottenere i certificati di proprietà di tutti i mezzi oggetto delle forniture pagate (e in precedenza trattenuti dai suddetti fornitori a garanzia del pagamento) e ha potuto perfezionare le vendite di altrettanti autocaravans nei confronti dei propri clienti, incassando l'importo complessivo di Euro 2.260.635,37; dall'altro, ha evitato la risoluzione dei rapporti contrattuali di fornitura da parte dei suddetti fornitori strategici, essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa.

4.2 **L'accordo transattivo stipulato con Fiat Group Automobiles S.p.A.**

In data 30 gennaio 2014, la Società ha concluso un accordo con Fiat Group Automobiles S.p.A. ("Fiat"), fornitore strategico storico della Società, che prevede: i) il pieno riconoscimento dell'esigibilità e compensabilità del credito della Società verso Fiat al pagamento del premio di incentivazione annuale 2010, pari ad Euro 3.020.639,96, senza che tale esigibilità possa essere più contestata da Fiat; ii) il pieno riconoscimento dell'esigibilità e compensabilità del credito della Società verso Fiat al pagamento del premio di incentivazione annuale 2011, pari ad Euro 2.368.044,00, senza che tale esigibilità possa essere più contestata da Fiat; iii) il pieno riconoscimento del diritto di credito della Società verso Fiat a percepire la parte residua del premio di incentivazione annuale 2012, pari ad Euro 532.735,00, sebbene tale premio non sia dovuto alla Società ai sensi dei rapporti contrattuali in essere, nonché il pieno e definitivo riconoscimento dell'esigibilità e compensabilità di tale credito; iv) il pieno riconoscimento del diritto di credito della Società verso Fiat a percepire il bonus 2013, pari ad Euro 530.890,00, per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2013, sebbene tale premio non sia dovuto alla Società ai sensi dei rapporti contrattuali in essere, nonché il pieno e definitivo riconoscimento dell'esigibilità e compensabilità di tale credito; v) l'estinzione dell'intero indebitamento della Società verso Fiat, pari ad Euro

6.374.875,74, mediante compensazione volontaria con i suddetti debiti di Fiat al pagamento di tutti i premi di incentivazione annuale sopra menzionati e riconosciuti da Fiat in virtù della sottoscrizione di tale accordo e vi) l'insorgenza di un credito di Euro 77.433,22 da portare in compensazione con un debito di corrispondente importo verso Fiat per il pagamento di forniture di autotelai nel corso della procedura di concordato preventivo (l' "Accordo di Compensazione Volontaria", qui allegato *sub* doc. 11).

L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata alla sua autorizzazione da parte del Tribunale di Siena ai sensi degli artt. 161, co. 7 e/o 182 *quinquies*, co. 4 della Legge Fallimentare, restando inteso che, in mancanza di tale autorizzazione, il presente Accordo resterà privo di ogni efficacia e nessun effetto giuridico potrà discendere dalle relative dichiarazioni ed impegni delle parti.

In merito a tale condizione sospensiva, si dà atto che con decreto del 14 gennaio 2014, il Tribunale di Siena, in relazione all'istanza presentata da AR in data 23 dicembre 2013, ha così disposto: *"letta l'istanza depositata in data 23 dicembre 2013 di autorizzazione a concludere con Fiat un accordo commerciale che prevede, in sostanza, il riconoscimento alla società proponente, da un lato, di bonus sugli acquisti effettuati ante procedura e, dall'altra, la compensazione di tali bonus maturati con il debito pregresso alla procedura maturato da FIAT; rilevato che pur potendosi attribuire a detto accordo natura di accordo transattivo, tuttavia lo stesso prevede il pagamento di crediti anteriori così che si renda necessaria l'attestazione di cui all'art. 182 quinquies l.f. che pone, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 161, co. 7 l.f.; P.Q.M dispone il deposito della relazione prevista dall'art. 182 quinquies IV comma l.f., riservando all'esito la decisione"*.

Successivamente, AR ha depositato, come richiesto dal Tribunale, attestazione ex art. 182 *quinquies*, co. 4 L.F., redatta dal Dott. Marco Turillazzi, ed è in attesa di conoscere la decisione del Tribunale in merito all'autorizzazione richiesta.

Inoltre, l'Accordo di Compensazione Volontaria è risolutivamente condizionato alla mancata omologazione definitiva del presente concordato (dovendosi tale evento dedotto in condizione ritenersi avverato in caso di emissione, da parte del Tribunale di Siena, di un decreto di rigetto dell'omologazione del concordato preventivo, a cui non faccia seguito la proposizione e l'accoglimento di un reclamo contro tale decreto di rigetto ai sensi dell'articolo 183 della Legge Fallimentare).

È bene rilevare che la convenienza per i creditori della Società della sottoscrizione e dell'esecuzione dell'Accordo di Compensazione Volontaria (nonché del verificarsi della condizione sospensiva e del mancato verificarsi della condizione risolutiva a cui è stato dalle parti assoggettato) è di immediata evidenza, atteso che, ai sensi e per gli effetti del suddetto accordo, il rapporto debito-credito tra Fiat e la Società si chiuderebbe con un saldo creditorio a favore della Società pari ad Euro 77.433,22; in caso di sopravvenuta inefficacia dell'accordo per il verificarsi della condizione risolutiva, il suddetto rapporto si chiuderebbe con un saldo creditorio a favore di Fiat non inferiore ad Euro 986.191,78 (pari all'ammontare del Bonus Residuo 2012 e del Bonus 2013, a cui la Società, in assenza dell'Accordo di Compensazione Volontaria, non avrebbe diritto) ovvero pari addirittura ad Euro 6.374.875,74 (nella denegata ipotesi in cui, oltre al mancato riconoscimento del Bonus Residuo 2012 e del Bonus 2013, venisse ritenuta fondata la pretesa di Fiat circa la non esigibilità del Bonus 2010 e del Bonus 2011).

4.3 Il soddisfacimento mediante compensazione dei crediti anteriori vantati dall'Agenzia delle Entrate.

La Società vanta crediti di imposta (IRES, IRAP e IVA) sorti nel 2013 e negli anni precedenti per oltre Euro 1.780.000,00. Essa ha ricevuto, per il periodo precedente l'8.07.2013, la cartella di pagamento n. 104/2013 0001660404 di € 150.285,20 da parte della società Equitalia relativa ad una iscrizione a ruolo provvisoria emessa in pendenza di un giudizio tributario con l'Agenzia delle Entrate di Firenze, che l'ha vista nel primo grado soccombente. L'odierna Ricorrente ha chiesto, in data 28.05.2013, la rateizzazione massima di legge e la società Equitalia l'ha accolta. La stessa Ricorrente ha però dovuto sospendere il pagamento delle suddette rate, trattandosi di debito precedente la data di deposito del Ricorso con Riserva (08.07.2013).

Poiché il mancato pagamento di n. 8 rate, anche non consecutive, relative alla rateizzazione concessa comporterebbe la decadenza dalla rateizzazione nonché l'impossibilità di compensare per il futuro i propri crediti tributari, la società in data 27 gennaio 2014 ha presentato un'istanza ex artt. 182, *quinquies*, 4° comma/161, 7° L.F. per essere autorizzata dal Tribunale ad estinguere, mediante compensazione, le rate scadute ed a scadere del piano di ammortamento relativo alla cartella di pagamento n.

104/2013 0001660404, per la somma complessiva di € 150.942,79.

La Società ritiene tale pagamento mediante compensazione del suddetto piano di ammortamento essenziale alla prosecuzione dell'attività di impresa (e dunque funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori), consentendole ciò di procedere, anche nel 2014, al pagamento delle varie ritenute e contributi che andranno a scadere senza utilizzare la cassa o le linee di credito attualmente in essere. Alla istanza è stata depositata l'attestazione ex art.186 *bis* L.F. del Dott. Turillazzi.

4.4 **Il pagamento della quattordicesima mensilità ai dipendenti.**

La Società ha provveduto al pagamento della quattordicesima mensilità a favore dei dipendenti per un esborso complessivo di € 444.772,00, tra netto in busta, contributi e ritenute dovute, in tre rate di cui la prima nel mese di ottobre 2013, la seconda nel mese di dicembre 2013 e il saldo nei primi giorni di gennaio 2014 (vedi *infra* cap V.3.6.).

Tali pagamenti della quattordicesima mensilità sono stati riconosciuti come atti rientranti nell'ordinaria amministrazione dal Tribunale di Siena dapprima con il Decreto e poi con provvedimento specifico dell'8 agosto 2013, che, ritenendo che il relativo credito vantato dai dipendenti abbia natura di credito anteriore al deposito del Ricorso con Riserva, ha comunque ritenuto di dover autorizzare tale pagamento, in quanto *"finalizzato alla giusta remunerazione della forza lavoro necessaria anche nel periodo interinale a garantire l'indispensabile attività conservativa con finalità prosecutoria e satisfattiva"*.

5. **L'adempimento, da parte della Società, degli Obblighi Informativi imposti dal Tribunale nel decreto di cui all'art. 161, comma 6, L.F.**

Con il Decreto di cui all'art. 161, 6 comma, L.F., depositato in cancelleria in data 17 luglio 2013, il Tribunale di Siena, ha imposto alla ricorrente gli obblighi informativi di cui al medesimo articolo 161 L.F. ed in particolare l'obbligo di depositare in cancelleria *"un prospetto mensile aggiornato relativo alla situazione finanziaria dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone copia al C.G. unitamente alla relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta nonché sulla*

gestione corrente, anche finanziaria, con l'indicazione delle operazioni di valore comunque superiore a Euro 10.000.=, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti operazioni di magazzino".

Si dà atto che la Società ha regolarmente adempiuto a tale obbligo con cadenza mensile come segue: (i) Rapporto riferito al 31 luglio 2013, depositato in data 05.08.2013, per quanto attiene al prospetto mensile relativo alla situazione finanziaria dell'impresa; (ii) Rapporto riferito al 31 agosto 2013, depositato in data 25.09.2013, per quanto attiene al prospetto mensile relativo alla situazione finanziaria dell'impresa; (iii) Rapporto riferito al 30 settembre 2013, depositato in data 17.10.2013, per quanto attiene al prospetto mensile relativo alla situazione finanziaria dell'impresa; (iv) Rapporto riferito al 31 ottobre 2013, depositato in data 18.11.2013, per quanto attiene al prospetto mensile relativo alla situazione finanziaria dell'impresa; (v) Rapporto riferito al 30 novembre 2013, depositato in data 23.12.2013, per quanto attiene al prospetto mensile relativo alla situazione finanziaria dell'impresa.

I suddetti rapporti mensili sono altresì stati pubblicati a cura della cancelleria del Tribunale nel Registro delle Imprese, e, alla data di deposito, trasmessi via pec al Commissario Giudiziale unitamente a quanto attiene agli altri obblighi informativi imposti dal Tribunale.

Alla data di redazione del presente ricorso è ancora in corso di redazione il rapporto riferito al 31 dicembre 2013.

PARTE V -LA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DI AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A. E LA VALUTAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE AI FINI DEL CONCORDATO

1. La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ex art. 161, co. 2, lett. a) L.F..

Si procede di seguito ad allegare e commentare le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società riferite a 3 date ricadenti nel periodo concesso dal Tribunale ex art. 161 co. 6 L.F., anche allo scopo di analizzare l'evoluzione della gestione aziendale nel lasso di tempo interessato dalla c.d. "protezione".

1.1. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società all'8 luglio 2013 (doc. 4):

La predetta situazione contabile è riferita alla data dell'8 luglio 2013, data di deposito del Ricorso con Riserva, e costituisce il limite temporale che verrà utilizzato per individuare i creditori anteriori al deposito del Ricorso con Riserva, che sono soggetti alla falcidia concordataria, ed i creditori posteriori a tale deposito, che saranno invece soggetti alla regola della prededuzione, per aver maturato crediti in virtù di atti legalmente compiuti dalla Ricorrente durante il periodo di "pre-concordato"; tale situazione contabile quindi, opportunamente rettificata, verrà utilizzata per individuare i creditori concorsuali, le loro cause legittime di prelazione e la loro conseguente falcidia concordataria; si segnala che, nella predetta situazione contabile, assume particolare importanza la voce riferita all'avviamento, ancora iscritto nell'attivo della Società ed oggetto invece di successiva integrale svalutazione, residuando, invece, un valore del marchio Rimor pari ad Euro 4.159,81.

1.2 Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società al 31 agosto 2013 (doc. 5)

La predetta situazione contabile è riferita invece alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, la cui approvazione è avvenuta, da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, in data 17 gennaio 2014; la stessa risente evidentemente della necessaria svalutazione della voce concernente il marchio/avviamento, il cui importo è stato rideterminato dalla società per effetto anche della perizia redatta dal Dott. Silvestro Maddau, incaricato della valutazione del marchio Rimor. Detta significativa svalutazione ha concorso a determinare il verificarsi di un patrimonio netto negativo, circostanza che la Società ha ritenuto opportuno rilevare, anche se non ha proceduto con l'adozione dei provvedimenti *ex art. 2447 c.c.*, stante la sospensione della causa di scioglimento di cui all'art. 182 *sexies* L.F., come messo in luce al precedente cap. IV.3. La situazione contabile alla predetta data è quindi influenzata sia da fatti di gestione *ante* domanda di concordato *ex art. 161 comma 6 L.F.* (e cioè fino al 8.7.2013), sia dalla gestione ordinaria della società *post* 8.7.2013. Si segnala che, nella predetta situazione contabile, la Società ha provveduto anche ad accantonare, nei relativi fondi rischi, le passività potenziali di due contenziosi tributari, relativi a: (i) la sentenza della C.T.P. di

Firenze del 4.9.2013, che sarà oggetto di appello principale, nonché (ii) l'avviso di liquidazione per imposta di registro notificato dall'Agenzia delle Entrate di Bologna ed oggetto di tempestiva impugnativa.

Per una migliore e più attenta analisi delle poste attive e passive, nonché dei relativi costi e ricavi di esercizio, si rinvia comunque alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione che accompagnano il bilancio d'esercizio chiuso al 31.8.2013, approvati dall'assemblea nel corso del mese di gennaio 2014.

1.3. Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2013 (doc. 6)

Infine, la situazione contabile riferita al 31 dicembre 2013 registra il fatturato aziendale dei primi quattro mesi dell'esercizio in corso alla presente data (1.9.2013-31.8.2014) nonché i relativi costi operativi; si ricorda che la frazione di esercizio 1.9.2013-31.8.2014 è stata utilizzata dalla Società e dai suoi consulenti come base e punto di partenza per la predisposizione e redazione del Piano Economico e Finanziario ex art. 186 *bis*, co. 2, lett. a) fino al 31 dicembre 2014 (data della presumibile omologa); si segnala che il saldo a debito di alcuni fornitori/creditori sorti *ante* 8.7.2013 è stato oggetto di decremento per effetto dei pagamenti e/o compensazioni poste in essere previe autorizzazioni rilasciate dal Tribunale di Siena ed oggetto di attestazione ex art. 182 *quinquies*, co. 4 L.F. da parte del Dott. Marco Turillazzi, come più ampiamente illustrato al precedente capitolo IV.4.

2. Lo stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, co. 2, lett. b) L.F.

Si precede di seguito, oltre che nell'allegato sub. doc. 7, ad elencare e valutare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 2, lettera b), L.F., le attività ed i beni facenti parte dell'azienda di titolarità della Società; azienda di cui si prevede la cessione in esercizio in esecuzione del piano di concordato. La situazione patrimoniale desunta dalle scritture contabili all'8 luglio 2013 viene assunta a riferimento del piano concordatario, previa valutazione in ottica concordataria e conseguente rettifica di taluni *assets*.

In altri termini, i criteri di valutazione utilizzati nell'iscrizione contabile delle poste, come anticipato, sono quelli tipici del bilancio di esercizio stabiliti dal codice

civile; nella rappresentazione che segue i valori vengono, tuttavia, scrutinati in ottica concordataria e, ove necessario, rettificati recependo un diverso valore di stima.

Si dà atto altresì che, in data 30 gennaio 2014, la Società ha ricevuto dalla società Luano Camp S.r.l. (l' "Offerente") un'offerta irrevocabile di acquisto, sia pure subordinata a determinate condizioni (l' "Offerta di Acquisto", qui allegata *sub* doc. 8, i cui contenuti saranno ampiamente illustrati nel successivo cap. VI.3), avente ad oggetto l'azienda Rimor, le rimanenze ed una quota del credito della Ricorrente verso la controllata Kentucky Camp S.r.l. di valore pari ad Euro 120.000,00, oltre all'accollo del debito per il pagamento del TFR dovuto ai soli dipendenti di cui, in virtù dei criteri indicati nella suddetta offerta, l'Offerente si è dichiarato disposto ad accettare il trasferimento alle proprie dipendenze, oltre all'accollo delle obbligazioni aventi ad oggetto interventi di ripristino da prestare in relazione alla garanzia da prodotto e all'assistenza post-vendita nei confronti dei clienti relative agli automezzi venduti da AR fino alla data del trasferimento di azienda fino ad un valore massimo di Euro 400.000,00. Nell'Offerta di Acquisto sono indicate, ai fini della determinazione del prezzo offerto, le valorizzazioni date al marchio Rimor, alle immobilizzazioni materiali, al magazzino, oltre al valore dell'accollo del debito TFR e delle obbligazioni di intervento in garanzia, nei limiti indicati nell'offerta.

Nel presente stato analitico ed estimativo delle attività, si recepiscono, pertanto, i valori indicati nell'Offerta di Acquisto in relazione ai beni aziendali che, in caso di accettazione dell'Offerta di Acquisto, si trasferirebbero all'Offerente nell'ambito del trasferimento dell'intera azienda. Si rileva, peraltro, sin d'ora, che i valori indicati nell'Offerta di Acquisto, e qui recepiti ai fini concordatari, sono pari o superiori alle valutazioni date ai medesimi beni nelle relazioni giurate di stima che si allegano al presente ricorso.

2.1. Immobilizzazioni immateriali.

Come sopra già segnalato, la Società è proprietaria del marchio d'impresa Rimor, marchio comunitario attualmente oggetto di due registrazioni, come risulta dall'allegato 9 al presente ricorso (il "Marchio"), sul quale la Società ha costituito, in data 29 dicembre 2006, pegno a favore delle Banche Finanziatrici (il "Pegno sul Marchio") a garanzia del Finanziamento Senior, dal quale deriva un indebitamento residuo verso le

Banche Finanziatrici pari ad Euro 21.114.790,81 (il "Debito da Finanziamento Senior").

Detto Marchio risulta avere un valore di Euro 3.000.000,00, come risulta da apposita relazione giurata di stima, allegata al presente ricorso, da parte del Dott. Silvestro Maddau, Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Tribunale di Siena, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d) L.F., relativa al Marchio Rimor ed ai Beni Strumentali della Società (la "Perizia Marchio Rimor e Beni Strumentali", qui allegata *sub* doc. 10). Tale valutazione viene utilizzata anche per giustificare il trattamento che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 160 co. 2 L.F., viene riservato alle Banche Finanziatrici titolari del Pegno sul Marchio relativamente al Debito da Finanziamento Senior, vale a dire il pagamento integrale del creditore privilegiato nei limiti della capienza del bene oggetto della garanzia, con declassamento al chirografo dell'eccedenza rispetto al valore di tale bene.

Nell'Offerta di Acquisto, la quota di prezzo offerta in relazione al Marchio è pari ad Euro 3.000.000,00 in linea con il valore di perizia.

Si precisa inoltre che l'Offerta di Acquisto prevede altresì, in aggiunta agli Euro 3 milioni offerti per il Marchio, una valutazione del residuo potenziale avviamento pari ad Euro 45.331,00; a tal proposito, è opportuno rilevare che tale *surplus* risultante dall'Offerta di Acquisto, per tener conto del potenziale avviamento, appare vantaggioso per la Società ed i suoi creditori, atteso che, nel bilancio di esercizio della Società al 31 agosto 2013, la voce Immobilizzazioni Immateriali è stata valutata complessivamente pari a Euro 3.000.000,00 (cioè al valore di perizia del Marchio), svalutando totalmente l'avviamento, considerato che la Società, oltre a trovarsi in procedura concorsuale, ha un patrimonio netto negativo pari ad Euro - (27.931.482).

Alla luce di quanto sopra, tenendo conto dei valori di perizia e della valutazione data ai c.d. *intangible assets* nell'Offerta di Acquisto, si indica, ai fini concordatari, in Euro 3.045.331,00 il valore delle Immobilizzazioni Immateriali, di cui Euro 3.000.000,00 riferibili al Marchio, oggetto di pegno a favore delle Banche Finanziatrici a garanzia del Debito da Finanziamento Senior, ai sensi degli artt. 2784 e seguenti c.c. e 138 del D.lgs 30/2005, e come tali destinati al soddisfacimento di tali creditori privilegiati.

2.2. Immobilizzazioni materiali.

Detta voce dell'attivo è rappresentata dai macchinari impiegati nel processo produttivo, impianti, arredi, apparecchiature elettroniche e veicoli aziendali presenti nello stabilimento di Poggibonsi (SI), via Piemonte, 3 (i "Beni Strumentali"). Su tali beni la Società ha costituito, in data 29 dicembre 2006, un privilegio speciale ai termini e secondo le modalità di cui all'articolo 46 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 a favore delle Banche Finanziatrici, a garanzia del Debito da Finanziamento Senior (il "Privilegio sui Beni Strumentali").

I suddetti Beni Strumentali sono stati oggetto di specifica valutazione, nell'ambito della relazione giurata di stima relativa anche al Marchio Rimor, sempre redatta dal Dott. Silvestro Maddau, Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del Tribunale di Siena, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d) L.F., che per la predetta stima si è anche avvalso del Geom. Fabio Barbieri, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Siena, iscritto all'albo dei C.T.U. del Tribunale di Siena con il n. 108, allegata al presente ricorso, che ne ha individuato il valore in Euro 834.669,00 (la "Perizia Marchio Rimor e Beni Strumentali", allegata *sub* doc. 10).

Tale valutazione viene utilizzata anche per giustificare il trattamento che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 160 co. 2 L.F., viene riservato alle Banche Finanziatrici titolari del Privilegio sui Beni Strumentali, vale a dire il pagamento integrale del creditore privilegiato nei limiti della capienza del bene oggetto della garanzia, con declassamento al chirografo dell'eccedenza rispetto al valore di tale bene.

Nell'Offerta di Acquisto, la valorizzazione data ai predetti Beni Strumentali è pari ad Euro 834.669,00, in linea con il valore di perizia.

Alla luce di quanto sopra, tenendo conto dei valori di perizia e della valutazione data ai suddetti beni mobili strumentali nell'Offerta di Acquisto, si indica, ai fini concordatari, in Euro 834.669,00 il valore delle Immobilizzazioni Materiali, integralmente destinati al soddisfacimento delle Banche Finanziatrici, in quanto titolari del Privilegio sui Beni Strumentali.

2.3. Immobilizzazioni finanziarie.

La Società detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- Partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Kentucky Camp S.r.l., con

sede in Poggibonsi, (SI), Via Piemonte, 3, capitale sociale euro 33.600,00.= P.I. 03604680409 che evidenzia, al 31.8.2013, un patrimonio netto positivo per euro 277.844,00.

- Partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Solera Moulding S.r.l. in liquidazione, con sede in Acquapendente (VT), Strada Statale Cassia, Km 136, che evidenzia invece un patrimonio netto negativo pari ad Euro 83.785,00.

Kentucky Camp S.r.l., controllata al 100% dalla Ricorrente, svolge attività di commercializzazione dei camper a marchio Kentucky e risulta operativa alla data odierna; la Ricorrente vanta crediti commerciali verso Kentucky Camp S.r.l., che verranno descritti nel successivo paragrafo relativo ai crediti commerciali.

Si segnala che, nel bilancio al 31.8.2013 detta partecipazione è stata valutata, secondo il metodo del patrimonio netto contabile, in Euro 277.844,00.

Tuttavia, a fini concordatari, il valore della partecipazione viene azzerato in un'ottica prudenziale, anche in coerenza con quanto verrà successivamente illustrato in merito al credito commerciale verso la stessa controllata. Si dà, peraltro, atto che l'Offerente si è impegnato, nell'Offerta di Acquisto, ad acquistare da Kentucky Camp S.r.l., e, con separata lettera qui allegata *sub* doc. 28 Kentucky Camp S.r.l. si è impegnata a vendere all'Offerente, al verificarsi di determinate condizioni, il marchio Kentucky a fronte del pagamento di un prezzo di Euro 120.000,00 (tale prezzo offerto è superiore al valore di stima del marchio Kentucky, pari ad Euro 115.000,00, risultante da perizia di stima del Dott. Silvestro Maddau, che si allega al presente ricorso *sub* doc. 12: la "Perizia Marchio Kentucky").

Solera Moulding S.r.l. si trova in stato di liquidazione e difficilmente, come emerge dall'ultima situazione contabile, potrà rimborsare il proprio capitale sociale ai soci; difatti alla data del 31.12.2012 il patrimonio netto risulta negativo per Euro 83.785,00; anche il valore della predetta partecipazione viene di conseguenza azzerato.

*** **

Alla luce di quanto sopra, il valore delle immobilizzazioni di proprietà della Società, ed oggetto di valutazione ai fini del concordato, è il seguente:

IMMOBILIZZAZIONI					
		Saldo Contabile al 08/07/2013	Ammortamenti	Valore residuo	Valore Proposta
Immobilizzazioni immateriali					
21/02/4	Software	32.649,01			
21/2/8	Marchio "R RIMOR"	4.159,81			
21/2/9	Acquisizione Autocaravans Rimor	14.823.070,78			3.045.331,00
21/4/7	Disavanzo fusione IVR srl	2.353.412,92			
21/2/14	Oneri pluriennali su finanziamento Unicredit	443.125,18			
21/2/13	Spese pluriennali Motorhome e start up fiancal	80.009,60			
21/2/7	Spese pluriennali IMMOBILI DI TERZI	3.361,22			
	Totale Immb. Imateriali	€ 17.739.788,52	€ -	€ -	€ 3.045.331,00
Immobilizzazioni materiali					
21/3/4	Costruzioni leggere	16.176,00			
21/35	Impianti specifici	193.604,59			
21/3/6	Impianti generici	37.256,97			
21/3/7	Macchinari	1.005.834,74			
21/3/8	Attrezzi minuti	107.327,06			
21/3/9	Arredo officina	64.893,92			
21/3/10	Stampi	2.133.356,95	(3.350.368,55)	805.148,38	834.669,00
21/3/12	Mezzi di trasporto interni / carrelli elevatori	101.948,80			
21/3/13	Autovetture	100.810,00			
21/3/14	Mobili e arredi uffici	85.932,44			
21/3/16	Macchine ufficio elettroniche	199.618,83			
21/3/19	Impianti interni sp. comunicaz.	14.625,49			
21/3/24	Fabbricati di proprietà di terzi	94.131,14			
	Totale Immb. Materiali	€ 4.155.516,93	€ (3.350.368,55)	€ 805.148,38	€ 834.669,00
Immobilizzazioni finanziarie					
21/4/3	Solera Moulding srl	49.900,00			
21/4/6	Kentucky Camp	2.578.971,00			
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	€ 2.628.871,00	€ -	€ -	€ -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.524.176,45	(3.350.368,55)	805.148,38	3.880.000,00

Pertanto, dalla sostituzione dei valori di bilancio e di contabilità con i valori delle relative perizie, emerge che il valore delle immobilizzazioni, che compongono l'attivo concordatario, è pari ad Euro 3.880.000,00, su cui gravano il Pegno sul Marchio (per euro 3.000.000,00) ed il Privilegio sui Beni Strumentali (per Euro 834.669,00) a favore delle Banche Finanziatrici a garanzia del Debito da Finanziamento Senior.

2.4. Rimanenze.

Le rimanenze sono costituite da materie prime, semilavorati e prodotti finiti esistenti alla data dell'8 luglio 2013. Dall'inventario redatto in tale data risulta, in particolare, che le consistenze di magazzino ammontavano alla data del 08/07/2013 in Euro 5.002.704 così suddivisi:

	Saldo Contabile al 08/07/2013
Rimanenze finali	
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.821.384,00
Prodotti in corso di lavor. e semilavorati	134.244,00
Prodotti finiti	2.047.076,00
Rimanenze di magazzino	€ 5.002.704,00

Al fine di procedere ad una corretta valorizzazione del magazzino la Società ha incaricato il Geom. Fabio Barbieri, i cui requisiti professionali sono stati *supra* indicati, di procedere ad una valutazione del magazzino. Il Geom. Fabio Barbieri in ottemperanza al mandato ricevuto ha provveduto ad effettuare una valutazione del magazzino esistente alla data del 21 ottobre 2013. Nella sua valutazione il perito ha individuato i seguenti criteri di svalutazione da applicare alle voci sopra indicate in una situazione liquidatoria:

	SVALUTAZIONE
Rimanenze finali	
Materie prime, sussidiarie e di consumo	50%
Prodotti in corso di lavor. e semilavorati	6%
Prodotti finiti	6%

Per maggiori dettagli si rimanda alla perizia allegata *sub* doc. 13 (la "Perizia Magazzino").

Pertanto applicando i criteri di cui sopra al magazzino esistente alla data dell'08/07/2013 si otterrebbe la seguente valorizzazione:

Tabella valori criteri Barbieri

	Saldo Contabile al 08/07/2013	SVALUTAZIONE	Valore Proposta
Rimanenze finali			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.821.384,00	(1.410.692,00)	1.410.692,00
Prodotti in corso di lavor. e semilavorati	134.244,00	(8.054,64)	126.189,36
Prodotti finiti	2.047.076,00	(122.824,56)	1.924.251,44
Rimanenze di magazzino	€ 5.002.704,00	€ (1.541.571,20)	€ 3.461.132,80
TOTALE RIMANENZE	5.002.704,00		3.461.132,80

Diversamente, nell'Offerta di Acquisto, la quale è formulata sull'assunto fondamentale della continuità aziendale e della cessione dell'azienda in esercizio, sono applicati, per quanto concerne le materie prime, sussidiarie e di consumo, criteri di svalutazione molto più contenuti rispetto a quelli risultanti da perizia:

Offerta Newco	SVALUTAZIONE
Rimanenze finali	
Materie prime, sussidiarie e di consumo	10%
Prodotti in corso di lavor. e semilavorati	6%
Prodotti finiti	6%

Conseguentemente, applicando i criteri di svalutazione indicati nell'Offerta di Acquisto al magazzino, qualora esso si ripresentasse, alla data del trasferimento dell'azienda, identico per mix e quantità a quello esistente alla data dell'08/07/2013, si otterrebbe la seguente valorizzazione di tale *asset* ai fini del concordato:

	Saldo Contabile al 08/07/2013	SVALUTAZIONE	Valore Proposta
Rimanenze finali			
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.821.384,00	(282.138,40)	2.539.245,60
Prodotti in corso di lavor. e semilavorati	134.244,00	(8.054,64)	126.189,36
Prodotti finiti	2.047.076,00	(122.824,56)	1.924.251,44
Rimanenze di magazzino	€ 5.002.704,00	€ (413.017,60)	€ 4.589.686,40
TOTALE RIMANENZE	5.002.704,00		4.589.686,40

Si dà, peraltro, atto che, come di prassi, l'Offerta di Acquisto dell'Offerente ha ad oggetto il magazzino che sarà inventariato in contraddittorio tra le parti alla data del trasferimento dell'azienda all'Offerente.

A tal proposito, premesso che il piano in continuità aziendale è sviluppato assumendo l'equilibrio dei valori di magazzino rispetto alla situazione iniziale, è del tutto evidente che le eventuali differenze di magazzino rispetto alla consistenza iniziale all'08/07/2013, qualora siano negative, si saranno trasformate in maggiore liquidità ovvero crediti commerciali; diversamente, qualora siano positive, avranno assorbito liquidità aziendale.

Per tali ragioni, si rileva che, nell'Offerta di Acquisto, al fine di non creare alcun pregiudizio ai creditori concordatari, l'Offerente si è impegnato - qualora il magazzino alla data di trasferimento dell'azienda e del magazzino abbia un valore contabile superiore al valore di Euro 5.002.704 esistente alla data dell'08/07/2013 - a non applicare, sull'eccedenza, alcuna percentuale di svalutazione.

Quanto ai termini ed alle condizioni di acquisto del magazzino da parte dell'Offerente, si rinvia al successivo cap. VI.3.

Alla luce di quanto sopra ed ai fini della presente proposta concordataria, le Rimanenze vengono stimate al valore di Euro 4.589.686,40, importo da considerarsi non soggetto ad alcun pegno o ipoteca o altro diritto di prelazione concesso dalla Ricorrente.

2.5. Crediti.

I crediti verranno per chiarezza espositiva distinti secondo la natura del soggetto debitore. In sede di redazione della domanda di concordato, si ritiene di dover procedere ad una svalutazione di determinati crediti, tenuto conto del grado della loro presunta esigibilità.

2.5.1. Crediti verso Altri

La voce accoglie sia gli acconti d'imposta versati dalla Società (IRES ed IRAP), sia i crediti verso l'INPS per l'accesso alla mobilità; le altre voci sono riferite ad imposte anticipate, depositi cauzionali, note di credito da fornitori, ecc., che non vengono valorizzate ai fini del concordato, alcune per una loro evidente irrealizzabilità (imposte anticipate), altre perché di dubbia esigibilità (depositi cauzionali), mentre le voci relative a rapporti commerciali clienti/fornitori sono state integralmente riconciliate nelle rispettive voci.

		Saldo Contabile al 08/07/2013	SVALUTAZIONE	Valore Proposta
	CREDITI VS. ALTRI			
21/07/01	Erario c/lo acconti IRES/IRAP	220.824,77		
21/7/2	Crediti per imposte anticipate /IRAP	65.488,80		220.824,77
21/7/3	Ritenute su int. attivi	5.552,51		65.488,80
21/7/10	Credito verso Rimorimmobiliare S.r.l.	65.231,01	(65.231,01)	5.552,51
21/7/12	Note di credito da ricevere	606.246,22	(606.246,22)	
21/7/14	Crediti diversi	182.074,53	(182.074,53)	
21/7/15	Imposte differite/anticipate	270.145,27	(270.145,27)	
21/7/16	Credito INAIL per anticipi	4.747,49	(4.747,49)	
21/7/17	Cred. Erario per rit. Acconto	509,50	(509,50)	
21/7/20	Fornitori per merce da ricevere	19.928,08	(19.928,08)	
21/7/06	Credito iva da compensare	102,97	(102,97)	
21/7/24	Acconti a fornitori per servizi	153.213,24	(153.213,24)	
21/7/27	Credito corrispettivo noleggio	300,00	(300,00)	
21/7/33	Fornitori per chassis da ricevere	122.180,03	(122.180,03)	
21/7/37	Credito inps per cigo	139.640,68		139.640,68
21/7/38	Acconti a fornitori per beni	5.129,77	(5.129,77)	
21/7/39	Credito verso INPS agev 25% solidarietà	312.548,63	(312.548,63)	
21/07/42	Credito INPS SOL. Su TFR	90.090,36		90.090,36
21/7/9	Depositi cauzionali diversi	184.846,16	(184.846,16)	
21/6/2	Credito Vs. controllata	1.162,00	(1.162,00)	
21/7/32	C/lo Transitorio vecchia Rimor	113.990,06	(113.990,06)	
21/9/22	Risconti attivi	35.021,89	(35.021,89)	
	TOTALE ALTRI CREDITI	€ 2.598.973,97	€ (2.077.376,85)	€ 521.597,12

In merito alle predette voci si segnala che:

- i crediti comunque riferibili a rapporti commerciali sono stati integralmente riflessi nelle successive voci afferenti i clienti / fornitori;
- i crediti risultanti verso la controllante Rimorimmobiliare S.r.l. saranno compensati integralmente con crediti di pari importo vantati da Rimorimmobiliare S.r.l. verso la Ricorrente, fermo restando che, ad esito di tale compensazione, residuerà un credito di Rimorimmobiliare S.r.l. verso la Società, a cui la prima si è impegnata a rinunciare, ai termini ed alle condizioni che verranno descritte infra al cap. VI.4;
- la voce "imposte anticipate" è stata evidentemente azzerata;
- per quanto riguarda il credito vantato nei confronti dell'Inps/Ministero del Lavoro, pari a complessivi Euro 312.548,63, relativo a contributi spettanti in relazione ai contratti di solidarietà, risulta che il credito è certo e riscontrato dallo stesso ispettorato del lavoro, ma allo stato attuale tale capitolo di spesa non risulta ancora finanziato e non vi è certezza di quando (e se lo sarà): pertanto, si è ritenuto prudenzialmente di svalutarlo integralmente;

- si osserva, peraltro, per le stesse ragioni di cui al punto precedente, che non viene valorizzato, ai fini del concordato, l'ulteriore credito tributario di Euro 140.977,00 relativo all'istanza di rimborso IRES inerente alle maggiori imposte versate per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese di personale dipendente (art. 2, comma 1-*quater*, D.L. 201/2011).

La valutazione della voce "Crediti verso Altri", secondo i criteri innanzi esposti, determina un attivo realizzabile, ai fini concordatari, pari ad Euro 521.597,12.

2.5.2. Credito I.V.A.

La voce accoglie il credito IVA che è maturato per effetto della gestione sia nell'esercizio 2013, sia negli esercizi precedenti; le cause del sorgere dell'ingente credito sono dovute al fatto che la Società cede i propri prodotti principalmente all'estero, e pertanto in regime di non imponibilità I.V.A. ex art. 8 d.p.r. n. 633/73, ed acquista generalmente beni e servizi sul territorio italiano; il credito I.V.A. potrà essere realizzato anche mediante compensazione tributaria ex art. 17 del d.lgs. n. 217/97, oppure richiesto anche a rimborso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

L'importo alla data dell'8.7.2013 assunto ai fini del concordato è pari a Euro 1.501.397,09.

	Saldo Contabile al 08/07/2013	SVALUTAZIONE	Valore Proposta
IVA c/ erario			
Credito IVA	1.501.397,09	-	1.501.397,09
TOTALE IVA	€ 1.501.397,09	€ -	€ 1.501.397,09

2.5.3. Crediti commerciali.

Si tratta dei crediti commerciali maturati, alla data dell'8.7.2013, dalla Società e generati per effetto della gestione aziendale; trattasi di crediti vantati verso clienti sia italiani che esteri. Tali crediti sono stati oggetto di apposita ed approfondita valutazione, ai fini della loro esigibilità, da parte dei consulenti della Società e dei legali incaricati del recupero coattivo.

Alcuni crediti, anche di importo significativo, vengono allo stato svalutati, come ad esempio il credito verso la controllata Kentucky Camp S.r.l. (la cui partecipazione detenuta da Autocaravan Rimor al 100% è stata in precedenza coerentemente svalutata)

nonché i crediti verso due debitori (Autocaravan Rent S.r.l., nei confronti della quale la Società ha iscritto ipoteca di secondo grado, e Giesse Cavarán, nei confronti della quale la Società ha fatto un pignoramento su un immobile su cui grava comunque una precedente ipoteca di secondo grado a favore di un altro creditore) sono stati prudenzialmente svalutati del 50%; inoltre, i crediti vantati verso società fallite sono stati integralmente svalutati (Massa Caravans srl – Trib. Massa; Liberty Rent International srl – Trib. Pisa; New Clou Holidays – istanza fallimento in corso).

Con specifico riguardo al credito commerciale verso Kentucky Camp S.r.l., avente un valore contabile complessivo pari ad Euro 2.360.664,00, si precisa che esso è stato svalutato in misura pari a 1.576.802,00, tenendo opportunamente conto della composizione dell'attivo della società controllata in merito all'esigibilità dei crediti e alla realizzabilità del magazzino (si allega bilancio di Kentucky Camp S.r.l. al 31.08.2013 *sub* doc. 14). Una quota del suddetto credito verso Kentucky Camp S.r.l. pari ad Euro 120.000,00 (il "Credito verso Kentucky") è oggetto dell'Offerta di Acquisto e sarà acquistata dall'Offerente unitamente all'Azienda per un valore pari al suo valore nominale, fermo restando che l'acquisto di tale credito è risolutivamente condizionato alla mancata vendita da parte di Kentucky Camp S.r.l. all'Offerente del marchio Kentucky ad un prezzo pari ad Euro 120.000,00, con impegno della stessa Kentucky Camp S.r.l. a riconoscere la compensazione tra il debito dell'Offerente al pagamento del suddetto prezzo e il Credito verso Kentucky ceduto all'Offerente.

La somma di Euro 10.880.914,00 (comprensiva dell'acquisto del credito Kentucky per Euro 120.000) viene assunta come dato di partenza, quali crediti commerciali esigibili alla data del 8.7.2013; parte di detti crediti è stata già incassata *post* 8.7.2013 e gran parte degli stessi risulta ancora da incassare.

A tal proposito, si allega il tabulato analitico concernente ogni singolo credito, il grado di esigibilità all' 8.7.2013, nonché la parte incassata dopo la data di deposito del Ricorso con Riserva e la parte ancora da incassare al 31.12.2013 (doc. 15). Detto dato non tiene conto, evidentemente, dei crediti commerciali sorti dopo la data di presentazione del Ricorso con Riserva.

	Saldo Contabile al 08/07/2013	SVALUTAZIONE	Valore Proposta
Clienti Italia e estero	18.649.902,00	(7.768.988,00)	10.880.914,00
TOTALE	€ 18.649.902,00	€ (7.768.988,00)	€ 10.880.914,00

Si precisa che la voce accoglie gli effetti attivi consegnati alla Società dai clienti, nonché, principalmente, le ricevute bancarie oggetto di anticipo bancario, con corrispondente voce di debito verso l'istituto di credito.

Ai fini della presente domanda di concordato, la presente voce è assunta al lordo di crediti ceduti alle banche Intesa Sanpaolo, CR Firenze e Cassa di Risparmio di San Miniato in esecuzione di contratti di anticipo-fatture o di anticipazione s.b.f. di ricevute bancarie che abbiano comportato la cessione *pro-solvendo* alla banca dei crediti commerciali sottostanti alle fatture e/o alle ricevute bancarie anticipate, per un totale complessivo stimato di Euro 1.933.085,00. Di tali voci della massa passiva si tratterà nella relativa sezione del passivo, nella quale i debiti derivanti da operazioni di anticipo fatture e/o anticipazione s.b.f. assistite da cessione di credito *pro-solvendo* sono stati prudenzialmente inseriti nella sezione dei debiti verso creditori assistiti da causa di prelazione (e quindi da pagare integralmente), assimilando la prelazione atipica della cessione del credito *pro-solvendo* al pegno di crediti e tenendo conto che detti crediti, se incassati, saranno trattenuti dal sistema bancario a diminuzione della propria esposizione.

Orbene, tale impostazione presuppone l'opponibilità delle suddette cessioni dei crediti al concordato ed ai creditori concorsuali; opponibilità che, tuttavia, non è affatto scontata, né qui riconosciuta, essendo subordinata alla verifica che, prima dell'8 luglio 2013 (data di deposito del Ricorso con Riserva), siano state compiute le formalità necessarie (notificazione al debitore ceduto ovvero accettazione di questi con atto avente data certa) a rendere opponibile la cessione ai terzi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 45 L.F., reso applicabile al concordato preventivo dall'art. 169 L.F.. La Società ha provato ad effettuare tale verifica, ma non avendo ricevuto adeguata e comprovata risposta dalle banche coinvolte, rimette tale attività al Commissario Giudiziale nell'ambito della sua verifica dei crediti.

Pertanto, l'impostazione prudenziale qui seguita (inserimento nell'attivo dell'intero importo dei crediti commerciali oggetto di cessione *pro-solvendo* e contestuale inserimento nel passivo privilegiato del medesimo importo, come se le cessioni di credito fossero tutte opponibili al concordato ed ai creditori concorsuali) non costituisce affatto un riconoscimento del c.d. "patto di compensazione", e della effettiva opponibilità delle cessioni dei crediti al concordato, e necessita, invece, dell'analisi del

Commissario Giudiziale.

Invero, tale rappresentazione prudentiale della realtà - che fornisce una fotografia della situazione a "partite aperte" piuttosto che operare direttamente una compensazione - è unicamente diretta ad individuare una percentuale di soddisfacimento degli altri creditori sicuramente prudentiale e non soggetta a successive diminuzioni, fermo restando che ove, a seguito dei necessari accertamenti, le cessioni dei crediti non risultassero opponibili al concordato ed ai creditori concorsuali, la percentuale di soddisfacimento degli altri creditori aumenterebbe di conseguenza.

2.5.4 Casse e saldi attivi di c/c bancari.

La voce accoglie sia il saldo attivo di cassa giacente presso la sede, sia i saldi attivi di conto corrente bancario della Società aperti su determinati istituti di credito; si segnala anche che il saldo di un conto corrente aperto presso Monte dei Paschi di Siena risulta pignorato da un creditore ma che, per effetto del deposito della domanda di concordato, l'esecuzione verrà di conseguenza estinta. La somma a favore dei creditori, che non è oggetto né di svalutazione né di rettifica, è pari a Euro 443.272,61.

DISPONIBILITA' LIQUIDE				
		Saldo Contabile al 08/07/2013		Valore Proposta
	Cassa contanti e c/c bancari			
21/1/137	CRV c/c 10000700/6	232.606,75		232.606,75
21/1/121	B. INTESA C/C 10000700/6 ORD	2.371,61		2.371,61
21/1/180	COMMERZ BANK	84.180,06		84.180,06
21/1/300	Unicredit c/c 30075277	71.878,77		71.878,77
21/1/400	Bancoposta	2.999,00		2.999,00
21/1/112	MPS 6753/74 PIGNORATO G4INVESTM.	42.477,96		42.477,96
21/1/1	Cassa sede	2.271,75		2.271,75
21/1/1000	Cassa Rimor Service	4.486,71		4.486,71
	Cassa contanti e assegni	€ 443.272,61	€ -	€ 443.272,61
	Totale	443.272,61	-	443.272,61

* * * * *

Dall'esame sopra effettuato, lo stato analitico ed estimativo delle attività, ex art. 161 L.F. - la cui valutazione risulta supportata da perizie di stima sia del Dott. Silvestro Maddau, Dottore Commercialista, per il Marchio Rimor, per il Marchio Kentucky e per i Beni Strumentali e dal Geom. Fabio Barbieri per il magazzino, e dai valori indicati nell'Offerta di Acquisto - evidenzia i seguenti valori complessivi e riepilogativi:

RIEPIOGO ATTIVO CONCORDATARIO

ATTIVO	TOTALE
Immobilizzazioni Immateriali	€ 3.045.331
Immobilizzazioni materiali	€ 834.669
Immobilizzazioni Finanziarie	€ -
Rimanenze merci	€ 4.589.686
Crediti	€ 12.903.908
Banche saldo attivo e di cassa	€ 443.273
TOTALE ATTIVO CONTABILE	€ 21.816.867

La somma di Euro 21.816.867,00, pari al totale dell'attivo concordatario, verrà pertanto assunta come base per la determinazione della percentuale concordataria a favore dei creditori chirografari, fermo restando l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e prededucibili, come *infra* meglio descritto.

3. **Lo stato analitico delle passività e l'elenco nominativo dei creditori ex art. 161, co. 2, lett. b) L.F.**

3.1. **Debiti verso sistema bancario.**

La voce indica l'indebitamento della Società nei confronti del sistema bancario.

In particolare, i debiti verso il sistema bancario possono essere suddivisi in quattro macro-categorie:

- debiti a breve per scoperto di c/c ordinario;
- debiti a breve per anticipi/cessioni di crediti commerciali ovvero per anticipazione s.b.f. di ricevute bancarie su linee di credito a breve termine autoliquidanti;
- il Debito da Finanziamento Senior che, come detto, costituisce un debito a lungo termine derivante dal Finanziamento Senior;
- debiti per fidejussioni.

Nella tabella che segue si rappresenta la situazione contabile della Società all'08/07/2013, con indicazione della variazioni apportate in funzione della procedura concordataria:

DEBITI VS. SISTEMA BANCARIO				
		Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONI	Totale debito
	Banca c/c ordinari			
21/1/103	CRF c/c17000/00	700.986,01		700.986,01
21/1/108	MPS cc ord 5800/52	718.606,44		718.606,44
21/1/127	CRSM	602.679,22		602.679,22
21/1/132	CRF- EX BANCA INTESA	122.547,72		122.547,72
21/1/140	B.POP.VICENZA	22.932,38		22.932,38
	Totale banche c/c ordinari	€ 2.167.751,77		€ 2.167.751,77
	Banca c/anticipi			
21/1/105	MPS ANTICIPI SU DOCUMENTI	980.502,83		980.502,83
21/1/106	CRF C. ANTICIPI EXP	872.173,96		872.173,96
21/1/107	MPS C.TO ANTICIPI ft export	826.457,80		826.457,80
21/1/111	MPS C.TO ANTICIPI SBF	270.008,07		270.008,07
21/1/128	CRSM ANT FAT EXPORT	303.450,23		303.450,23
21/1/133	B.INTESA C.TO ANTICIPI	669.662,63		669.662,63
21/1/142	B.POP.VIC. ANT.DOCUM	359.211,94		359.211,94
	Totale banche c/anticipi	€ 4.281.467,46		€ 4.281.467,46
	Banca medio lungo termine			
21/1/301	FINANZIAMENTO POOL BANCHE (SENIOR)	22.114.790,81	(1.000.000,00)	21.114.790,81
	Totale Banche medio lungo termine	€ 22.114.790,81	€ (1.000.000,00)	€ 21.114.790,81
	Banche per fidejussioni			
	Fidejussioni banche Fiat e Ford		2.973.000,00	2.973.000,00
	Totale banche per fidejussioni	€ -	€ 2.973.000,00	€ 2.973.000,00
	Totale	28.564.010,04	1.973.000,00	30.537.010,04

In particolare, le variazioni apportate sono di seguito illustrate.

Il Debito da Finanziamento Senior verso le Banche Finanziatrici, come *supra* definito, è stato diminuito di Euro 1.000.000,00, passando da Euro 22.114.790,81 ad Euro 21.114.790,81, atteso che, in base all'articolo 3.2 dell'Accordo Banche, le Banche Finanziatrici si erano obbligate "a rinunciare al credito corrispondente ad una quota pari ad Euro 1.000.000,00 dell'indebitamento derivante dal Contratto di Finanziamento qualora il patrimonio netto della Società - quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio ovvero dall'ultima situazione patrimoniale semestrale approvata dalla Società e certificata dai revisori - si riduca al di sotto di Euro 3.500.000,00, *sempreché il patrimonio netto non sia negativo*". La condizione a cui era subordinata la suddetta rinuncia si è avverata, come prontamente comunicato alle Banche Finanziatrici, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.08.2012, approvato dall'assemblea degli azionisti in data 26 marzo 2013 e accompagnato dalla relazione della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi del D.lgs. 39/2010: da tale bilancio risultava un

patrimonio netto di Euro 1.490.514,00 (evidentemente integrante la fattispecie che faceva scattare l'impegno delle Banche Finanziatrici alla rinuncia).

Inoltre, due istituti di credito avevano rilasciato fideiussioni bancarie a favore di due fornitori, a garanzia del debito commerciale scaduto della Ricorrente, e precisamente: la fideiussione rilasciata da Intesa Sanpaolo a favore di Fiat Group Automobiles S.p.A. per l'importo di Euro 1.500.000,00 e la fideiussione rilasciata da Unicredit S.p.A. a favore di Ford Italia S.p.A e FCE Banck plc (finanziaria del gruppo Ford) sempre per l'importo di Euro 1.500.000,00. All'apertura della procedura concordataria i suddetti fornitori hanno proceduto all'escussione delle due fideiussioni per l'importo di Euro 1.492.000,00, per quanto concerne la fideiussione rilasciata da Intesa Sanpaolo, ed Euro 1.481.000,00, per quanto concerne la fideiussione rilasciata da Unicredit S.p.A.. Conseguentemente, in sede di determinazione dei valori concordatari, si è proceduto ad incrementare la voce del debito bancario e di pari importo a decrementare la voce dei debiti verso fornitori.

Sotto l'aspetto della natura privilegiata o chirografaria dei crediti vantati dal sistema bancario, si precisa quanto segue.

Il Debito da Finanziamento Senior concesso dalle Banche Finanziatrici risulta assistito da:

- il Privilegio sui Beni Strumentali, come *supra* definito al cap. V.2.2., costituito, ai termini e secondo le modalità di cui all'articolo 46 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Cesare Bignami di Codogno al n. di Rep. 100.579, Racc. 29.634, registrato a Codogno in data 12 gennaio 2007 al n. 30, serie 2, e successivamente confermato mediante plurimi atti ricognitivi (doc. 16);
- il Pegno sul Marchio, come *supra* definito al cap. V.2.1., costituito con atto di pegno autenticato nelle firme dal notaio Cesare Bignami di Codogno al n. di Rep. 100.580, Racc. 29.634, registrato a Codogno in data 12 gennaio 2007 al n. 31, serie 2, e successivamente confermato mediante plurimi atti ricognitivi (doc. 17).

Per quanto concerne le suddette garanzie a favore delle Banche Finanziatrici, trattandosi di privilegi speciali o pegni, gli stessi troveranno collocazione tra i privilegiati fino a capienza del bene oggetto della garanzia (il Marchio ed i Beni

Strumentali) ai sensi dell'art. 160, co. 2 L.F. (atteso che il Marchio ed i Beni Strumentali sono stati oggetto di specifiche relazioni giurate di stima *ex art. 160, comma 2 L.F.*, come già specificato nei capitoli V.2.1 e V.2.2.), mentre per la parte residua (incapienza) il credito verrà declassato a rango chirografario.

Per quanto concerne i debiti derivanti dall'utilizzo di linee di credito autoliquidanti, alcuni crediti bancari derivanti da anticipi-fatture o da anticipazioni s.b.f. di ricevute bancarie a favore della Ricorrente sono assistiti da cessione *pro-solvendo* alla banca dei crediti commerciali sottostanti alle fatture e/o alle ricevute bancarie anticipate. Per semplicità di esposizione, tali importi vengono indicati tra i creditori privilegiati, dovendoli considerare integralmente da pagare ed assimilando la garanzia atipica della cessione del credito *pro-solvendo* ad un pegno su crediti. Tuttavia, tale pagamento integrale (e trattamento delle relative banche alla stregua di creditori privilegiati), oltre a non valere come "patto di compensazione", è subordinato, come esposto nel precedente cap. V.2.5.3., alla verifica, anche da parte del Commissario Giudiziario, che le suddette cessioni di credito siano opponibili al concordato ed ai creditori concorsuali, in quanto siano state compiute, prima dell'8 luglio 2013, tutte le formalità necessarie (notificazione al debitore ceduto ovvero accettazione di questi con atto avente data certa) a rendere opponibile la cessione ai terzi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 45 L.F., reso applicabile al concordato preventivo dall'art. 169 L.F.. È evidente che, qualora dalla verifica emergesse la non opponibilità di tutte o parte delle menzionate cessioni, gli importi corrispondenti alle cessioni non opponibili verranno degradati dal passivo privilegiato al passivo chirografario, con evidente beneficio per i creditori chirografari.

Di seguito si riporta la tabella dei debiti bancari aggiornata tenendo conto della natura del suddetto credito:

DEBITI VS. SISTEMA BANCARIO					
		Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONI	Totale debito	valore proposta privilegio
	Banca c/c ordinari				
21/1/103	CRF c/c 17000/00	700.986,01		700.986,01	-
21/1/108	MPS cc ord 5800/52	718.606,44		718.606,44	-
21/1/127	CRSM	602.679,22		211.431,22	391.248,00
21/1/132	CRF- EX BANCA INTESA	122.547,72		122.547,72	-
21/1/140	B.POP.VICENZA	22.932,38		22.932,38	-
	Totale banche c/c ordinari	€ 2.167.751,77		€ 1.776.503,77	€ 391.248,00
	Banca c/anticipi				
21/1/105	MPS ANTICIPI SU DOCUMENTI	980.502,83		980.502,83	
21/1/106	CRF C. ANTICIPI EXP	872.173,96			872.173,96
21/1/107	MPS C.TO ANTICIPI fl export	826.457,80		826.457,80	
21/1/111	MPS C.TO ANTICIPI SBF	270.008,07		270.008,07	
21/1/128	CRSM ANT FAT EXPORT	303.450,23		303.450,23	
21/1/133	B.INTESA C.TO ANTICIPI	669.662,63			669.662,63
21/1/142	B.POP.VIC. ANT.DOCUM	359.211,94		359.211,94	
	Totale banche c/anticipi	€ 4.281.467,46		€ 2.739.530,87	€ 1.541.836,59
	Banca medio lungo termine				
21/1/381	FINANZIAMENTO POOL BANCHE (SENIOR)	22.114.790,81	(1.000.000,00)	17.280.121,81	3.834.669,00
	Totale Banche medio lungo termine	€ 22.114.790,81	€ (1.000.000,00)	€ 17.280.121,81	€ 3.834.669,00
	Banche per fidejussioni				
	Fidejussioni banche Fiat e Ford		2.973.000,00	2.973.000,00	
	Totale banche per fidejussioni	€ -	€ 2.973.000,00	€ 2.973.000,00	€ -
	Totale	28.564.010,04	1.973.000,00	24.769.256,45	5.767.753,59

Il dettaglio complessivo per istituto bancario è il seguente:

DEBITI VS. SISTEMA BANCARIO					
	Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONI	valore proposta chirografo	valore proposta privilegio	
Banca c/c ordinari					
GRUPPO BANCA INTESA - CR FIRENZE	823.533,73	-	823.533,73	-	
GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	718.606,44	-	718.606,44	-	
CASSA RISPARMIO SAN MINIATO	602.679,22	-	211.431,22	391.248,00	
BANCA POPOLARE DI VICENZA	22.932,38	-	22.932,38	-	
Totale banche c/c ordinari	€ 2.167.751,77		€ 1.776.503,77	€ 391.248,00	
Banca c/anticipi					
GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.076.968,70	-	2.076.968,70	-	
GRUPPO BANCA INTESA - CR FIRENZE	1.541.836,59	-	-	1.541.836,59	
CASSA RISPARMIO SAN MINIATO	303.450,23	-	303.450,23	-	
BANCA POPOLARE DI VICENZA	359.211,94	-	359.211,94	-	
Totale banche c/anticipi	€ 4.281.467,46		€ 2.739.630,87	€ 1.541.836,59	
Banca medio lungo termine					
GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	8.575.122,97	(387.755,10)	6.700.455,40	1.486.912,47	
GRUPPO BANCA INTESA - CR FIRENZE	2.256.611,31	(102.040,82)	1.763.277,74	391.292,76	
CASSA RISPARMIO SAN MINIATO	6.769.833,92	(306.122,45)	5.289.833,21	1.173.878,27	
UNICREDIT SPA	4.513.222,61	(204.081,63)	3.526.555,47	782.585,51	
BANCA UBI SPA (GIA' CENTRO BANCA SPA)					
Totale Banche medio lungo termine	€ 22.114.790,81	€ (1.000.000,00)	€ 17.280.121,81	€ 3.834.669,00	
Banche per fidejussioni					
UNICREDIT SPA		1.481.000,00	1.481.000,00	-	
GRUPPO BANCA INTESA - CR FIRENZE		1.492.000,00	1.492.000,00	-	
Totale banche per fidejussioni	€ -	€ 2.973.000,00	€ 2.973.000,00	€ -	
Totale	28.564.010,04	1.973.000,00	24.769.256,45	5.767.753,59	

Il totale generale per istituto risulta il seguente:

ISTITUTO BANCARIO	Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONI	valore proposta chirografo	valore proposta privilegio
GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	2.795.575,14		2.795.575,14	-
GRUPPO BANCA INTESA - CR FIRENZE	10.940.493,29	1.104.244,90	9.015.989,13	3.028.749,06
CASSA RISPARMIO SAN MINIATO	3.162.740,76	(102.040,82)	2.278.159,19	782.540,76
UNICREDIT SPA	6.769.833,92	1.174.877,55	6.770.833,21	1.173.878,27
BANCA UBI SPA (GIA' CENTRO BANCA SPA)	4.513.222,61	(204.081,63)	3.526.555,47	782.585,51
BANCA POPOLARE DI VICENZA	382.144,32	-	382.144,32	-
Totale	28.564.010,04	1.973.000,00	24.769.256,45	5.767.753,59

Si allega alla presente il tabulato riepilogativo dell'indebitamento verso il sistema bancario, a valere anche quale elenco nominativo dei creditori ex art. 161, comma 2, lettera b) della legge fallimentare (doc. 18).

3.2 Debiti commerciali italiani e esteri

La voce ricomprende i debiti commerciali maturati, alla data dell'8.7.2013, dalla Società e generati per effetto della gestione aziendale; trattasi di debiti verso fornitori sia italiani che esteri, nonché verso clienti per anticipi o differenze dovute come risultano dalla contabilità aziendale e riconciliati con le comunicazioni inviate dagli stessi fornitori sia per quanto concerne l'ammontare del loro credito, sia per quanto

concerne la sussistenza di eventuali cause legittime di privilegio.

La Società ha, infatti, richiesto, nello scorso mese di luglio, la conferma del dato contabile a tutti i fornitori (con saldo superiore ad Euro 10.000), con indicazione dell'eventuale grado di privilegio, ottenendo risposte da circa il 47% dei fornitori che comunque rappresentano circa l'89% dell'importo complessivo dei debiti commerciali.

L'importo complessivo dei suddetti debiti è stato decurtato per effetto della escussione delle due fidejussioni rilasciate da Banca Intesa e Unicredit a favore dei fornitori Fiat Group Automobiles S.p.A. e Ford Italia S.p.A./FCE Bank plc (finanziaria gruppo Ford); ciò per rendere il dato relativo ai debiti commerciali coerente con il dato relativo al debito verso le banche.

L'importo complessivo dei debiti commerciali risulta ulteriormente ridotto per effetto dei pagamenti autorizzati dal Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, 4° comma l.f., a favore di alcuni fornitori strategici, per un importo complessivo di Euro 1.178.515,92.

Infine, si dà atto che la valorizzazione complessiva dei debiti commerciali ai fini del passivo concordatario già riflette l'azzeramento del debito verso Fiat Group Automobiles S.p.A. (pari, secondo la contabilità della Ricorrente, ad Euro 986.191,78), in quanto si è tenuto conto di quanto previsto nell'Accordo di Compensazione Volontaria illustrato al precedente cap. IV.4.2.

Tra i suddetti crediti alcuni risultano assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis n. 1 e 5 c.c.*, in quanto dovuti nei confronti di professionisti ed artigiani.

Inoltre, si è proceduto a ridurre ulteriormente l'importo dei debiti in relazione all'importo vantato dal socio Rimorimmobiliare S.r.l., che si è reso disponibile a rinunciare al suo credito residuo nei confronti della Ricorrente (cioè al credito che residua all'8 luglio 2013 a seguito della compensazione tra posizioni debitorie di Rimorimmobiliare S.r.l. verso la Società e posizioni debitorie di pari importo della Società verso Rimorimmobiliare S.r.l.), subordinatamente all'omologazione del presente concordato preventivo ed all'effettivo trasferimento dell'azienda all'Offerente.

Si precisa che il suddetto credito residuo vantato da Rimorimmobiliare S.r.l. ammonta ad Euro 879.284,00, (di cui una quota pari ad Euro 503.737,00 avente privilegio mobiliare *ex art. 2764 c.c.*, ed una quota pari ad Euro 375.547,00 avente natura chirografaria).

FORNITORI CORRENTI						
N°		Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONI	PAG. ANTERIORI	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO
1,00	Debiti commerciali (*)	16.443.516,17	(4.328.275,25)	1.178.515,92	9.788.613,39	1.148.111,61
	Totale	16.443.516,17	(4.328.275,25)	1.178.515,92	9.788.613,39	1.148.111,61
	(*) Il dettaglio costituirà un allegato della domanda di concordato					

Si allega alla presente il tabulato riepilogativo della voce fornitori, a valere anche quale elenco nominativo dei creditori ex art. 161, co. 2, lettera b) L.F. (doc. 19).

Si rappresenta che il credito di rivalsa I.V.A. ex art. 2758 c.c. è integralmente trasferito in chirografo in considerazione del fatto che i beni oggetto di eventuale privilegio speciale non sono, ad oggi, più esistenti nel patrimonio del debitore per effetto della loro immissione nel processo produttivo e trasformazione in prodotti finiti.

Inoltre, si rappresenta che verrà accantonata una somma pari ad Euro 100.000,00 a titolo di fondo interessi legali su crediti privilegiati che matureranno ex art. 55 L.F. dalla data di apertura della procedura e fino alla data di pagamento. L'importo accantonato è ritenuto congruo rispetto all'importo dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare e rispetto all'attuale tasso di interesse legale (2,50% fino al 31/12/2013 e 1,00% dal 01/01/2014).

3.3 Fondo rischi ed oneri

FONDO RISCHI ED ONERI						
N°		Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONE	PAG. ANTERIORI	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO
	Fondi per rischi ed oneri					
28/1/1	Fondo rischi su crediti	1.753.613,71	(1.753.613,71)			
28/1/7	Fondo garanzia prodotti	400.000,00	(400.000,00)			
28/1/11	Fondo ACQUISTO KENTUCKY CAMP	405.980,47	(405.980,47)			
28/1/12	F.do spese ristrutturaz. 12/07/2011	235,00	(235,00)			
28/1/8	Fondo obsolescenza magazzino	73.303,57	(73.303,57)			
	Fondo rischi contenziosi tributari		1.800.000,00			
	Fondo rischi sopravvenienze passive generico		520.000,00		236.000,00	1.564.000,00
	Fondo rischi cause civili		400.000,00		300.000,00	220.000,00
	Totale Fondi rischi ed oneri	2.633.132,75	86.867,25		936.000,00	1.784.000,00
	TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI	2.633.132,75	86.867,25		936.000,00	1.784.000,00

La voce ricomprende le passività potenziali inerenti le vicende fiscali della Società e le cause civili passive, riferibili alle seguenti circostanze.

- Con sentenza pronunciata in data 4 settembre 2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha respinto il ricorso della Società avente ad oggetto un accertamento per gli anni 2006 e 2007, ai fini IRES ed IRAP, per maggiori

componenti positivi di reddito; la stima della predetta passività è pari ad Euro 1.266.000,00 ed inserita integralmente in privilegio, trattandosi di tributi Erariali, e quindi aventi privilegio generale mobiliare ex art. 2752, co. 1 c.c.; la Società ha incaricato i propri professionisti di predisporre l'appello principale. Si allega il conteggio della stima del rischio e la sentenza di 1° grado (doc. 20).

- In data 25 maggio 2013, la Società ha ricevuto un avviso di liquidazione per Imposta di Registro ex d.p.r. n. 131/1986 per Euro 236.000,00; è stato presentato ricorso presso la commissione Tributaria Provinciale di Bologna, che verrà discusso in data 23.5.2014. La Società, pur ritenendo di dover coltivare le proprie ragioni, ritiene opportuno accantonare nel fondo rischi tutta la predetta somma in via chirografaria, in quanto trattasi di imposta di registro che, ai sensi ex art. 2758 co. 1 c.c., eventualmente vanta un privilegio speciale mobiliare sul bene oggetto di trasferimento. A tal proposito, si rileva che, nel caso in oggetto, trattasi dell'imposta dovuta per la registrazione di una sentenza che condanna la Ricorrente al pagamento di una somma; è, pertanto, di tutta evidenza che non sussiste alcun bene su cui eventualmente possa gravare il privilegio speciale.
- In data 2 settembre 2013, è iniziata una verifica fiscale generale da parte della Guardia di Finanza nei confronti della Società, avente ad oggetto tutti i periodi di imposta non prescritti. Si dà atto che la verifica non si è ancora conclusa e che i verificatori non hanno anticipato alcuna conclusione in merito all'esito della verifica. La Società, ritenendo di aver adempiuto correttamente gli obblighi fiscali del periodo oggetto di verifica e avendo registrato, nel periodo interessato, Euro 4.826.792,00 di perdite fiscali (che potrebbero essere utilizzate in compensazione a fronte di corrispondenti eventuali maggiori imponibili fiscali IRES derivanti ad esito dell'accertamento iniziato con la suddetta verifica), ritiene, in un'ottica meramente prudenziale, di dovere accantonare la somma di Euro 298.000,00 in privilegio, impegnandosi ad informare gli organi della procedura non appena la verifica verrà conclusa e ne verranno comunicati gli esiti alla Ricorrente.
- Esistono, inoltre, diverse cause civili, affidate all'avvocato Silvia Brandani ed il cui elenco descrittivo viene allegato al presente ricorso (doc. 21), in relazione alle quali la Società ritiene di costituire un fondo rischi a copertura delle

passività potenziali conseguenti all'esito negativo (derivante da provvedimento giudiziale di condanna o da obbligazione di pagamento inerente ad accordo transattivo) delle relative controversie: fondo di importo pari ad Euro 280.000,00, integralmente collocabile nel passivo chirografario, a cui si aggiungono, sempre al passivo chirografario, ulteriori Euro 120.000,00, relativi alla sentenza del *Tribunal du Commerce* di Lione (Francia) dell'11 ottobre 2011, che ha visto condannare la Società per Euro 210.000,00, di cui Euro 90.000,00 già corrisposti in via provvisoria. Pertanto, si procede alla costituzione di un fondo rischi cause civili pari ad Euro 400.000,00 per far fronte ad eventuali sopravvenienze passive.

- Si procede inoltre a stanziare un fondo rischi per sopravvenienze passive generiche, per complessivi Euro 520.000,00, di cui Euro 300.000,00 vengono appostati al passivo chirografario e i restanti Euro 220.000,00 vengono appostati in sede privilegiata.
- Diversamente viene azzerato il fondo rischi garanzie prodotti pari ad Euro 400.000,00, in quanto l'Offerente, come manifestato nell'Offerta di Acquisto, si è accollato le obbligazioni aventi ad oggetto interventi di ripristino da prestare in relazione alla garanzia da prodotto e all'assistenza post-vendita nei confronti dei clienti relative agli automezzi venduti da AR fino alla data del trasferimento dell'azienda all'Offerente, fino ad un valore massimo di Euro 400.000,00.

Complessivamente, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si procede ad accantonare Euro 1.784.000,00 nel passivo privilegiato, ed Euro 936.000,00 nel passivo chirografario.

3.4 **Fondo TFR**

La voce ricomprende il debito della Società, all'8.7.2013, per il TFR maturato a favore dei dipendenti fino al 31 dicembre 2006; si ricorda, infatti, che, in virtù della riforma in vigore dal 1.01.2007, per le aziende con più di 50 dipendenti, il TRF maturato dai dipendenti è versato mensilmente presso il Fondo Tesoreria dell'INPS.

L'elenco nominativo dei crediti relativi al Fondo TFR costituisce un allegato al presente ricorso anche ai sensi dell'articolo 161 comma II, lett. B) L.F. (doc. 22).

Rispetto al dato contabile l'importo è stato incrementato di Euro 7.168,64 in

funzione della rivalutazione fino alla data di apertura della procedura.

La voce viene, inoltre, decurtata per l'importo di Euro 6.880,67, che era rappresentato da un vecchio accantonamento per indennità suppletiva di clientela che non risulta dovuto in quanto non sussistono rapporti di agenzia in essere.

La voce viene ulteriormente decurtata per l'importo di Euro 343.313,57, atteso che l'Offerta di Acquisto prevede l'impegno dell'Offerente, in aggiunta al prezzo di Euro 4.000.000,00 offerto dall'Offerente alla Società per l'acquisto dell'Azienda e del Credito verso Kentucky, ad accollarsi la quota del debito per TFR, di importo pari ad Euro 343.313,57, relativa ai soli 99 dipendenti (da intendersi come 88 F.T.E.-full time equivalent) di cui l'Offerente è disposto ad accettare il trasferimento, unitamente all'Azienda, alle sue dipendenze ed individuati in base ai criteri di massima indicati nell'Offerta di Acquisto.

Orbene, il suddetto accollo avrà efficacia liberatoria per la Società quando i dipendenti di cui è previsto il trasferimento alle dipendenze dell'Offerente sottoscriveranno liberatoria individuale nei confronti della Società; liberatorie individuali che, alla data di redazione del presente ricorso, non sono state ancora sottoscritte, sebbene un accordo programmatico sia stato raggiunto con la rappresentanza sindacale maggiormente rappresentata in azienda.

Tuttavia, l'Offerente si è impegnato, anche in caso di mancato rilascio delle liberatorie a favore della Ricorrente, a manlevare la Ricorrente da qualsivoglia obbligazione di pagamento del debito da TFR verso i dipendenti che verranno trasferiti all'Offerente in conformità a quanto previsto dall'Offerta di Acquisto, nonché a tenere indenne ed a sostituirsi alla Ricorrente nei pagamenti del debito per il TFR nei confronti di tali dipendenti qualora vi sia una azione diretta di questi ultimi nei confronti della Ricorrente.

Vi sono dunque i presupposti per procedere alla diminuzione della presente voce per un importo pari ad Euro 343.313,57.

FONDO T.F.R.						
N°		Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONI	ACCOLLO	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO
	Fondo TFR					
28/21	Fondo TFR	520.801,77	7.168,64	(343.313,00)	-	184.657,41
28/22	Fondo ind. suppletiva clientela	6.880,67	(6.880,67)			
	Totale fondi TFR	€ 527.682,44	€ 287,97	€ (343.313,00)	€ -	€ 184.657,41

3.5 Debiti Tributarî e Previdenziali

Si tratta dei debiti per le trattenute di legge effettuate sugli stipendi dei dipendenti relative al mese di giugno 2013; tali crediti, per loro natura, sono assistiti integralmente da privilegio.

La Società non ha, salvo per quanto è stato detto nel paragrafo dedicato ai fondi rischi, altre pendenze nei confronti dell'Erario o di Istituti Previdenziali.

3.6 Altri Debiti

La voce ricomprende gli altri debiti non classificati altrove. In particolare, rispetto al dato contabile, si è proceduto alla riduzione degli importi correlati a debiti di natura commerciale, in quanto gli stessi sono stati integralmente considerati e riconciliati nella specifica voce della quale abbiamo già trattato nei precedenti paragrafi.

Sempre tra gli altri debiti risultano valorizzati gli importi relativi ai ratei ferie, permessi, 13ma e 14ma relativi al personale dipendente e maturati alla data del 07.07.2013, nonché il rateo CIGO e retribuzioni relative al periodo 01.07.2013-07.07.2013, per un totale complessivo di Euro 1.573.429,66, il tutto assistito da privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1 c.c.. Si dà inoltre atto che, su apposita autorizzazione del Tribunale di Siena concessa ai sensi dell'art. 182 *quinqüies*, 4° comma L.F., la Società è stata autorizzata a corrispondere la quattordicesima mensilità ai dipendenti integralmente maturata anteriormente al deposito del Ricorso con Riserva. Il pagamento è stato effettuato in 3 rate di cui la prima nel mese di ottobre 2013, la seconda nel mese di dicembre 2013 e il saldo nei primi giorni di gennaio 2014. Si evidenzia come, in ogni caso, il pagamento della quattordicesima, per la sua natura di credito privilegiato, non incide sul risultato della proposta concordataria.

Sempre in questa voce troviamo evidenziato il debito della Società nei confronti della società G4 Investment S.r.l., per complessivi Euro 2.271.464,15, che, per la sua

natura, trova collocazione tra i crediti chirografari.

Di seguito si riporta la tabella di raccordo tra la situazione contabile e i dati concordatari:

N°		Saldo Contabile al 08/07/2013	VARIAZIONE	PAG. ANTERIORI	CHIROGRAFO	PRIVILEGIO
28/5/1	Acconti da clienti					
	Anticipi da clienti	60.345,90	(60.345,90)			
	Totale acconti da clienti	60.345,90	(60.345,90)	-	-	-
28/5/3	Debiti Tributari					
	Erario cittadino lavoro autonomo	845,39				845,39
28/5/4	Erario cittadino lavoro dipendente	128.973,09				128.973,09
	Totale debiti tributari	129.818,48	-	-	-	129.818,48
28/5/1	Debiti Previdenziali					
28/5/3	Debiti INPS per lavoro dipendente	82.923,48				82.923,48
28/5/5	Debiti INAIL	48.915,44				48.915,44
28/5/6	Debiti INPS	5.904,39				5.904,39
28/5/7	Debiti INPS	65,40				65,40
28/5/12	Debito per INPS Fondo pensionistico Cometa	74.248,02				74.248,02
	Totale debiti previdenziali	389,80	-	-	-	389,80
		212.447,41	-	-	-	212.447,41
28/10/2	Altri debiti					
28/10/8	Debiti per ritenute sindacali	4.485,39				4.485,39
28/10/9	Fatture da ricevere	473.174,06	(473.174,06)			
28/10/10	Debiti dipendenti per ferie e permessi	259.077,12	1.324.555,88	444.721,77		1.128.707,21
28/10/11	Debiti diversi	112.272,37	(112.272,37)			
28/10/12	Debiti finanziari, doandi, titolari/CCIAA	1.895,47				1.895,47
28/10/13	note di credito da emettere	76.751,89	(76.751,89)			
28/10/14	Debito verso G4 investimenti srl	1.782.222,20	489.241,86			
28/10/15	Raboti e risonanti passivi	224.528,68	(224.528,68)		2.271.464,15	1.135.058,09
28/11/1	Totale altri debiti	2.535.277,47	927.078,54	444.721,77	2.271.464,15	1.135.058,09
	TOTALE ALTRI DEBITI	3.337.389,26	866.724,64	444.721,77	2.271.464,15	1.477.323,58

La voce "Debiti Diversi" di cui alla precedente tabella è stata azzerata integralmente in quanto trattasi di debiti di natura commerciale già riconciliati nella precedente voce "debiti commerciali".

Si allega al presente ricorso il dettaglio nominativo dei predetti debiti, anche ai sensi dell'articolo 161 comma II, lett. B) L.F. (doc. 23)

4. Spese della procedura di concordato
- 4.1. Debiti concernenti la prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso al Concordato Preventivo, nonché alla sua conduzione, al conseguimento della sua omologazione ed alla sua esecuzione.

Ai costi per i professionisti già inseriti nella voce "fornitori", occorre aggiungere i costi rappresentati dai compensi per i consulenti (Avvocati, Commercialisti e Geometra) che hanno prestato servizi strumentali all'accesso della Società alla presente procedura di concordato preventivo e che presteranno servizi strumentali alla sua

conduzione, al conseguimento della sua omologazione ed alla sua esecuzione.

Detti compensi sono i seguenti:

- onorari per la predisposizione, presentazione e deposito della presente domanda di concordato (e della restante documentazione ex art. 161 L.F.), del precedente Ricorso con Riserva ex art. 161, co. 6 L.F. e delle istanze per l'autorizzazione di atti o pagamenti ex artt. 161, co. 7 e/o 182 *quinquies* L.F., sia per la parte legale (Avvocati), sia per la parte contabile e finanziaria (Commercialisti), oltre alla parte relativa agli accordi sindacali per la parte giuslavoristica; nonché onorari per la prestazione di servizi professionali funzionali al conseguimento dell'omologazione ed alla esecuzione di quanto previsto dal piano di concordato omologato;
- onorario del professionista per la relazione ex art. 161, terzo comma, L.F., delle relazioni ex artt. 186 *bis* co. 2 L.F., e onorari dei professionisti che hanno redatto le perizie sul Marchio e sui Beni Strumentali e sul Magazzino.

Per tutte queste prestazioni professionali, precedenti e successive alla domanda di concordato o comunque funzionali ad essa, viene accantonata una somma di Euro 883.896,00, comprensiva del c.a.p. 4%. Somma che si ritiene congrua, tenuto conto dei Parametri Ministeriali di cui al recente D.M. 140 del 20 luglio 2012. Tutti i compensi sono stati contrattualizzati fra le parti ai sensi della legge 2/2012.

Si allega il dettaglio di tale voce suddiviso per nominativo (doc. 24).

Le predette somme sono da considerarsi prededucibili ex art. 111 L.F., anche alla luce della recente giurisprudenza (cfr. Cass. 8 aprile 2013 n. 8533).

4.2. Compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale

Le spese di giustizia sono rappresentate dai compensi per il Commissario Giudiziale e per il Liquidatore Giudiziale, e per i loro eventuali periti e coadiutori. Tenuto conto del valore dell'attivo e del passivo concordatario (come risultante anche sulla base degli accordi intervenuti), è possibile stimare tali spese come segue:

Commissario giudiziale	330.000,00
Liquidatore giudiziale + periti e altri coadiutori	83.200,00
Totale	413.200,00

Il compenso al Commissario Giudiziale è stato calcolato sulla base del D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, con aliquota media, su un attivo di circa 20 milioni di Euro ed un passivo di circa 50 milioni di Euro.

Di converso, il compenso del Liquidatore Giudiziale è stato concordato con un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 L.F., individuato dalla Società e che si è reso disponibile a ricevere l'incarico dietro un compenso prestabilito in misura inferiore a quello che scaturirebbe dall'applicazione dei parametri ministeriali; il tutto a vantaggio della massa dei creditori e nell'ottica di poter indicare detto nominativo all'Ecc.mo Tribunale, ai fini della nomina del Liquidatore Giudiziale, come ulteriormente argomentato al successivo cap. VI.6.

Si precisa, infine, che Autocaravan Rimor S.p.A. è disponibile ad effettuare il deposito in cancelleria della somma di cui all'art. 163, comma 2, n. 4) L.F., nella misura che il Tribunale vorrà ordinare. Si chiede sin d'ora di poter effettuare tale deposito nella misura media consentita dalla legge (35 per cento delle spese necessarie per l'intera procedura), e quindi Euro 150.000,00, allo scopo di non azzerare completamente le disponibilità liquide della Società.

5. L'aggiornamento della massa attiva e della massa passiva al 31 dicembre 2013 per dare conto dei risultati della gestione nella fase di pre-concordato.

Al fine di valutare la sostenibilità della presente proposta, e del piano che ne dovrà consentire l'esecuzione, si è proceduto alla verifica dei dati patrimoniali alla data del 31 dicembre 2013 al fine di controllare se e come i risultati della gestione 8 luglio 2013 (data domanda) / 31 dicembre 2013 siano in linea con i risultati attesi anche in funzione di quanto previsto nel Piano Economico e Finanziario elaborato fino a dicembre 2014.

5.1. Le variazioni dell'attivo: modifiche dei crediti, delle rimanenze e della liquidità.

Si è proceduto al riscontro della situazione patrimoniale attiva della società alla data del 31.12.2013, confrontandola con quella iniziale riferita all'08/07/13 e presa a base della proposta concordataria, ottenendo i seguenti risultati:

ATTIVO	08.07.2013	Variazioni	31.12.2013
Immobilizzazioni Immateriali	€ 3.045.331	€ -	€ 3.045.331
Immobilizzazioni materiali	€ 834.669	€ -	€ 834.669
Immobilizzazioni Finanziarie	€ -	€ -	€ -
Rimanenze merci	€ 4.589.686	-€ 22.571	€ 4.567.116
Crediti	€ 12.903.908	-€ 524.450	€ 12.379.458
Banche saldo attivo e di cassa	€ 443.273	€ 251.405	€ 694.678
Banche rientrate		€ 642.753	€ 642.753
Deposito compenso CG		€ 40.000	€ 40.000
Acconti a fornitori per merce da ricevere		€ 766.629	€ 766.629
Risconti attivi spese come da piano		€ 378.000	€ 378.000
Liquidità da continuità fino al 31.08.14 da piano		€ 504.000	€ 504.000
TOTALE ATTIVO CONTABILE	€ 21.816.867	€ 2.035.766	€ 23.852.634

In particolare, si osserva quanto segue:

- le voci afferenti alle immobilizzazioni risultano invariate in quanto oggetto di apposita Offerta di Acquisto;
- le rimanenze di magazzino risultano leggermente decrementate per effetto del fisiologico utilizzo;
- la voce crediti ha subito un decremento, in parte imputabile all'utilizzo dei crediti vantanti verso l'INPS in compensazione con i contributi maturati *post* 8 luglio 2013 (circa Euro 229.000,00), in parte al decremento del credito IVA utilizzato in compensazione nelle liquidazioni mensili (circa Euro 42.000,00), e per la parte residua, alla riduzione del monte crediti verso i clienti dovuto all'incasso degli stessi;
- la voce relativa agli istituti di credito ha subito un incremento relativo alle giacenze disponibili sui conti correnti societari legati alla normale operatività;
- con riferimento alle banche è stato conteggiato tra l'attivo: (i) l'importo indebitamente compensato dalle banche nel periodo 8/7 -31/12 2013 e relativo alle rimesse dei clienti o alla maturazione degli anticipi "salvo buon fine" incassati direttamente dalle banche e relativi a crediti anticipati, ma non ceduti; e (ii) l'importo di Euro 71.878,00 indebitamente compensato da Unicredit dopo l'8 luglio 2013 sul conto corrente aperto da AR presso la stessa (in particolare, Unicredit, dopo l'8 luglio 2013, ha indebitamente compensato il suo credito verso AR maturato a seguito dell'escussione della fideiussione Ford e il saldo attivo (Euro 71.878,00) del conto corrente di AR). Pertanto, si è provveduto a

rilevare queste poste nell'attivo disponibile perché dovranno essere oggetto di restituzione. Coerentemente, si è provveduto per lo stesso importo a ripristinare il debito nella sezione del passivo della voce chirografia;

- tra l'attivo è stato inserito il deposito relativo alle spese di giustizia nella misura disposta dal Tribunale con il decreto di ammissione;
- sempre nell'attivo si è proceduto a rilevare gli acconti corrisposti ai fornitori per merci ancora non consegnate e non fatturate. Si ricorda che, come più volte rappresentato in questa fase, la maggior parte dei fornitori continuano ad approvvigionare la società esclusivamente dietro pagamento all'ordine;
- inoltre, è stato rilevato tra gli attivi l'importo dei costi già sostenuti dalla Società nel periodo 1 settembre – 31 dicembre 2013 che, tuttavia, sono di competenza del periodo 1 gennaio – 31 agosto 2014, come previsto nel Piano Economico e Finanziario. In particolare, trattasi delle spese di pubblicità e partecipazione a fiere del settore, che risultano quasi integralmente sostenute nei primi mesi dell'esercizio, ma della cui utilità si trae beneficio anche nella parte successiva dell'esercizio. Infatti, dei circa Euro 652.000 di costi per eventi fieristici previsti complessivamente nel Piano Economico e Finanziario fino ad agosto 2014 (vedasi pag. 27 di tale piano) Euro 541.000 risultano già sostenuti nei primi 4 mesi. Pertanto, considerato che l'incidenza dei predetti costi imputabile ai primi 4 mesi è del 25% (costi per servizi al 31.12.2013 / totale costi per servizi da piano = $668.000 / 2.675.000 = 25\%$), si deve procedere al risconto per la differenza che è pari ad Euro 378.000,00 ($541.000 - 652.000 \times 25\%$);
- infine, viene appostata una voce coerente con il piano di continuità che rappresenta il *cash-flow* che si prevede verrà generato nel periodo 01/01/14 – 31/08/14, periodo nel quale sono previsti i picchi di vendita determinati dalla stagionalità del settore.

L'applicazione delle predette variazioni determina un attivo di Euro 23.852.634,00.

5.2 Le variazioni del passivo: i debiti (in prededuzione) sorti nella fase di pre-concordato.

Si è proceduto al riscontro della situazione patrimoniale passiva della Società

alla data del 31.12.2013, confrontandola con quella iniziale riferita all'8 luglio 2013 e presa a base della proposta concordataria, ottenendo i seguenti risultati:

PASSIVO	Tot. Pag. anteriori	Tot. Chirografa	Tot. Privilegio	VARIAZIONI	PAG. ANT.	CHIR.	PRIV.	Preveducibili post.
Fondo per rischi ed oneri	€ -	€ 1.036.000	€ 1.784.000	€ 100.000	€ -	€ 936.000	€ 1.784.000	€ -
Fondo tratt. Fine rapporto dipendenti	€ -	€ -	€ 184.657	€ 0	€ -	€ -	€ 184.657	€ -
Banche passive ante 08.07.2013	€ -	€ 24.769.356	€ 5.767.754	€ 2.854.499	€ -	€ 24.799.197	€ 5.129.322	€ 3.462.950
Fornitori ante 08.07.2013	€ 1.178.516	€ 9.788.613	€ 1.148.112	€ 604.658	€ 573.858	€ 9.788.613	€ 1.148.112	€ -
Fornitori post 08.07.2013	€ -	€ -	€ -	€ 317.487	€ -	€ -	€ -	€ 317.487
Altri debiti	€ 444.722	€ 2.271.464	€ 1.477.324	€ 235.672	€ -	€ 2.271.464	€ 1.686.373	€ -
TOTALI	€ 1.623.238	€ 37.865.334	€ 10.361.847	€ 2.231.655	€ 573.858	€ 37.795.274	€ 9.932.464	€ 3.780.477

In particolare, si osserva quanto segue:

- I fondi rischi e fondi TFR sia per la parte chirografaria che privilegiata rimangono inalterati;
- La voce relativa agli istituti di credito risulta modificata come segue:
 - o la parte chirografaria, tenuto conto anche di quanto già detto nell'analisi relativa alla parte attiva in merito a quanto illegittimamente compensato, è incrementata a seguito di addebiti passati sui conti correnti (spese per accordato, interessi passivi ecc.), la cui legittimità dovrà essere successivamente accertata;
 - o la voce privilegiata risulta diminuita per effetto dell'incasso di parte di crediti anticipati ed indicati prudenzialmente come ceduti anche nella situazione all'8 luglio 2013;
 - o la voce preveducibili rappresenta il debito sorto posteriormente all'8 luglio 2013 e generato dalla riapertura delle linee di credito;
- La voce fornitori successivi all'8 luglio 2013 rappresenta i debiti verso fornitori sorti dopo tale data da considerarsi integralmente preveducibili;
- La voce altri debiti risulta diminuita per effetto del pagamento dei ratei di 14ma (come da apposita autorizzazione del Tribunale).

6. **I titolari di diritti reali o personali su beni della ricorrente ex art. 161, co. 2, lett. c).**

Allo scopo di adempiere al precetto di cui all'articolo 161, comma 2, lett. c) L.F., si precisa che non sussistono diritti reali su beni di proprietà della Società, ad eccezione del Pegno sul Marchio e del Privilegio Speciale sui Beni Strumentali, già

oggetto di precedente ed esaustiva illustrazione.

Infine, si precisa che la Società possiede, alla data odierna, un bene strumentale condotto in locazione finanziaria per effetto del contratto di leasing n.1174654 (qui allegato *sub* doc. 25), stipulato con MPS LEASING & FACTORING, peraltro regolarmente adempiuto fino alla data odierna.

7. **Riepilogo generale.**

Conclusivamente, lo stato analitico delle attività societarie è stato opportunamente corretto e rivisto ai fini concordatari sia per effetto delle perizie redatte, sia per effetto dei valori indicati nell'Offerta di Acquisto presentata dall'Offerente, sia, infine, per effetto delle variazioni di attivo e passivo derivanti dalla gestione nel periodo 8 luglio 2013 -31dicembre 2013.

Ne consegue che la percentuale concordataria viene determinata come segue, tenuto altresì conto:

- dei crediti sorti posteriormente all'8 luglio 2013, da soddisfare in prededuzione;
- delle spese di giustizia;
- di un fondo di Euro 100.000,00, per gli interessi sui creditori privilegiati;
- di un fondo di Euro 50.000,00 per procedere ad una procedura competitiva diretta a ricercare offerte migliorative rispetto a quella dell'Offerente;
- di un fondo di Euro 20.000,00 per le spese amministrative della Società nel periodo 2015/2019 tenuto anche conto che l'Offerente si è reso disponibile a provvedere con la propria struttura ad effettuare gli adempimenti amministrativi e contabili della Società a fronte di un corrispettivo di Euro 4.000,00 annuali;
- di un fondo rischi di Euro 130.000,00, che dovrà essere utilizzato per coprire eventuali esborsi monetari da parte della Ricorrente e/o dell'Offerente derivanti da eventuali cause future che fossero intentate dagli attuali dipendenti della Ricorrente, i cui contratti di lavoro non venissero trasferiti all'Offerente, contro la Ricorrente e/o contro l'Offerente, per licenziamento e/o mancato trasferimento alle dipendenze di quest'ultimo (come richiesto dall'Offerente quale condizione della propria offerta).

RIEPILOGO	
Attivo concordatario	€ 23.852.634
Pag. Anteriori	€ 573.858
Privilegio	€ 9.932.464
Prededuzioni crediti sorti post. 8.7	€ 3.780.477
Spese di Giustizia	€ 1.297.096
Spese amministrative 2015/2019	€ 20.000
Spese per procedura competitiva	€ 50.000
Fondo per interessi a favore privilegi	€ 100.000
Fondo per rischi su cause dipendenti	€ 130.000
	-
Totale prev. E preded.	€ 15.883.895
Differenza per i chirografi	€ 7.968.739
Chirografi da soddisfare	€ 37.795.274
% ai chirografi - Classe A	21,08%
Un punto percentuale chir.	€ 377.953
Manca al 100%	€ 29.826.536

**PARTE VI – IL PIANO IN CONTINUITÀ AZIENDALE
DI AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A.**

1. Sintesi del piano concordatario ex art. 161, co. 2, lett. e) L.F.

Nel presente capitolo VI, verrà illustrato il piano di concordato di Autocaravans Rimor S.p.A., vale a dire l'insieme delle attività che la Ricorrente intende porre in essere al fine di poter adempiere la proposta di concordato rivolta ai propri creditori; proposta che verrà descritta nel successivo capitolo VII, con indicazione analitica, ai sensi dell'art. 161, co. 2, lett. e) L.F., delle modalità e dei tempi di adempimento della medesima.

In sintesi, il piano concordatario prevede:

- I. la prosecuzione dell'attività di impresa al fine di consentire la cessione dell'azienda in esercizio all'Offerente (o ad altro soggetto che presenti un'offerta migliorativa entro il termine *infra* indicato) a seguito dell'omologazione definitiva del presente concordato preventivo, ad un prezzo che, tenendo conto della continuità aziendale e del conseguente mantenimento dei valori degli *assets* immateriali e materiali, sia superiore a quello che potrebbe ricavarsi dalla

- vendita del patrimonio aziendale in uno scenario liquidatorio;
- II. a seguito dell'omologazione definitiva del concordato (e nel minor tempo possibile a partire da tale homologazione definitiva), la cessione dell'azienda in esercizio, di una quota del credito della Società verso Kentucky Camp S.r.l. pari ad Euro 120.000,00 nonché del magazzino esistente alla data della suddetta cessione d'azienda mediante contratto estimatorio, all'Offerente che ha già presentato l'Offerta di Acquisto ovvero ad un eventuale altro soggetto che prima dell'adunanza dei creditori abbia presentato un'offerta migliorativa alla Ricorrente;
- III. a seguito dell'omologazione definitiva del concordato e della cessione dell'azienda in esercizio all'Offerente o ad altro soggetto, la messa in liquidazione della Società, con cessione ai creditori dei beni e dei crediti non trasferiti all'Offerente e nomina di un liquidatore giudiziale da parte del Tribunale nel decreto di homologazione, al fine di realizzare il seguente programma di liquidazione: completamento del realizzo dei crediti commerciali maturati da Autocaravans Rimor S.p.A. anteriormente alla cessione dell'azienda a terzi e incasso dei corrispettivi per la cessione dell'Azienda e del magazzino;
- IV. a partire dall'omologazione definitiva del concordato, e con le modalità e nei tempi analiticamente indicati nel successivo cap. VII, la Ricorrente provvederà al soddisfacimento dei propri creditori in esecuzione della seguente proposta concordataria: (i) il pagamento integrale dei debiti concernenti la prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso al Concordato Preventivo, nonché alla sua conduzione, al conseguimento della sua homologazione ed alla sua esecuzione; (ii) il pagamento integrale delle spese di procedura; (iii) il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, ad eccezione delle Banche Finanziatrici in relazione al Debito da Finanziamento Senior, che verranno soddisfatte integralmente nei limiti della capienza dei beni oggetto delle garanzie loro concesse, ai sensi dell'art. 160, co. 2 L.F., e degradate a chirografo per l'eccedenza del credito rispetto al valore dei suddetti beni; (iv) l'integrale restituzione delle eventuali somme incassate dalla Ricorrente relative a crediti ceduti al sistema bancario purché tali cessioni risultino opponibili ex art. 45 L.F. ai creditori concordatari; (v) il soddisfacimento dei creditori chirografari in una

- misura che si prevede raggiunga la percentuale del 21,08%;
- V. le risorse necessarie per adempiere la suddetta proposta di concordato saranno:
- (i) le disponibilità liquide della Ricorrente esistenti alla data del trasferimento del complesso aziendale (la "Liquidità"); (ii) i crediti commerciali e tributari maturati dalla Ricorrente, e non ancora incassati, fino alla data del trasferimento del complesso aziendale (ad eccezione dei crediti che dovessero essere ceduti a terzi, a titolo oneroso, unitamente al complesso aziendale) (i "Crediti da Incassare"); (iii) il prezzo pagato alla Ricorrente per la cessione del magazzino esistente alla data del trasferimento del magazzino e del complesso aziendale (il "Prezzo del Magazzino") e (iv) il prezzo pagato alla Ricorrente per la cessione del complesso aziendale in esercizio, eccetto il magazzino, e di una quota del credito verso Kentucky Camp S.r.l. di importo pari ad Euro 120.000,00 (il "Prezzo dell'Azienda"). A tal proposito, si precisa che il presente piano prevede che: (a) la sommatoria della Liquidità, dei Crediti da Incassare e del Prezzo del Magazzino non sia inferiore ad Euro 19.852.634,00 (pari cioè al valore complessivo delle tre voci nell'attivo concordatario, secondo i criteri di valutazione indicati nel precedente cap. V); (b) il Prezzo dell'Azienda, incluso il suddetto credito verso Kentucky Camp S.r.l. non sia inferiore ad Euro 4.000.000,00, vale a dire il prezzo offerto dall'Offerente (che si è altresì accollato il debito TFR e le obbligazioni di intervento in garanzia, nei limiti *supra* indicati);
- VI. quanto alle tempistiche entro cui le suddette risorse saranno disponibili nel patrimonio della Ricorrente ed utilizzabili per il soddisfacimento dei creditori, il piano prevede che: (i) il realizzo dei Crediti da Incassare, siano essi commerciali o tributari, sarà completato entro il primo trimestre 2015 (tre/sei mesi dall'omologazione); (ii) in base a quanto previsto nell'Offerta di Acquisto dell'Offerente, e nel business plan ad essa allegato, e fatta salva la ricezione di offerte migliorative, il Prezzo del Magazzino sarà integralmente pagato alla Ricorrente con la tempistica che tiene conto dei fabbisogni indicati nel business plan allegato all'Offerta di Acquisto dell'Offerente a cui si rimanda; in ogni caso, l'integrale pagamento del Prezzo del Magazzino alla Ricorrente sarà completato entro il termine massimo di due anni dalla data del trasferimento

dell'azienda all'Offerente e della contestuale stipula del contratto estimatorio relativo al magazzino con l'Offerente; (iii) in base a quanto previsto nell'Offerta di Acquisto dell'Offerente, e fatta salva la ricezione di offerte migliorative, il Prezzo dell'Azienda sarà integralmente pagato alla Ricorrente, come segue: Euro 3.000.000,00 alla data del trasferimento dell'azienda in esercizio ed Euro 1.000.000,00 entro i successivi cinque anni, in cinque rate annuali di Euro 200.000,00 ciascuna, da corrispondere entro il 31 agosto di ciascun anno a partire dal 2015. La capacità dell'Offerente di pagare il Prezzo del Magazzino ed il Prezzo dell'Azienda nei termini previsti nell'Offerta di Acquisto, e recepiti nel presente piano, risulta dal business plan dell'Offerente allegato all'Offerta di Acquisto (che si riferisce unicamente all'azienda ceduta dalla Ricorrente all'Offerente, essendo quest'ultimo una società di nuova costituzione) ed è attestata nella relazione ex art. 161, co. 3 L.F. del Dott. Marco Turillazzi (in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett d) L.F., come indicato al precedente cap. IV.4.1.) nell'ambito della valutazione di fattibilità del presente piano concordatario (la "Attestazione ex art. 161, co. 3 L.F.", qui allegata *sub* doc. 26).

2. **La prosecuzione dell'attività di impresa al fine di consentire la cessione dell'azienda in esercizio a seguito dell'omologazione definitiva del presente concordato preventivo. Il rinvio al Piano Economico Finanziario allegato per l'indicazione dei costi e dei ricavi attesi, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.**

Al fine di conservare l'integrità dei valori patrimoniali in funzione ed a servizio del debito, è imprescindibile assicurare la continuità di impresa sino al perfezionamento del trasferimento del complesso aziendale all'Offerente ovvero ad altri soggetti che presentino un'offerta migliorativa rispetto all'Offerta di Acquisto prima dell'adunanza dei creditori.

A tal proposito, il Piano Economico e Finanziario allegato evidenzia come la prosecuzione dell'attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, in quanto, da un lato, consente la conservazione del patrimonio (e del suo valore) - e in particolare del magazzino e del marchio - dall'altro, consente di conseguire un utile di

periodo stimato in circa Euro 290.000,00.

Il Piano Economico e Finanziario muove dalle seguenti assunzioni:

- previsione di vendita di n. 1475 autocaravans nell'esercizio 01/09/2013 – 31/08/2014. A tal proposito, si rappresenta che, alla data del 31.12.2013, risultano già prodotti e consegnati n. 373 mezzi per un fatturato di Euro 11.297.000,00 e n. 313 mezzi sono già stati definitivamente confermati dai clienti per un fatturato atteso di circa 9.390.000,00: pertanto, dopo appena 4 mesi di esercizio, risultano confermate il 46,50% delle previsioni di vendita;
- il costo del venduto è stato assunto pari a circa 83,70%;
- i costi del personale sono stati assunti su una pianta organica di circa 88 unità full-time equivalent.

Tenuto conto della stagionalità dell'attività imprenditoriale caratteristica e del fatto che, conseguentemente, la Società riesce a monetizzare gli ordini in portafoglio in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale, conseguendo utili di periodo che, stando al Piano Economico Finanziario, sono idonei a neutralizzare le perdite di periodo accumulate nel periodo di bassa stagionalità nonché i costi per le fiere integralmente sostenuti nel medesimo periodo, si rileva l'evidente opportunità di addivenire alla vendita dell'azienda in esercizio e del magazzino in prossimità del 31 agosto 2014 (data di chiusura dell'esercizio in corso).

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, si rinvia all'allegato Piano Economico e Finanziario, da valere anche quale documento *ex art. 186-bis*, comma 2, lettera a), L.F., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ricorso. In tale documento, viene fornita una analitica descrizione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa nonché delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

3. L'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda in esercizio, di un credito della Ricorrente verso Kentucky Camp S.r.l. e del magazzino presentata dall'Offerente.

Come detto al capitolo V.2, in data 30 gennaio 2014, la Società ha ricevuto l'Offerta di Acquisto dell'Offerente, di cui si espongono qui di seguito i principali termini e condizioni, precisando che si tratta di offerta irrevocabile d'acquisto ai sensi

dell'art. 1329 cod.civ., che l'Offerente si è impegnato a tenere ferma fino al 31 dicembre 2014. L'efficacia dell'Offerta di Acquisto è tuttavia subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive *infra* indicate, al mancato verificarsi delle quali l'Offerta rimarrà priva di qualsivoglia effetto.

L'Offerente è una società costituita in data 29 gennaio 2014, con capitale sociale deliberato e sottoscritto pari ad Euro 1.000.000,00, c.f. e P.IVA. 01375420526, i cui soci sono Rimorimmobiliare S.r.l. (socio di maggioranza), Simone Niccolai e Sabrina Niccolai. L'oggetto sociale dell'Offerente è sostanzialmente analogo a quello della Ricorrente. L'amministratore unico della Ricorrente è Sabrina Niccolai.

I soci dell'Offerente si sono altresì impegnati, anche nei confronti della Ricorrente, subordinatamente al verificarsi della Condizione Banche e della Condizione Dipendenti (come *infra* definite) ed entro dieci giorni dall'avveramento di tali condizioni, ad apportare al patrimonio dell'Offerente, in parte mediante conferimenti e in parte mediante versamenti in conto capitale, ulteriori Euro 3.000.000,00, per far sì che l'Offerente possa adempiere le obbligazioni di Pagamento al Closing (come *infra* definite al cap. V.3.2) su di essa gravanti alla data del trasferimento dell'azienda (che dovrà avvenire entro cinque giorni dall'omologazione definitiva del concordato: la "Data del Closing"), oltre che per sostenere le esigenze di capitale circolante dell'Offerente.

Di seguito, si riportano i principali termini e condizioni dell'Offerta di Acquisto, riproducendo, per maggior completezza, i contenuti della medesima:

3.1. Oggetto dell'Offerta di Acquisto.

"L' Offerta ha ad oggetto:

A. l'acquisto del complesso organizzato di beni, contratti e rapporti giuridici inerenti, costituito solo ed esclusivamente da tutti gli elementi costitutivi dell'azienda Rimor di seguito elencati (l' "Azienda"), purché tale Azienda sia in esercizio al momento del trasferimento:

- i macchinari, le apparecchiature, le attrezzature, gli accessori, i mobili e gli arredi, i software, le licenze d'uso, nonché gli altri beni strumentali necessari o comunque destinati all'esercizio dell'attività dell' Azienda, quali meglio individuati nell'elenco allegato all'Offerta sub Allegato 3 (i "Beni

Strumentali")

- tutti i marchi registrati Rimor, come indicati nell'Allegato 4 all'Offerta (il "Marchio Rimor");
- i contratti conclusi ai fini e nell'ambito dell'esercizio dell'Azienda e gli altri contratti commerciali conclusi nell'esercizio ordinario della suddetta Azienda, quali meglio individuati nell'Allegato 5 all' Offerta;
- i contratti di lavoro con 99 dipendenti - da intendersi come 88 F.T.E. (full time equivalent) - di cui 77 posti di lavoro coincidenti con altrettanti lavoratori impiegati a tempo pieno e 22 posti di lavoro coincidenti con altrettanti lavoratori impiegati a tempo parziale 50% -, che verranno individuati secondo i criteri di massima indicati nell'Allegato 6 all'Offerta (i "Dipendenti da Trasferire"), in linea con il fabbisogno e le assunzioni del Business Plan (in base al quale il costo del lavoro annuo massimo sostenibile dall'Offerente è pari ad Euro 3.829.000,00).
- il debito per il TFR dei Dipendenti da Trasferire, con impegno dell'Offerente, anche in caso di mancato rilascio delle liberatorie a favore di AR da parte dei Dipendenti da Trasferire, a manlevare AR da qualsivoglia obbligazione di pagamento del debito per il TFR verso i Dipendenti da Trasferire nonché a tenere indenne ed a sostituirsi ad AR nei pagamenti del debito per il TFR nei confronti dei Dipendenti da Trasferire qualora vi sia una azione diretta di questi ultimi nei confronti di AR;
- le obbligazioni aventi ad oggetto interventi di ripristino da prestare in relazione alla garanzia da prodotto e all'assistenza post-vendita nei confronti dei clienti relative agli automezzi venduti da AR fino alla Data del Closing fino ad un valore massimo di Euro 400.000,00, fermo restando che AR rimarrà in via esclusiva responsabile per qualsiasi passività derivante da qualsivoglia causa intentata contro la stessa AR e/o l'Offerente per automezzi venduti da AR fino alla Data del Closing, con relativo obbligo di AR di manlevare e tenere indenne l'Offerente (le "Obbligazioni di Intervento da Garanzia Prodotto"). L'Offerente risponderà esclusivamente per le cause relative agli interventi in garanzia dallo stesso prestati;
- le autorizzazioni all'esercizio dell'attività imprenditoriale dell'Azienda e le

certificazioni di qualità indicate nell'Allegato 7 all'Offerta;

Resta tuttavia inteso che l'Azienda non comprende ogni altro bene, rapporto, debito, credito, obbligazione e/o diritto in genere che non sia espressamente indicato nella precedente lista. In particolare, ma solo in via esemplificativa e non esaustiva, sono espressamente esclusi dall'Azienda oggetto della presente Offerta e, più in generale, dal perimetro della presente Operazione di Acquisizione:

- *i debiti e i crediti relativi all'Azienda, di qualsivoglia natura (fatta eccezione per il solo debito per il TFR dei Dipendenti da Trasferire nonché le Obbligazioni di Intervento da Garanzia Prodotto), sorti in capo ad AR fino alla Data del Closing, i quali resteranno rispettivamente a carico ed a favore di AR, restando quindi esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Offerente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, co. 4 della Legge Fallimentare, per i debiti relativi all'Azienda sorti prima del trasferimento (i "Debiti Aziendali Anteriori"); in ogni caso, AR terrà indenne l'Offerente per tutti i pagamenti che venissero a quest'ultimo richiesti per Debiti Aziendali Anteriori. L'Offerente, a sua volta, verserà ad AR l'importo di quei crediti inerenti all'Azienda ceduta, e sorti anteriormente alla Data del Closing, che gli venissero pagati;*
 - *la partecipazione sociale detenuta da AR nella controllata Kentucky Camp S.r.l.;*
 - *i contratti commerciali in essere con Kentucky Camp S.r.l.;*
 - *il contratto di locazione immobiliare con Rimorimmobiliare S.r.l. relativo allo stabilimento di Poggibonsi, Via Piemonte n. 3, Località Foschi 53036 Poggibonsi (SI), fermo restando che Rimorimmobiliare S.r.l. si è impegnata a concludere un nuovo contratto di comodato e/o locazione con l'Offerente, subordinatamente all'effettivo acquisto dell'Azienda da parte di quest'ultimo.*
- B.** *L'acquisto dell'intero magazzino (prodotti finiti, semilavorati, materie prime) di proprietà di AR esistente alla Data del Closing, quale risulterà specificamente dall'inventario redatto, sempre alla Data del Closing, in contraddittorio tra AR e l'Offerente (il "Magazzino"), mediante contratto estimatorio contenente l'impegno dell'Offerente a (i) prendere in consegna, a partire dalla Data del Closing, i beni del Magazzino in linea con i fabbisogni indicati nel Business Plan ed a pagarli*

entro 90 giorni dalla effettiva presa in consegna (con obbligo di restituzione ad AR in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine di 90 giorni) e (ii) in ogni caso, completare la presa in consegna a titolo definitivo (senza quindi diritto di restituzione all'Affidante) dei beni residui facenti parte del Magazzino entro dodici mesi dalla Data del Closing ed a pagarne integralmente il relativo prezzo, entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla Data del Closing (il 40% dell'importo residuo complessivo entro il primo semestre e il 60% entro il secondo semestre).

- C. L'acquisto di una quota del credito di AR nei confronti di Kentucky Camp S.r.l. pari ad Euro 120.000,00 (il "Credito verso Kentucky"), per un corrispettivo pari ad Euro 120.000,00, come specificato al successivo punto 3.2 dell'Offerta, restando inteso che l'Acquisto del Credito verso Kentucky è risolutivamente condizionato alla mancata vendita del marchio Kentucky (come identificato all'Allegato 8 all'Offerta) da Kentucky Camp S.r.l. all'Offerente per un corrispettivo pari ad Euro 120.000,00. A tal proposito, si dà, infatti, atto che (i) il Credito verso Kentucky verrà utilizzato dall'Offerente per estinguere, mediante compensazione, il proprio debito di pari importo verso Kentucky Camp S.r.l. per il pagamento del prezzo della cessione del marchio Kentucky all'Offerente e (ii) Kentucky Camp S.r.l. si è già impegnata irrevocabilmente a cedere il marchio Kentucky all'Offerente, qualora l'Azienda venga trasferita all'Offerente (Allegato 9 alla presente Offerta).*

3.2 Prezzo della cessione e modalità e tempi di pagamento da parte dell'Offerente sia in relazione all'Azienda ed al Credito verso Kentucky, sia in relazione al magazzino.

"Il prezzo offerto dall'Offerente per l'acquisto dell'Azienda e del Credito verso Kentucky è complessivamente pari ad Euro 4.000.000,00 in denaro (il "Corrispettivo in Denaro"), oltre all'accollo del debito per il TFR dei Dipendenti da Trasferire, il cui valore, in base alle informazioni forniteci da AR, è pari a circa Euro 343.313,00, oltre all'accollo delle Obbligazioni di Intervento da Garanzia Prodotto, il cui valore è pari ad Euro 400.000,00 (e consente ad AR di eliminare, a fini concordatari, il corrispondente fondo rischi da garanzia prodotto di importo pari a Euro 400.000,00, risultante dal bilancio al 31 agosto 2013).

Il valore totale dell'Offerta da parte di Luano Camp srl è quindi pari ad Euro

4.743.313,00 (il "Valore dell'Offerta LC") a cui è associata anche la rinuncia al credito da parte di Rimorimmobiliare srl per Euro 879.284,00 così da elevare il valore della proposta complessiva a Euro 5.622.598,00, oltre al Prezzo Magazzino come infra definito (il "Valore della Proposta Complessiva").

Il Corrispettivo in Denaro verrà pagato ad AR come segue:

(i) Euro 3.000.000,00 verranno pagati alla Data del Closing (il "Pagamento al Closing");

(ii) Euro 1.000.000,00 verranno pagati in 5 rate annuali di Euro 200.000,00 ciascuna da corrispondere entro il 31 agosto di ciascun anno, a decorrere dal 2015 (le "Rate Annuali del Pagamento Differito").

Il Corrispettivo in Denaro è stato determinato valorizzando i beni oggetto dell'Offerta, come segue:

(i) Euro 3.045.331,00 per il Marchio Rimor, pari al valore di perizia incrementato di Euro 45.331,00 per tener conto del potenziale avviamento;

(ii) Euro 834.669 per i Beni Strumentali, pari al valore di perizia;

(iii) Euro 120.000,00, pari al valore nominale del Credito Verso Kentucky e pari altresì al valore di perizia del marchio Kentucky da acquistare da Kentucky Camp S.r.l.

La capacità dell'Offerente di pagare le Rate Annuali del Pagamento Differito risulta dal Business Plan in virtù dei flussi di cassa positivi dell'Offerente in esso indicati.

Il prezzo offerto dall'Offerente per l'acquisto del Magazzino (il "Prezzo Magazzino") sarà determinato come segue:

qualora il valore contabile del Magazzino alla Data del Closing sia uguale o inferiore al valore contabile delle rimanenze di AR esistenti all'8 luglio 2013 (il "Valore di Riferimento", che è pari ad Euro 5.002.704,00), il Prezzo Magazzino sarà pari al valore contabile del Magazzino alla Data del Closing diminuito per effetto dell'applicazione delle seguenti svalutazioni: 6% per i prodotti finiti ed i semilavorati e 10% per le materie prime (le "Svalutazioni"). A titolo esemplificativo, qualora il Magazzino alla Data del Closing avesse la stessa composizione del magazzino esistente all'8 luglio 2013 in termini di volumi e mix, il prezzo sarebbe pari ad Euro

4.589.686,00 (pari al Valore di Riferimento svalutato del 10 % per le materie prime e del 6% per prodotti finiti e semilavorati);

- qualora il valore contabile del Magazzino alla Data del Closing sia superiore al Valore di Riferimento, il Prezzo Magazzino sarà pari a: (a) il valore contabile del Magazzino alla Data del Closing diminuito per effetto dell'applicazione delle Svalutazioni fino a concorrenza del Valore di Riferimento più (b) il valore contabile del Magazzino alla Data del Closing (senza applicazione delle Svalutazioni) per l'eccedenza rispetto al Valore di Riferimento.

Resta inteso che il valore contabile è riferito al solo valore di costo, comprensivo di costo di produzione e/o acquisto e di costo di trasformazione, senza quindi incorporare alcun margine di profitto per AR."

Si dà atto che le Svalutazioni applicate dall'Offerente per i prodotti finiti ed i semilavorati (pari al 6%), oltre ad essere pienamente in linea con quelle applicate nella Perizia Magazzino, si giustificano in quanto l'Offerente, da un lato, si assumerebbe tutti i costi di vendita e di trasporto nonché i rischi di inadempimento del cliente, dall'altro, si assumerebbe anche tutti gli oneri connessi al rilascio delle garanzie sul prodotto venduto ed alla assistenza post-vendita nei limiti di quanto previsto nell'Offerta ed entro il massimale di Euro 400.000,00.

Quanto alle Svalutazioni applicate dall'Offerente sulle materie prime (pari al 10%), esse appaiono nettamente migliorative rispetto a quelle indicate nella Perizia Magazzino (pari al 50%) ed effettivamente consentono una massimizzazione di una importante componente del Magazzino, che, in ottica liquidatoria, sarebbe difficilmente vendibile e comunque subirebbe una svalutazione di entità ben maggiore rispetto a quella indicata nell'Offerta di Acquisto.

Infine, si dà atto che correttamente l'Offerente pagherà l'eccedenza di magazzino rispetto al Valore di Riferimento (come sopra definito) al valore contabile, senza applicare alcuna svalutazione ed evitando così di danneggiare la massa creditoria rispetto alla situazione all'8 luglio 2013.

Infine, la cessione del Magazzino mediante contratto estimatorio è idonea a fornire un'importante protezione alla Ricorrente, atteso che la proprietà dei singoli beni di Magazzino consegnati all'Offerente rimane in capo alla Ricorrente (sebbene essa ne perda il potere di disposizione) fino a quando non ne sarà integralmente pagato il prezzo

di acquisto da parte dell'Offerente.

3.3. Condizioni a cui è subordinata l'Offerta di Acquisto dell'Offerente.

"L'Offerta di Acquisto è condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- *l'impegno irrevocabile, in forma scritta, di una o più banche, entro il 31 marzo 2014, a concedere all'Offerente, subordinatamente al perfezionamento della cessione dell'Azienda all'Offerente in esecuzione del Concordato Preventivo definitivamente omologato ovvero all'affitto, prodromico alla cessione, dell'Azienda all'Offerente previamente autorizzato dai competenti organi della procedura di Concordato Preventivo ed in linea con quanto previsto dal successivo punto 6: (i) linee di credito autoliquidanti per operazioni di anticipo e/o di sconto fatture e/o di credito documentario relative ad operazioni commerciali con controparti estere (fino ad un importo pari al 90% dell'importo totale di ciascuna linea) ed italiane per un ammontare non inferiore a Euro 9 milioni per un periodo di 5 anni a decorrere dal perfezionamento della cessione, o dalla concessione in affitto, dell'Azienda all'Offerente nonché (ii) garanzie bancarie di importo non inferiore a Euro 3 milioni per garantire l'esposizione debitoria dell'Offerente nei confronti di Fiat Group Automobiles S.p.A., Renault Italia S.p.A. e altri fornitori strategici a partire dal perfezionamento della cessione, o dalla concessione in affitto, dell'Azienda all'Offerente (la "Condizione Banche");*

- *il verificarsi di tutti i seguenti eventi relativi ai dipendenti: (i) il raggiungimento, entro il 31 marzo 2014, di un accordo, ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990, con le rappresentanze sindacali unitarie e le OO.SS. (Organizzazioni Sindacali) di categoria, circa il mantenimento parziale dell'occupazione, che preveda il passaggio all'Offerente dei soli Dipendenti da Trasferire con mantenimento dei dipendenti in eccedenza in capo ad AR; (ii) l'ottenimento di liberatorie individuali, rese ai sensi dell'art. 411 c.p.c., da almeno il 95% dei dipendenti iscritti a libro matricola di AR alla data odierna; e (iii) costituzione da parte di AR di un fondo rischi di Euro 130.000,00, che dovrà essere utilizzato da AR per coprire eventuali esborsi monetari da parte di AR e/o dell' Offerente derivanti da eventuali cause future che venissero intentate dagli attuali dipendenti di AR, i cui contratti di lavoro non verranno trasferiti*

all'Offerente, contro AR e/o contro l'Offerente, per il mancato trasferimento alle dipendenze di quest'ultimo (la "Condizione Dipendenti");

- l'omologazione definitiva, ai sensi degli artt. 180 e 183 L.F., del Concordato Preventivo, entro e non oltre il 31 marzo 2015 (l' "Omologazione Definitiva").

Al fine di favorire il verificarsi della Condizione Banche, l'Offerente e tutti i suoi soci si impegnano nei confronti di AR a rilasciare adeguate garanzie reali e/o personali alle banche che erogheranno le suddette linee di credito e/o presteranno le suddette garanzie a favore dell'Offerente. In particolare, Rimorimmobiliare S.r.l. si è impegnata, come da lettera di cui all'Allegato 2 alla presente Offerta, nei confronti dell'Offerente e di AR a concedere garanzia ipotecaria sui beni immobili strumentali all'Azienda meglio identificati catastalmente nell'allegata perizia, la cui stima di valore commerciale si attesta in circa Euro 7.100.000,00 come da perizia sopra menzionata, nonché i soci tutti a concedere garanzia personale/impegni di firma per Euro 5 milioni in denaro fino a quando l'Offerente non abbia una posizione finanziaria netta maggiore di due volte il margine operativo lordo dell'Offerente (ossia 2.0x EBITDA)".

3.4 Impegno dell'Offerente all'affitto di azienda prodromico all'acquisto

"L'Offerente si impegna a prendere in affitto l'Azienda, previa autorizzazione dei competenti organi della procedura concordataria e subordinatamente al verificarsi della Condizione Banche e della Condizione Dipendenti, a partire dal 1 settembre 2014, qualora entro tale data non si sia già perfezionata la cessione dell'Azienda in suo favore, a fronte di un canone di affitto pari ad Euro 40.000,00 mensili.

In caso di cessione dell'Azienda all'Offerente, i canoni di affitto già pagati ad AR andranno interamente imputati, a titolo di acconto già versato, al Corrispettivo in Denaro.

In caso di affitto dell'Azienda all'Offerente a decorrere dal 1 settembre 2014, quest'ultimo si obbliga, altresì, a farsi carico di tutti i costi (inclusi quelli già sostenuti da AR, che le verranno rimborsati dall'Offerente) per la partecipazione alle fiere di settore per la stagione 1 settembre 2014/31 agosto 2015.

L'Offerente dà atto che la durata massima dell'affitto sarà, in ogni caso, il 30 aprile 2015.

Resta inteso che, in caso di mancata autorizzazione dell'affitto d'Azienda da parte dei competenti organi della procedura concordataria e/o comunque di decisione di AR di non dare in affitto l'Azienda all'Offerente a partire dal 1 settembre 2014, tutti gli altri termini ed impegni previsti dalla presente Offerta resteranno comunque validi ed efficaci".

3.5 Closing dell'Operazione

L' "Offerta potrà essere accettata da AR soltanto successivamente al verificarsi della Condizione Banche e della Condizione Dipendenti, e previa autorizzazione dei competenti organi della procedura di Concordato Preventivo ed in ogni caso anteriormente all'emanazione del decreto di omologazione del Concordato Preventivo di cui all'art. 180 della Legge Fallimentare. Resta inteso, tuttavia, che il perfezionamento e l'efficacia dei contratti conseguenti all'accettazione dell'Offerta non saranno anteriori alla Data del Closing.

*Qualora AR, verificatesi la Condizione Banche e la Condizione Dipendenti nonché previa autorizzazione dei competenti organi della procedura di Concordato Preventivo, abbia accettato la presente Offerta entro il termine infra indicato e si siano verificate altresì tutte le condizioni sospensive di cui al precedente punto 4 e non si sia verificato un Evento di Forza Maggiore (come infra definito), AR e l'Offerente, alla Data del Closing, stipuleranno (i) un contratto di trasferimento dell'Azienda, avente ad oggetto la cessione dell'Azienda e del Credito Verso Kentucky all'Offerente, che contenga e confermi le previsioni di cui alla presente Offerta (il «**Contratto di Cessione di Azienda**») nonché (ii) un contratto estimatorio per la cessione all'Offerente del Magazzino, che contenga e confermi le previsioni di cui alla presente Offerta (il «**Contratto Estimatorio**»).*

Il Contratto di Cessione di Azienda ed il Contratto Estimatorio dovranno avere contenuto sostanzialmente analogo rispettivamente alla bozza di contratto di cessione di azienda qui allegata come Allegato 11 ed alla bozza di contratto estimatorio qui allegato come Allegato 12, fatte salve eventuali modifiche richieste dagli organi della procedura di Concordato Preventivo, purché tali modifiche non mutino sostanzialmente i termini dell'Operazione di Acquisizione.

Alla Data del Closing, AR e l'Offerente porranno in essere tutte le azioni e le

formalità necessarie per effettuare il trasferimento dell'Azienda e del Credito verso Kentucky all'Offerente e per dare inizio all'esecuzione del Contratto Estimatorio relativamente al Magazzino.

Resta inteso che l'Offerente procederà alla sottoscrizione del Contratto di Cessione di Azienda e del Contratto Estimatorio ed all'acquisto dell'Azienda, del Credito verso Kentucky e del Magazzino qualora, dalla data di ammissione di AR alla procedura di Concordato Preventivo fino alla Data del Closing: (i) non siano state revocate o, in altro modo venute meno, anche per effetto di provvedimento di legge o amministrativo, le licenze e autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'Azienda; (ii) non si siano verificati sabotaggi, eventi naturali, azioni militari, guerre, atti di vandalismo o terrorismo che abbiano deteriorato in modo grave il valore o la funzionalità dei beni aziendali nel loro complesso e/o l'effettiva capacità di funzionamento dell'Azienda (gli "Eventi di Forza Maggiore"). Qualora si verifichino sabotaggi, eventi naturali, azioni militari, guerre, atti di vandalismo o terrorismo che deteriorino in modo grave il valore o la funzionalità dei singoli beni ma non il valore o la funzionalità dei medesimi nel loro complesso né l'effettiva capacità di funzionamento dell'Azienda, AR e l'Offerente negozieranno in buona fede una revisione del prezzo proporzionale al deterioramento subito dai singoli beni".

4. La collegata offerta di Rimorimmobiliare S.r.l. di rinuncia all'intero credito (in parte privilegiato, in parte chirografario) verso la Società.

In data 30 gennaio 2014, la Società e l'Offerente hanno ricevuto una lettera dal socio Rimorimmobiliare S.r.l. (la "Lettera di Impegno", qui allegata *sub* doc. 28), il quale si è impegnato a: (i) rinunciare all'intero credito netto vantato nei confronti di Autocaravans Rimor pari ad Euro 879.284,00 (di cui una quota pari ad Euro 503.737,00 avente privilegio mobiliare *ex art.* 2764 c.c., ed una quota pari ad Euro 375.547,00 avente natura chirografaria) e (ii) dare in comodato d'uso gratuito all'Offerente lo stabilimento di Poggibonsi fino a quando l'Offerente non raggiunga un EBITDA pari ad almeno 2.5 milioni di euro e, al raggiungimento di tale soglia, dare in locazione all'Offerente lo stabilimento di Poggibonsi a fronte del pagamento di un canone annuale di locazione pari ad Euro 400.000,00.

Gli impegni di Rimorimmobiliare S.r.l. di cui alla suddetta Lettera di Impegno

sono condizionati al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- le stesse condizioni sospensive a cui è subordinata l'Offerta di Acquisto dell'Offerente; e
- l'effettivo trasferimento dell'Azienda all'Offerente.

5. La volontà della Società di accettare l'offerta dell'Offerente, al verificarsi delle condizioni a cui è subordinata e previa autorizzazione degli organi della procedura, salva la ricezione di offerte migliorative da parte di altri soggetti. La sollecitazione sul mercato di offerte migliorative.

In data 30 gennaio 2013, l'organo amministrativo della Società, ricevuto il parere favorevole dell'assemblea dei soci ed adempiuti gli obblighi informativi e di motivazione previsti dall'art. 2391 c.c., ha manifestato la volontà di accettare l'Offerta di Acquisto dell'Offerente, previa autorizzazione del giudice delegato e sempre che tale Offerta di Acquisto non sia nel frattempo venuta meno per il mancato avveramento della Condizione Banche e della Condizione Dipendenti, qualora, entro 5 giorni prima della data fissata dal Tribunale per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., non abbia ricevuto un'offerta di acquisto migliorativa rispetto a quella dell'Offerente (in termini di maggiore funzionalità dell'altra offerta a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, tenendo conto, tuttavia, da un lato, del beneficio economico che questi ricavano anche per effetto della rinuncia integrale di Rimorimmobiliare S.r.l. al proprio credito in caso di trasferimento dell'Azienda all'Offerente, dall'altro, sia pure in via necessariamente subordinata rispetto alla tutela dell'interesse del ceto creditorio, della capacità dell'offerta alternativa di salvaguardare i livelli occupazionali in termini almeno analoghi all'Offerta di Acquisto dell'Offerente).

A tale scopo, tenuto conto che l'Offerta di Acquisto dell'Offerente è subordinata al verificarsi della Condizione Banche e della Condizione Dipendenti, la Ricorrente solleciterà, a partire dal 15 febbraio 2014 e previa autorizzazione degli organi della procedura, con le modalità che saranno convenute e/o autorizzate dagli organi della procedura e sotto la vigilanza dei medesimi, la presentazione di offerte migliorative da parte di terzi soggetti, precisando sin d'ora che: (i) la Ricorrente intende assicurare, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; (ii) la base d'asta di eventuali procedure competitive di selezione di terzi

offerenti verrà individuata tenendo conto sia del prezzo offerto dall'Offerente nell'Offerta di Acquisto sia del beneficio economico per i creditori della Ricorrente derivanti dalla collegata rinuncia di Rimorimmobiliare S.r.l. al suo credito verso la Ricorrente; (iii) le stime degli *assets* aziendali allegate al presente ricorso saranno messe a disposizione dei terzi interessati; (iv) la vendita, ove ritenuto opportuno dagli organi della procedura, potrà, tuttavia, avvenire anche tramite trattativa privata, anche in deroga alle modalità competitive di cui agli artt. da 105 a 108 ter L.F., collocando sul mercato il complesso aziendale ovvero tutti i beni aziendali, in modo atomistico o per lotti omogenei, ad un prezzo comunque idoneo a conseguire un realizzo maggiore rispetto a quello offerto dall'Offerente (a tal proposito, verranno *in primis* contattati i soggetti che, prima della data odierna, hanno già manifestato un interesse all'acquisizione dell'Azienda); (v) al fine di sostenere i costi necessari per un adeguato procedimento di selezione di offerte migliorative, la Società ha stanziato un fondo di Euro 50.000,00; (vi) il procedimento di selezione dovrà comunque tassativamente concludersi entro il quinto giorno anteriore alla data fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., in modo da poter eventualmente modificare la proposta concordataria prima dell'inizio delle operazioni di voto; pertanto, entro tale data, la Società dovrà comunicare agli organi della procedura l'esito della procedura di selezione, indicando se sono state presentate offerte migliorative meritevoli di accettazione ovvero se nessuna offerta avente tali requisiti sia stata presentata.

6. La messa in liquidazione di Autocaravans Rimor S.p.A. Nomina di un liquidatore giudiziale designato dalla società. Il programma di liquidazione: completamento del realizzo dei crediti e incasso dei corrispettivi per la cessione dell'Azienda e del Magazzino.

Tenuto conto che il piano di concordato prevede la cessione dell'azienda in esercizio all'Offerente (o ad un eventuale altro soggetto che presenti un'offerta migliorativa) *post* omologa, che i beni ed i crediti non trasferiti all'Offerente insieme all'Azienda, al Magazzino ed al Credito verso Kentucky saranno ceduti ai creditori e che l'organo amministrativo della Società ha un interesse personale nell'eventuale cessione dell'Azienda all'Offerente, si ritiene necessario che il Tribunale nomini, nel decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 182 L.F., un liquidatore incaricato di

gestire nonché liquidare il patrimonio sociale sino a concorrenza del soddisfacimento dei creditori.

Il programma di liquidazione, da porre in essere da parte del liquidatore a seguito dell'omologazione del concordato, consisterà:

- (i) nella messa in liquidazione della Ricorrente, ai sensi degli artt. 2484 e ss. c.c.;
- (ii) nel compimento delle attività eventualmente necessarie al perfezionamento della vendita dell'Azienda in esercizio, del Magazzino e degli altri beni in linea con quanto previsto nel presente piano di concordato in continuità (al momento redatto sulla base dell'Offerta di Acquisto dell'Offerente, ma che potrà essere modificato in caso di ricezione ed accettazione di offerte migliorative) e nel successivo incasso del prezzo dall'Offerente o da altro soggetto in linea con quanto previsto dal presente piano di concordato;
- (iii) nel realizzo dei crediti maturati dalla Ricorrente fino alla data del trasferimento dell'azienda;
- (iv) nella formulazione dei piani di riparto e nel pagamento dei creditori secondo la proposta concordataria di cui al successivo cap. VII.

Si propone la nomina, nella funzione di Liquidatore giudiziale *ex art. 182 L.F.*, del rag. Marco Turchi, qualificato *ex art. 28 L.F.*, con studio in Siena, Via Nino Bixio n. 31, alla luce delle competenze e conoscenze che il nominando Liquidatore giudiziale è in grado di esprimere nel caso di specie.

Il dr. Turchi ha manifestato disponibilità ad accettare l'incarico, concordando un corrispettivo massimo contenuto rispetto a quanto deriverebbe dalla applicazione delle tariffe applicabili (massimo concordato di euro 80.000,00 oltre accessori, contro una possibile previsione di spesa, da "Tariffa", sino ad euro 330.000,00 circa) (doc. 29).

Viene qui in considerazione l'interpretazione del disposto dell'*art. 182 L.F.*, secondo il quale il liquidatore giudiziale del Concordato preventivo (*in caso di cessione di beni*) è nominato dal tribunale, "se il Concordato ... non dispone

diversamente”; e secondo il quale “*si applicano* ai liquidatori gli articoli 28” (e altri).

Sulla legittimazione soltanto residuale del tribunale fallimentare a nominare il Liquidatore giudiziale – vale a dire, per la sola ipotesi nella quale il Liquidatore Giudiziale non sia stato individuato nella domanda di ammissione al concordato – si registra ormai un largo consenso sia in dottrina, sia in giurisprudenza – per tutti NARDECCHIA, *Cessione dei beni e liquidazione: la ricerca di un difficile equilibrio tra autonomia privata e controllo giudiziale*, in *Fallimento*, 2012 (1), 92 ss., con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, specificamente alle note 28) e 29) -. In giurisprudenza, la legittimità della designazione del Liquidatore giudiziale del Concordato Preventivo da parte dello stesso debitore ammesso alla Procedura è stata affermata ripetutamente dalla giurisprudenza di merito (v., ad esempio, Trib. Modena 20/01/2012-Concordato Preventivo ICO Oleodinamici S.p.A; Trib. Modena 20/04/2012-Concordato Preventivo Maison S.r.l.).

Sulla necessità che (anche) al Liquidatore giudiziale designato dallo stesso imprenditore nella domanda di ammissione al concordato preventivo “si applichino ... gli articoli 28 ...” (e altri) si registrano invece pareri discordanti, anche se l’opinione favorevole a ritenere comunque cogente la previsione dell’art. 28 l. fall. è affermata da una recente decisione della Corte di Cassazione (15 luglio 2011, N. 15699) ed appare complessivamente come la preferibile.

Nel caso di specie il nominativo designato dalla Ricorrente rispetta comunque i requisiti “professionali” richiesti dall’art. 28 L.F..

7. **La funzionalità del suddetto piano di concordato in continuità, con cessione dell’azienda in esercizio e del magazzino all’Offerente, al miglior soddisfacimento dei creditori.**

Il piano in continuità aziendale esposto nel presente cap. VI – predisposto assumendo il trasferimento dell’Azienda in esercizio, del Magazzino e del Credito Kentucky all’Offerente ai termini ed alle condizioni indicate nell’Offerta di Acquisto (fatta salva la ricezione di offerte migliorative) - appare pienamente funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, atteso che la prosecuzione dell’attività di impresa da parte della Ricorrente consente di (i) evitare il decadimento di valore dei beni

materiali ed immateriali, facenti parte dell'attivo concordatario, che deriverebbe, invece, dall'interruzione dell'attività produttiva e dalla inevitabile immediata fuoriuscita della Ricorrente dal mercato e (ii) conseguentemente, di cedere l'azienda in esercizio ed il magazzino per un corrispettivo idoneo a massimizzare il soddisfacimento dei creditori concordatari, se confrontata con il valore della liquidazione dei cespiti ad attività cessata, e comunque complessivamente di gran lunga superiore rispetto alla sommatoria dei valori di perizia dei beni oggetto di trasferimento allegati al presente ricorso. A tal proposito, basti dire – rinviando comunque alla relazione del Dott. Marco Turillazzi *ex art. 161, co. 3 e 186 bis L.F.*, per la specifica attestazione di cui all'*art. 186 bis, co. 2, lett. b) L.F.* – che il trasferimento dell'Azienda, del Magazzino e del Credito Kentucky all'Offerente (di cui la continuità aziendale fino al trasferimento è un presupposto imprescindibile) consente alla Ricorrente di:

- beneficiare della rinuncia al credito di Rimorimmobiliare S.r.l. verso la Ricorrente pari ad Euro 879.284,00 (di cui una quota pari ad Euro 503.737,00 avente privilegio mobiliare *ex art. 2764 c.c.*, ed una quota pari ad Euro 375.547,00 avente natura chirografaria);
- ricevere, a titolo di prezzo per la cessione dell'Azienda e del Credito verso Kentucky, un importo che, tenuto conto anche delle sopravvenienze attive derivanti dall'accollo da parte dell'Offerente del debito per il TFR verso i Dipendenti da Trasferire e delle Obbligazioni di Intervento da Garanzia Prodotto (come definiti nell'offerta ricevuta), sarebbe superiore di circa Euro 788.000,00 rispetto alla sommatoria dei valori di perizia del Marchio Rimor e dei Beni Strumentali e del valore nominale del Credito verso Kentucky;
- ricevere, a titolo di prezzo per la cessione del Magazzino, un importo che, facendo in questa sede riferimento alle sole materie prime, consente un realizzo notevolmente superiore rispetto alla alternative liquidatorie concretamente praticabili: in via esemplificativa, si ribadisce che le materie prime che componevano il magazzino all'8 luglio 2013, aventi un valore contabile di Euro 2.821.384,00, in caso di interruzione dell'attività e di vendita liquidatoria, sarebbero state difficilmente vendibili e comunque avrebbero subito una svalutazione pari ad almeno il 50% del loro valore contabile, come da Perizia Magazzino, con conseguente valore di realizzo non superiore ad Euro 1.410.691,00; in caso di prosecuzione dell'attività di impresa e trasferimento

dell'Azienda e del Magazzino all'Offerente, le suddette materie prime non solo verrebbero integralmente acquistate, ma il prezzo di acquisto delle medesime subirebbe una svalutazione minima pari al 10% del valore contabile, con conseguente valore di realizzo (qualora la quantità di materie prime fosse uguale a quella esistente all'8 luglio 2013) pari ad Euro 2.539.245,60; il differenziale positivo, rispetto all'ipotesi liquidatoria, è dunque pari ad Euro 1.128.554,60.

**PARTE VII – LA PROPOSTA DI CONCORDATO DI AUTOCARAVANS
RIMOR S.P.A.**

1. Sintesi della proposta concordataria.

La proposta concordataria consiste essenzialmente nella cessione dell'Azienda in esercizio, del Magazzino e del Credito verso Kentucky all'Offerente - ovvero nella cessione del complesso aziendale in esercizio o anche di singoli cespiti aziendali ad un eventuale altro soggetto purché l'offerta da questi presentata sia migliorativa rispetto a quella dell'Offerente, in quanto più funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori - con incasso del relativo prezzo e nel realizzo da parte della Ricorrente dei crediti aziendali maturati fino al trasferimento dell'Azienda.

Le aspettative di realizzo degli *assets* sociali consentono di prevedere, in funzione del passivo accertato in questa sede, la capacità di (i) sostenere integralmente le spese connesse alla procedura di Concordato Preventivo e di pagare i debiti concernenti la prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso al Concordato Preventivo, nonché alla sua conduzione, al conseguimento della sua omologazione, ed alla sua esecuzione, (ii) pagare i creditori privilegiati integralmente, ad eccezione delle Banche Finanziatrici in relazione al Debito da Finanziamento Senior, che verranno soddisfatte integralmente nei limiti della capienza dei beni oggetto delle garanzie loro concesse, ai sensi dell'art. 160, co. 2 L.F., e degradate a chirografo per l'eccedenza del credito rispetto al valore di tali beni, (iii) restituire integralmente le eventuali somme incassate dalla Ricorrente relative a crediti ceduti al sistema bancario purché tali cessioni risultino opponibili ex art. 45 L.F. ai creditori concordatari; (iv) pagare i creditori chirografari in una percentuale che si prevede raggiunga la percentuale del 21,08%, il tutto con effetto

esdebitatorio per la Ricorrente, quantomeno in relazione ai beni e crediti ceduti ai creditori in quanto non oggetto di trasferimento all'Offerente. Detta percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari potrebbe essere migliorata di alcuni ulteriori punti percentuali, ove, almeno parte delle cessioni di credito alle banche relativi a rapporti di anticipo, risultassero non opponibili al concordato ex art. 45 L.F.. Quanto alle tempistiche di adempimento previste, si rinvia ai paragrafi successivi.

Si precisa, infine, che non sono state create classi di creditori, atteso che non si ravvisano differenze di posizioni giuridiche e di interessi economici idonee a giustificare la suddivisione dei creditori in classi distinte a cui offrire trattamenti differenziati (sulla facoltatività della formazione delle classi, v., del resto, in giurisprudenza Cass. n.3274/2011, sia pure riferita al concordato fallimentare, e Trib. Bari, 26.10.2009, in *Fall.*, 2010, 377).

2. Modalità, tempi di adempimento e previsione di soddisfazione dei debiti concernenti la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di Concordato Preventivo, al conseguimento della sua omologazione ed alla sua esecuzione, delle spese di procedura e delle altre passività da soddisfare in prededuzione ex art. 161, co. 2, lett. e) L.F..

In ragione dell'Offerta di Acquisto pervenuta e delle previsioni finanziarie contenute nel Piano Economico e Finanziario, si prevede che:

- alla data del trasferimento dell'azienda (che nel caso di cessione all'Offerente avverrà entro cinque giorni lavorativi dall'omologazione del concordato), sarà corrisposto dall'Offerente alla Ricorrente l'importo di Euro 3.000.000,00, a titolo di prezzo della cessione dell'Azienda;
- i crediti tributari saranno integralmente utilizzati dalla Ricorrente per addivenire alla compensazione con debiti tributari di corrispondente importo, mediante compensazione verticale ovvero compensazione orizzontale (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 241/97), per l'importo complessivo pari a circa Euro 1.791.000,00, con conseguente generazione di liquidità in funzione del concordato;
- i crediti commerciali sorti *ante* 8 luglio 2013, per la parte indicata come esigibile ed ammontante ad Euro 10.880.000,00, saranno integralmente incassati dalla Ricorrente entro la data dell'omologazione del concordato;

- i crediti commerciali sorti *post* 8 luglio 2013 saranno integralmente incassati entro 3 mesi dalla data dell'omologazione del concordato in ragione dei tempi di pagamento contrattualmente previsti con i clienti in conformità alla ordinaria prassi commerciale.

A ciò si aggiunge la previsione di realizzo del magazzino in base al contratto estimatorio con l'Offerente; la tempistica di realizzo dipende dal *business plan* dell'Offerente e comunque il prezzo di acquisto del Magazzino sarà integralmente incassato dalla Ricorrente entro il termine massimo di due anni dal trasferimento dell'azienda e dalla contestuale stipula del contratto estimatorio (e quindi di due anni dall'omologazione definitiva del concordato).

Infine, a partire dall'agosto 2015 e fino all'agosto 2019, si prevede l'incasso, in cinque rate annuali di Euro 200.000 ciascuna, del saldo prezzo dovuto dall'Offerente alla Ricorrente per l'acquisto dell'Azienda.

Sulla base di tali assunzioni, si prevede che, entro 3 mesi dalla data di trasferimento dell'Azienda, si potrà procedere a:

- integrale pagamento delle spese prededucibili *ex art.* 111 L.F. e del compenso del Commissario Giudiziale, entro dieci giorni dall'emissione della relativa nota proforma, escluso quindi il compenso del Liquidatore Giudiziale (che è previsto in rate annuali di pari importo con saldo previsto al quinto anno a conclusione del concordato);
- integrale restituzione delle eventuali somme incassate dalla Ricorrente relative a crediti ceduti al sistema bancario, con cessioni opponibili *ex art.* 45 L.F. ai creditori concordatari.

3. Modalità, tempi di adempimento e previsione di soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 161, co. 2, lett. e) L.F..

Sempre in base alle assunzioni di cui al paragrafo precedente, si prevede di poter effettuare i seguenti pagamenti a favore dei creditori assistiti da privilegio:

- Entro 3 mesi dalla data di trasferimento dell'Azienda (presumibilmente I trimestre 2015):
 - o parziale pagamento a favore delle Banche Finanziatrici del debito da Finanziamento Senior garantito dal Pegno sul Marchio e dal Privilegio sui

Beni Strumentali per la somma di Euro 3.000.000,00, rappresentante la parte di prezzo corrisposta dall'Offerente al momento del trasferimento dell'Azienda;

- integrale pagamento dei creditori aventi privilegio su beni mobili per crediti non contestati, oltre interessi legali, e accantonamento di una riserva in relazione ai crediti contestati (vedi contezioso tributario) e agli altri fondi di riserva privilegiati per un totale di circa 4.803.000,00;
- Entro 9 mesi dalla data di trasferimento (presumibilmente III trimestre 2015):
 - pagamento a saldo a favore delle Banche Finanziatrici del debito da Finanziamento Senior garantito da privilegio speciale sui Beni Strumentali per Euro 834.669,00.

Si dà atto che la suddetta tempistica di pagamento dei creditori privilegiati è pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 186-bis, co. 2, lett. c) L.F., che consente di prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

4. Modalità, tempi di adempimento e previsione di soddisfazione dei creditori chirografari ex art. 161, co. 2, lett. c) L.F..

Sempre in base alle assunzioni di cui ai paragrafi precedenti si prevede di poter effettuare i seguenti pagamenti a favore dei creditori chirografari:

- Entro 9 mesi dalla data di trasferimento (presumibilmente III trimestre 2015):
 - primo riparto a favore del ceto chirografario, pari al 10% del loro credito (circa il 50% del totale previsto dalla proposta concordataria), per un totale di circa Euro 3.780.000;
- Entro 18 mesi dalla data di trasferimento (presumibilmente II trimestre 2016):
 - secondo riparto a favore del ceto chirografario, pari al 5% del loro credito (circa il 25% del totale previsto dalla proposta concordataria), per un totale di circa Euro 1.890.000,00;
- Entro 36 mesi dalla data di trasferimento (presumibilmente IV trimestre 2017):
 - terzo riparto a favore del ceto chirografario, pari al 5% del loro credito (circa il 25% del totale previsto dalla proposta concordataria), per un totale di circa Euro 1.890.000,00;

- Entro il quinto anno dalla data di trasferimento (presumibilmente IV trimestre 2019):

- o quarto ed ultimo riparto a favore del ceto chirografario, pari a 1,08% del loro credito (saldo previsto dalla proposta concordataria pari al 21,08%), per un totale di circa Euro 411.000,00.

Di seguito si riporta la tabella (espressa in €/k) concernente il riepilogo della proposta di cui sopra:

	1° ANNO				2° ANNO			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
ENTRATE PREVISTE DA PIANO	8.974	7.381	0	0	0	0	0	0
USCITE PREVISTE DA PIANO	8.042	857	0	0	0	0	0	0
FABBISOGNO GEST. CORRENTE	931	6.524	0	0	0	0	0	0
DISPONIBILITA' INIZIO PERIODO	3.519	7.450	3.364	4.227	712	2.466	3.525	1.620
INCASSO CREDITI ANTE CONCORDATO	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTI IN FUNZIONE CRED. CONCORDATARI	0	-10.610	0	-4.629	0	0	-1.905	0
VENDITA AZIENDA	3.000	0	863	1.114	1.754	1.059	0	0
DISPONIBILITA' FINE MESE	7.450	3.364	4.227	712	2.466	3.525	1.620	1.620

1° riparto:
- integrale restituzione cessione banche
- integrale prededuzioni (escluso LG)
- parziale privilegio speciale banche
- integrale privilegi generali mobiliari
- accantonamento ulteriori fondi rischi in privilegio
- sostenimento spese generali

2° riparto:
- saldo privilegio speciale banche;
- 10% chirografi (pari a circa il 50% previsto)
- acconto compenso LG

3° riparto:
- 5% chirografi (pari circa il 25% previsto);
- acconto compenso LG

	3° ANNO				4° ANNO				5° ANNO			
	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
ENTRATE PREVISTE DA PIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USCITE PREVISTE DA PIANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FABBISOGNO GEST. CORRENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISPONIBILITA' INIZIO PERIODO	1.820	1.820	1.820	1.820	115	115	115	100	300	300	300	300
INCASSO CREDITI ANTE CONCORDATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTI IN FUNZIONE CRED. CONCORDATARI	0	0	0	-1.905	0	0	-15	0	0	0	0	-509
VENDITA AZIENDA	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
DISPONIBILITA' FINE MESE	1.820	1.820	1.820	115	115	115	100	300	300	300	300	0

4° riparto:
- 5% chirografi (pari circa il 25% previsto)
- acconto compenso LG

acconto compenso LG

riporto finale:
- saldo compenso LG
- saldo chirografi

PARTE VIII – LA FATTIBILITÀ E LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA AUTOCARAVANS RIMOR S.P.A.

1. Profili di fattibilità del concordato preventivo

Si rinvia alla relazione ex art. 161, co. 3 L.F. del Dott. Marco Turillazzi per la valutazione in merito alla fattibilità del piano di concordato, quale strumento

realizzativo della proposta rivolta ai creditori.

Invero, è opportuno, in questa sede, svolgere alcune considerazioni in merito alla fattibilità giuridica del presente concordato, alla luce dei parametri indicati nella nota sentenza dalla Cassazione, Sezioni Unite, n. 1521 del 23 gennaio 2013, che ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Orbene, ritiene la Ricorrente che il piano di concordato proposto superi il *test* di fattibilità imposto dalla suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, in quanto (i) non risultano modalità attuative incompatibili con norme inderogabili e (ii) la causa concreta della presente procedura di concordato appare effettivamente realizzabile, in quanto il piano proposto appare *ex ante* idoneo, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore - atteso che (a) la Ricorrente, in caso di adempimento del piano concordatario omologato conseguirebbe la sistemazione della propria esposizione debitoria e (b) inoltre, l’azienda ceduta in esercizio a terzi continuerebbe ad essere un complesso produttivo idoneo a svolgere l’attività caratteristica, sia pure in capo ad un diverso imprenditore, con i connessi benefici occupazionali -, dall’altro, al riconoscimento di un soddisfacimento per i creditori, sia pure parziale per i privilegiati con garanzia incapiante e per i chirografari, in misura maggiore rispetto alle alternative concretamente praticabili ed in tempi di realizzazione ragionevoli.

A supporto delle suddette considerazioni, è bene rilevare che la Ricorrente ha già ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto dell’Azienda, del Magazzino e del Credito verso Kentucky dall’Offerente, il che rende ragionevole prevedere la vendita dei

suddetti *assets*, ed il conseguente realizzo delle corrispondenti voci dell'attivo concordatario, in linea con le tempistiche indicate nel piano.

D'altronde, la capacità dell'Offerente di far fronte alle obbligazioni assunte nell'Offerta di Acquisto appare evidente, considerati: (i) la dotazione patrimoniale attuale (Euro 1 milione) - e prospettica (ulteriori Euro 3 milioni) al verificarsi della Condizione Banche e della Condizione Dipendenti - dell'Offerente, in virtù degli impegni assunti dai soci dell'Offerente; (ii) l'impegno dell'Offerente a pagare il 75% del prezzo di acquisto dell'Azienda e del Credito verso Kentucky contestualmente al trasferimento dell'Azienda (entro 5 giorni lavorativi dall'omologazione) e (iii) la capacità dell'Offerente di generare, nel periodo 2014/2015 - 2018/2019, flussi di cassa ampiamente sufficienti per onorare l'impegno dell'Offerente di pagare alla Ricorrente un milione di saldo prezzo dell'acquisto di Azienda in cinque rate annuali pari ad Euro 200.000,00 ciascuna e di pagare alla Ricorrente l'intero Magazzino esistente alla data del trasferimento dell'Azienda entro il termine massimo di due anni, come risulta dal business plan dell'Offerente allegato all'Offerta di Acquisto e come attestato nella Attestazione ex art. 161, co. 3 L.F. del Dott. Marco Turillazzi.

Invero, è bene precisare che la Condizione Banche, a cui è subordinata l'Offerta di Acquisto dell'Offerente, non sembra inficiare la suddetta prognosi sulla realizzabilità del piano di concordato di cui al presente ricorso, atteso che: (i) l'incertezza in merito all'avveramento o meno della Condizione Banche sarà comunque risolta entro il 31 marzo 2014 (e quindi anteriormente alla data in cui verrà presumibilmente tenuta l'adunanza dei creditori) e (ii) le *chances* di avveramento della Condizione Banche appaiono ragionevolmente alte, considerate le adeguate garanzie reali e/o personali che l'Offerente ed i suoi soci si sono dichiarati disposti a rilasciare alle banche che erogheranno le suddette linee di credito e/o presteranno le suddette garanzie a favore dell'Offerente (Rimorimmobiliare S.r.l. si è impegnata, come da lettera di cui all'Allegato 2 all'Offerta di Acquisto, nei confronti dell'Offerente e di AR, a concedere garanzia ipotecaria sui beni immobili strumentali all'Azienda meglio identificati catastalmente nella allegata perizia, la cui stima di valore commerciale si attesta in circa Euro 7.100.000,00 come da perizia sopra menzionata, nonché i soci tutti a concedere garanzia personale/impegni di firma per Euro 5 milioni in denaro fino a quando l'Offerente non abbia una posizione finanziaria netta maggiore di due volte il margine

operativo lordo dell'Offerente (ossia 2.0x EBITDA)); garanzie che appaiono viepiù idonee tenuto conto che andrebbero a garantire un'esposizione debitoria derivante da linee di credito a breve termine con modalità autoliquidanti (modalità che già di per sé aumentano le chance di recupero dell'affidamento da parte delle banche).

Per quanto concerne, infine, la Condizione Dipendenti, si rileva che la stessa è, a propria volta, inidonea ad inficiare la prognosi sulla realizzabilità del piano concordatario atteso che: (i) i tempi necessari al perfezionamento delle procedure di legge (procedura ex art. 47, L. 428/1990 e successivi accordi collettivi ed individuali) sono ampiamente compatibili con i tempi di realizzazione del piano concordatario; (ii) le possibilità che detti accordi (tanto collettivi, quanto individuali) vadano a buon fine appaiono, alla data odierna, ragionevolmente sussistenti anche in considerazione del fatto che, con accordo 23.12.2013, la FIM CISL di Siena ha sottoscritto un accordo programmatico sulle modalità di gestione dell'eventuale passaggio di personale dalle dipendenze di Autocaravans Rimor S.p.A. a quelle di una Newco cui, anche FIOM CGIL – che ha originariamente abbandonato il tavolo delle trattative – appare, oggi, interessata ad aderire. Al di là dell'adesione o meno di FIOM CGIL all'accordo programmatico di cui trattasi, preme rilevare, tuttavia, che, ai sensi del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto fra Confindustria, CGIL, CISL e UIL in Roma, lo scorso 10.01.2014, il raggiungimento di un'intesa con la FIM CISL che è, da sempre nella storia di Autocaravans Rimor S.p.A., l'Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa (e che vede iscritti oltre 60 lavoratori "contro" i poco più di 20 iscritti di FIOM CGIL) fa sì che l'accordo sia stato recepito dal "Sindacato maggiormente rappresentativo" e che, quindi, lo stesso (accordo) si possa considerare efficace nei confronti di tutta la forza lavoro occupata da Autocaravans Rimor S.p.A..

Alla luce di quanto sopra, è ragionevole ritenere che, entro il 31 marzo 2014, si possa completare la trattativa sindacale, raggiungendo un accordo anche con la FIOM CGIL e, conseguentemente, ottenere la firma del numero di liberatorie richieste dall'Offerente.

2. Profili di convenienza del concordato preventivo

Per consentire una più agevole valutazione della proposta di concordato preventivo, è opportuno, in primo luogo, considerare che la mancata approvazione del

concordato preventivo esporrebbe il soddisfacimento delle pretese dei creditori ai maggiori costi ed alle maggiori incertezze di una tradizionale liquidazione fallimentare, anche per l'impossibilità di avvalersi dell'opera del Liquidatore Giudiziale indicato al precedente cap. VI.6., ai costi particolarmente contenuti con lo stesso concordati.

In secondo luogo, in caso di mancata approvazione del concordato, verrebbero meno i vantaggi per i creditori ampiamente descritti nel precedente capitolo VI.7., per argomentare la funzionalità del presente piano di concordato in continuità, con cessione dell'azienda in esercizio e del magazzino all'Offerente, al miglior soddisfacimento dei creditori. A tal proposito, verrebbero sicuramente meno: (i) la rinuncia al credito verso la Ricorrente da parte di Rimorimmobiliare S.r.l. di valore pari ad Euro 879.284,00 (di cui una quota pari ad Euro 503.737,00 avente privilegio mobiliare ex art. 2764 c.c., ed una quota pari ad Euro 375.547,00 avente natura chirografaria); (ii) il maggior incasso, rispetto ad uno scenario di liquidazione fallimentare, a titolo di prezzo per la cessione dell'Azienda che, tenuto conto anche delle sopravvenienze attive derivanti dall'accollo da parte dell'Offerente del debito per il TFR verso i Dipendenti da Trasferire e delle Obbligazioni di Intervento da Garanzia Prodotto (come definiti nell'offerta ricevuta), sarebbe pari a circa Euro 788.000,00; (iii) il maggior incasso, rispetto ad uno scenario di liquidazione fallimentare, a titolo di prezzo per la cessione del Magazzino, che, assumendo un magazzino avente la stessa consistenza di materie prime di quello all'8 luglio 2013, sarebbe pari ad Euro 1.128.553,60.

In terzo luogo, in caso di mancata approvazione (e conseguente mancata omologazione) del concordato preventivo rimarrebbe privo di efficacia l'Accordo di Compensazione Volontaria stipulato con Fiat Group Automobiles S.p.A., in data 30 gennaio 2014, per verificarsi della condizione risolutiva a cui tale accordo è soggetto, con conseguente danno ai creditori della Ricorrente. Si ricorda, infatti, che, ai sensi e per gli effetti del suddetto accordo, il rapporto debito-credito tra Fiat e la Società si chiuderebbe con un saldo creditorio a favore della Società pari ad Euro 77.433,22; in caso di sopravvenuta inefficacia dell'accordo per la mancata omologazione del concordato, il suddetto rapporto si chiuderebbe con un saldo creditorio a favore di Fiat non inferiore ad Euro 986.191,78 (pari all'ammontare del Bonus Residuo 2012 e del Bonus 2013, a cui la Società, in assenza dell'Accordo di Compensazione Volontaria, non avrebbe diritto) ovvero pari addirittura ad Euro 6.374.875,74 (nella denegata ipotesi

in cui, oltre al mancato riconoscimento del Bonus Residuo 2012 e del Bonus 2013, venisse ritenuta fondata la pretesa di Fiat circa la non esigibilità del Bonus 2010 e del Bonus 2011).

D'altronde, se per le suddette ragioni appare evidente la convenienza economica del presente concordato preventivo rispetto al fallimento, non risultano altresì individuabili atti di disposizione della Ricorrente che, in caso di fallimento, sarebbero suscettibili di essere assoggettati a revocatoria, viepiù se si considera che la Ricorrente, nei due anni anteriori all'8 luglio 2013, si è limitata a porre in essere gli ordinari pagamenti ai fornitori e gli altri atti e pagamenti inerenti alla gestione ordinaria nei termini d'uso ed in esecuzione di quanto previsto dagli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. stipulati in data 7-8 luglio 2011 (con conseguente esenzione *ex lege* da revocatoria). Né appare ipotizzabile l'esistenza di atti di gestione degli amministratori della Ricorrente che, in caso di fallimento, sarebbero suscettibili di giustificare la proposizione di azioni di responsabilità, atteso che, a seguito dell'emersione di una situazione di crisi rilevante ai sensi dell'art. 160 L.F., l'organo amministrativo ha tempestivamente presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6 L.F., proprio al fine di preservare l'integrità del patrimonio, e che la perdita d'esercizio che, unitamente alle svalutazioni di bilancio rese necessarie dal concordato, ha portato la Ricorrente ad avere un patrimonio netto significativamente negativo è emersa soltanto in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 agosto 2013, avvenuta quando la Ricorrente aveva già depositato domanda di concordato.

Ne consegue che la prospettiva dell'apertura della procedura concorsuale non presenta per i creditori alcun aspetto favorevole.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente Autocaravans Rimor S.p.A., in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da delega in calce al ricorso ex art. 161, co. 6 L.F., depositato in data 8 luglio 2013

CHIEDE

ai sensi degli artt. 160 e 161 L.F. di essere ammessa alla procedura di

Concordato Preventivo sulla base del piano di concordato che prevede:

- la prosecuzione dell'attività di impresa fino all'omologazione del concordato preventivo ed alla successiva cessione dell'Azienda in esercizio, del Magazzino e del Credito verso Kentucky all'Offerente ovvero alla cessione del complesso aziendale in esercizio o anche di singoli cespiti aziendali ad un eventuale altro soggetto che, anteriormente alla data fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F., presenti un'offerta migliorativa rispetto a quella dell'Offerente, tenuto conto altresì della sopravvenienza attiva per la Ricorrente derivante dalla rinuncia al credito di Rimorimmobiliare S.r.l. collegata al trasferimento dell'Azienda all'Offerente;
- la cessione dell'Azienda in esercizio, del Magazzino e del Credito verso Kentucky all'Offerente, ai termini ed alle condizioni indicate nel presente ricorso, ovvero ad altro soggetto che presenti offerta migliorativa rispetto a quella dell'Offerente anteriormente alla data fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F.;
- a seguito dell'omologazione definitiva del concordato e della cessione dell'azienda in esercizio all'Offerente o ad altro soggetto, la messa in liquidazione della Società, con cessione ai creditori dei beni e dei crediti non trasferiti all'Offerente e nomina di un liquidatore giudiziale da parte del Tribunale nel decreto di omologazione, al fine di realizzare il seguente programma di liquidazione: completamento del realizzo dei crediti commerciali maturati da Autocaravans Rimor S.p.A. anteriormente alla cessione dell'azienda a terzi e incasso dei corrispettivi per la cessione dell'Azienda e del magazzino;
- il pagamento integrale dei debiti concernenti la prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso al Concordato Preventivo, nonché alla sua conduzione, al conseguimento della sua omologazione, ed alla sua esecuzione;
- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, ad eccezione delle Banche Finanziatrici in relazione al Debito da Finanziamento Senior, che

- verranno soddisfatte integralmente nei limiti della capienza dei beni oggetto delle garanzie loro concesse, ai sensi dell'art. 160, co. 2 L.F., e degradate a chirografo per l'eccedenza del credito rispetto al valore dei suddetti beni;
- l'integrale restituzione delle eventuali somme incassate dalla Ricorrente relative a crediti ceduti al sistema bancario purché tali cessioni del credito risultino opponibili ex art. 45 L.F. ai creditori concordatari;
 - il pagamento dei creditori chirografari in una misura che si prevede raggiunga la percentuale del 21,08%,

il tutto nei tempi indicati in dettaglio nel capitolo VII del presente ricorso e con effetto esdebitatorio per la Ricorrente, quantomeno in relazione ai beni e crediti ceduti ai creditori in quanto non oggetto di trasferimento all'Offerente.

CHIEDE ALTRESÌ

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162 L.F., il Tribunale voglia concedere al ricorrente un termine di 15 giorni lavorativi per apportare eventuali integrazioni al piano di esecuzione del concordato e per produrre eventuali nuovi documenti esplicativi;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 L.F., il Tribunale voglia autorizzare la Ricorrente, a sollecitare sul mercato, mediante procedure competitive ovvero mediante trattativa privata, la presentazione di offerte di acquisto del complesso aziendale ovvero di beni aziendali che siano migliorative rispetto a quella dell'Offerente, fermo restando che la procedura di reperimento di offerte migliorative sul mercato dovrà concludersi, per le ragioni indicate nel presente ricorso, entro il quinto giorno lavorativo anteriore alla data fissata per l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F.;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 L.F., voglia autorizzare, per il caso in cui non pervengano offerte migliorative di terzi soggetti, l'accettazione da parte della Ricorrente dell'Offerta di Acquisto presentata dal Terzo Offerente in data 30 gennaio 2014;

CHIEDE INFINE

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 L.F., le somme da versare nell'immediato per il deposito giudiziale siano al momento limitate al 35% di quelle che si reputano necessarie per l'intera procedura, con l'obbligo per la

ricorrente di integrarle immediatamente man mano che il Commissario giudiziale, previa autorizzazione del Giudice Delegato, ne faccia richiesta.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in tema di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e di avere provveduto al versamento di € 85,00.

*** **

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria nel corso del procedimento all'indirizzo di P.E.C.: silviabrandani@pec.ordineavvocatisiena.it

*** **

Si rammenta che, unitamente al deposito del ricorso ex art. 161, co. 6., L.F., in data 8 luglio 2013, sono stati depositati i seguenti documenti:

- Certificato camerale relativo alla Società;
- Determina dell'Amministratore Unico della Società ex art. 152 L.F. del 28 giugno 2013;
- Bilancio ordinario d'esercizio chiuso al 31.08.2012, completo di Nota Integrativa, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione del 26 marzo 2013, depositato presso la C.C.I.A.A.;
- Bilancio ordinario d'esercizio chiuso al 31.08.2011, completo di Nota Integrativa, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione del 16 gennaio 2012, depositato presso la C.C.I.A.A.;
- Bilancio ordinario d'esercizio chiuso al 31.08.2010, completo di Nota Integrativa, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione del 7 luglio 2011, depositato presso la C.C.I.A.A.;
- Atto di pignoramento di G4 Investment S.r.l.;
- Situazione patrimoniale della Società aggiornata al 31.03.2013;
- Delibera di riduzione del capitale sociale ex art. 2446 adottata in data 12 giugno 2013;
- Accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* stipulato in data 8 luglio 2011 tra Autocaravans Rimor S.p.A., Rimorimmobiliare S.r.l. e gli istituti bancari creditori della Società;
- Prospetto relativo agli ordini di acquisto di autocaravans attualmente nel portafoglio ordini della Società;

- Elenco nominativo dei creditori al 31 maggio 2013, come richiesto dall'art. 161 L.F., co. 6, nella versione in vigore dal 21 giugno 2013.

Si depositano, unitamente al presente ricorso, i seguenti allegati:

- 1) Determina dell'Amministratore Unico della Società ex art. 152 L.F. del 30 gennaio 2014;
- 2) Piano Economico e Finanziario della Ricorrente ex art. 186 bis, co. 2, lett. a) L.F.;
- 3) Report sulla stagionalità delle vendite di Autocaravans Rimor S.p.A.;
- 4) Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società all'8 luglio 2013;
- 5) Bilancio ordinario d'esercizio chiuso al 31.08.2013, completo di Nota Integrativa, relazione del Collegio Sindacale e verbale di approvazione del 17 gennaio 2014, depositato presso la C.C.I.A.A.;
- 6) Situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2013;
- 7) Stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, co. 2, lett. b.) L.F.;
- 8) Offerta di Acquisto dell'Offerente;
- 9) Registrazioni Marchio Rimor;
- 10) Relazione giurata di stima del marchio Rimor e dei Beni Strumentali ex art. 160, co. 2 L.F.;
- 11) Accordo del 30 gennaio 2014 tra Autocaravans Rimor S.p.A. e Fiat Group Automobiles S.p.A.;
- 12) Perizia di stima del marchio Kentucky;
- 13) Perizia di stima del Magazzino;
- 14) Bilancio Kentucky Camp S.r.l. al 31 agosto 2013;
- 15) Elenco estimativo dei crediti commerciali;
- 16) Atto costitutivo di privilegio speciale sui Beni Strumentali;
- 17) Atto costitutivo di pegno sul marchio Rimor;
- 18) Elenco nominativo dei creditori ex art. 161, co. 2, lett. b) L.F. riferito al debito verso le banche;
- 19) Elenco nominativo dei creditori ex art. 161, co. 2, lett. b) L.F. riferito al debito verso i fornitori;

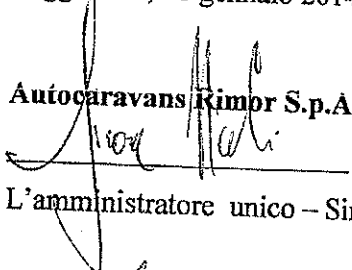
- 20) Documentazione relativa al contenzioso tributario IRES/IRAP 2006/2007;
- 21) Elenco cause passive;
- 22) Elenco nominativo dei creditori ex art. 161, co. 2, lett. b) L.F. riferito al debito da TFR;
- 23) Elenco nominativo dei creditori ex art. 161, co. 2, lett. b) L.F. riferito alla voce "Altri Debiti";
- 24) Dettaglio compensi professionisti per servizi strumentali all'accesso alla procedura di concordato, alla sua omologazione ed esecuzione;
- 25) Contratto di leasing con MPS Leasing & Factoring;
- 26) Relazione attestativa ex art. 161, co. 3 L.F. del Dott. Marco Turillazzi;
- 27) Lettera di impegno di Kentucky Camp S.r.l. alla cessione del marchio Kentucky all'Offerente;
- 28) Lettera di impegno di Rimorimmobiliare S.r.l. alla rinuncia al credito verso la Ricorrente;
- 29) Lettera Dott. Marco Turchi.

*** **

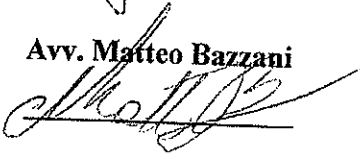
Si tengono altresì a disposizione degli Organi della Procedura i seguenti libri sociali: libro inventari; libro giornale; libro verbali della assemblea dei soci; libro soci; libro delle decisioni dell'organo amministrativo e libro delle decisioni del collegio sindacale.

Poggibonsi, 31 gennaio 2014

Autocaravans Rimor S.p.A.


L'amministratore unico – Simone Niccolai

Avv. Matteo Bazzani


Avv. Silvia Brandani

